SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 31 luglio 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2019.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 184 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 luglio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 81.905 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 luglio 2019 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 184 giorni con scadenza 31 gennaio 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.
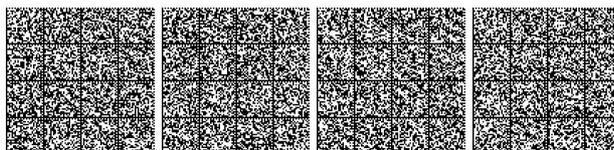
Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
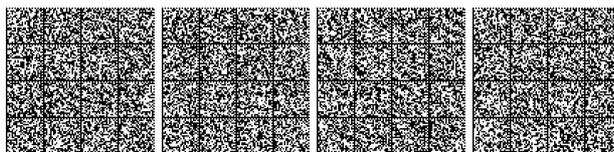
Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 luglio 2019. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento
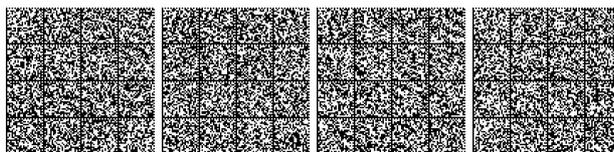
massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 luglio 2019.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche.*

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2019

p. *Il direttore generale del Tesoro*
IACOVONI

19A04951

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 10 aprile 2019.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «ENFRIMAT» relativo al bando Eurostars C.o.D. 7 Call 2017. (Decreto n. 769/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del
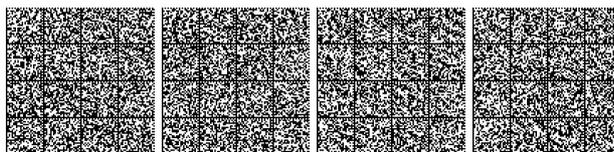
Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», che, all'art. 13, comma 1, prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, debbano costituire parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, registrazione n. 839, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2017;

Visto il decreto dirigenziale n. 2618 del 2 ottobre 2017, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 dei capitoli 7245 e 7345 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2017, dell'importo complessivo di euro 9.520.456,00, destinato al finanziamento, nella forma di contributo nella spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;
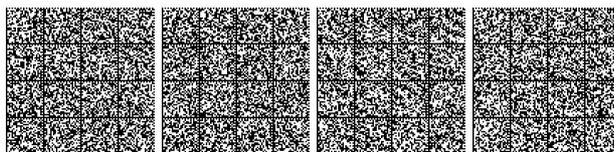
Visto il bando internazionale Eurostars - C.o.D. 7, comprensivo delle *Guide Lines for Applicants*, lanciato dal programma Eurostars con scadenza 2 marzo 2017 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando Eurostars C.o.D. 7 di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale dello Eurostars-2 High Level Group del 4 agosto 2017, con la quale è stata approvata la lista finale dei progetti ammessi al finanziamento contenente, fra gli altri, il progetto dal titolo E! 11487 ENFRIMAT - «*New door gasket MATerial for ENvironmental FRIendly washing machines*.» avente come obiettivo lo sviluppo di un nuovo materiale basato su SEBS, che permetta di attutire del 20% le vibrazioni, e che vada a sostituire il materiale di gomma attualmente utilizzato per le guarnizioni degli sportelli delle lavatrici;

Vista la nota prot. MIUR n. 14384 del 1° settembre 2017, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti ammissibili alle agevolazioni e l'importo del finanziamento, a valere sul riparto FIRST 2017, ad essi destinato;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa dall'Eurostars nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo E! 11487 ENFRIMAT - «*New door gasket MATerial for ENvironmental FRIendly washing machines*»;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1615 del 20 giugno 2018, reg. UCB 514 del 2 luglio 2018, con il quale sono stati nominati, in ordine preferenziale, gli esperti tecnico scientifici per la valutazione delle attività *in itinere* e preso atto delle rinunce pervenute;

Atteso che il prof. Andrea Caneschi con relazione pervenuta al MIUR in data 11 gennaio 2019, prot. n. 444, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti e regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale E! 11487 ENFRIMAT, di durata ventotto mesi salvo proroghe, figura il seguente proponente italiano:

Tecnofilm S.p.a., che ha presentato domanda di finanziamento per un importo complessivo del costo del progetto pari a euro 485.000,00;

Visto il documento *Consortium Agreement* stilato tra i partecipanti al progetto «E! 11487 ENFRIMAT»;

Atteso che il MIUR partecipa alla CALL 2017 lanciata dall'Eurostars con il budget finalizzato al finanziamento di progetti nazionali a valere su stanziamento FIRST 2017 per il contributo alla spesa;

Considerata l'istruttoria tecnico-finanziaria relativa alla fase «*ex ante* da parte dell'Istituto convenzionato Invitalia, acquisita dal MIUR con protocollo n. 21003 dell'11 dicembre 2018, sull'ammissibilità al finanziamento del progetto E! 11487 ENFRIMAT;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 909104 dell'8 aprile 2019;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;
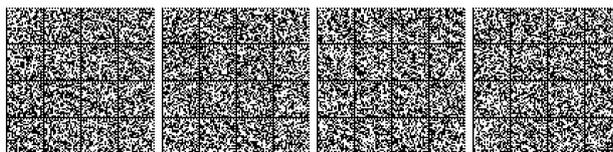
Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo E! 11487 ENFRIMAT - «*New door gasket MATerial for ENvironmental FRIendly washing machines.*», presentato da Tecnofilm S.p.a. – c.f. 01212220428 e P.I. 01694000447 è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° settembre 2017 e la sua durata è di ventotto mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto E! 11487 ENFRIMAT è pari a euro 129.000,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 129.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Tecnofilm S.p.a. a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, cap. 7345, giusta riparto con decreto n. 208 del 5 aprile 2017, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2017, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della Struttura di gestione del programma.

5. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla iniziativa di programmazione congiunta Eurostars e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MIUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario Tecnofilm S.p.a. si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-1718

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

19A04915

DECRETO 14 maggio 2019.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «BIOMB» relativo al bando ERA-NET Cofund «M-ERA-NET 2». (Decreto n. 939/2019).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 dell'11 febbraio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 – *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo

sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (Eranet, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2015, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015, dell'importo complessivo di euro 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale elencate;

Viste le note MIUR, prot. n. 5642 del 24 marzo 2017, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, con la quale si chiarisce la suddivisione dei finanziamenti fra fondi FIRST e IGRUE e la successiva nota prot. n. 18971 del 15 novembre 2017 di chiarimenti ed aggiornamento;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 685451 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund M-ERA.NET 2 e il Consortium Agreement tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto Eranet Cofund M-ERA.NET 2, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando internazionale ERA-NET Cofund «M-ERA-NET 2» comprensivo delle *Guide for Proposers*, pubblicato dalla Eranet Cofund il 15 marzo 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando ERA-NET Cofund «M-ERA-NET 2» di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo BIOMB - «*Advanced biodegradable materials based on MgB2 resistant to microbial colonization*» avente come obiettivo lo sviluppo di nuovi biomateriali multifunzionali per applicazioni biomediche finalizzati alla produzione di impianti biodegradabili e rivestimenti resistenti alla colonizzazione microbica;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo BIOMB - «*Advanced biodegradable materials based on MgB2 resistant to microbial colonization*»;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti

non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il d.d. n. 1850 del 18 luglio 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof.ssa Cauda Valentina Alice, reg UCB n. 733 del 6 agosto 2018;

Atteso che la prof.ssa Cauda Valentina Alice in data 3 ottobre 2018, prot. MIUR n. 16840 del 16 ottobre 2018, ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BIOMB», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 399.524,00 figura il seguente proponente italiano:

Università degli studi di Torino;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «BIOMB»;

Atteso che il MIUR partecipa alla Call 2016 lanciata dalla Eranet Cofund M-ERA.NET 2 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2014 e FIRST 2015 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MIUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice 938488 del 10 maggio 2019;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo BIOMB - «*Advanced biodegradable materials based on MgB2 resistant to microbial colonization*», presentato dall'Università degli studi di Torino, c.f. 80088230018, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 15 maggio 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MIUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «BIOMB» è pari a euro 199.762,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate in euro 94.244,77 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Torino, a vale-

re sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015.
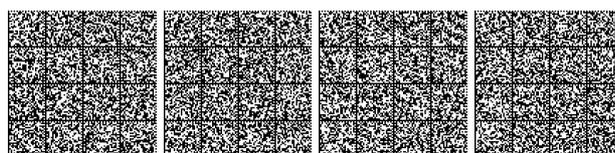
3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MIUR si impegna a trasferire al predetto beneficiario il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 105.517,23, ove detto importo venga versato dal coordinatore della Eranet Cofund M-ERA.NET 2 sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa BIOMB - «*Advanced biodegradable materials based on MgB2 resistant to microbial colonization*», così come previsto dal contratto 685451 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund M-ERA. NET 2, tra i quali il MIUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MIUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MIUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del Programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MIUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario, Università degli studi di Torino, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto; obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MIUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2019

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1-2677

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

19A04914
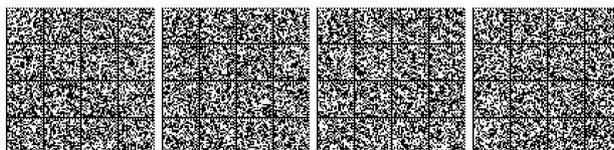
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 maggio 2019.

Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017 relativo alle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità del tabacco.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva n. 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva n. 2001/37/CE, in particolare l'art. 15, paragrafo 11;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, di recepimento della direttiva n. 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che ha abrogato la direttiva n. 2001/37/CE, in particolare l'art. 16;

Visto in particolare, l'art. 26, comma 2 del suddetto decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, è data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva n. 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 15, paragrafo 11, della citata direttiva n. 2014/40/UE;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017 sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco;

Considerato che per contrastare il problema del commercio illecito dei prodotti del tabacco, la direttiva n. 2014/40/UE prevede che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco tramite il quale registrare i loro movimenti;

Considerato che il sistema di tracciabilità previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017, si applica, in conformità all'art. 15 della direttiva n. 2014/40/UE, a tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonché a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione;

Considerato che il compito principale consistente nel generare gli identificativi univoci a livello di confezione unitaria dovrebbe essere attribuito a un soggetto terzo indipendente designato da ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci») e che tale compito può essere esercitato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in quanto autorità pubblica preposta alla vigilanza e controllo del settore dei tabacchi lavorati, avvalendosi della Sogei S.p.a., società a totale partecipazione pubblica che ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze nonché alle agenzie fiscali;

Decreta:

Capo I
OGGETTO E DEFINIZIONI

Art. 1.

Oggetto

Il presente decreto stabilisce le norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui all'art. 15 della direttiva n. 2014/40/UE e al regolamento (CE) n. 2018/574/UE.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, in aggiunta alle definizioni di cui all'art. 2 della direttiva n. 2014/40/UE si applicano le seguenti definizioni:

1) «identificativo univoco»: il codice alfanumerico che consente l'identificazione di una confezione unitaria o di un imballaggio aggregato di prodotti del tabacco;

2) «operatore economico»: ogni persona fisica o giuridica coinvolta negli scambi di prodotti del tabacco, compresa l'esportazione, dal fabbricante fino all'ultimo operatore economico a monte della prima rivendita;

3) «prima rivendita»: l'impianto nel quale i prodotti del tabacco sono immessi sul mercato per la prima volta, compresi i distributori automatici utilizzati per la vendita dei prodotti del tabacco;

4) «esportazione»: la spedizione dall'Unione a un Paese terzo;

5) «imballaggio aggregato»: qualsiasi imballaggio contenente più di una confezione unitaria di prodotti del tabacco;

6) «impianto»: qualsiasi luogo, edificio o distributore automatico dove i prodotti del tabacco sono lavorati, immagazzinati o immessi sul mercato;

7) «dispositivo antimanomissione»: dispositivo che consente la registrazione del processo di verifica successivo all'applicazione di ciascun identificativo univoco a livello unitario mediante un *file* video o di registro che, una volta registrato, non può essere ulteriormente alterato da un operatore economico;

8) «*offline flat file*»: i file elettronici istituiti e mantenuti da ciascun emittente di identificativi, in cui sono contenuti in formato solo testo i dati che permettono di
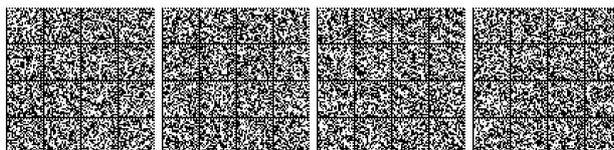
estrarre, senza accedere al sistema di repertori, le informazioni codificate negli identificativi univoci (ad eccezione della marcatura temporale) utilizzati a livello di confezione unitaria e di imballaggio aggregato;

9) «registro»: il catalogo, istituito e mantenuto da ciascun emittente di identificativi, di tutti i codici identificativi generati per gli operatori economici, gli operatori di prime rivendite, gli impianti e i macchinari con le informazioni corrispondenti;

10) «supporto dati»: un supporto che rappresenta dati in un formato leggibile con l'aiuto di un dispositivo;

11) «macchinario»: l'attrezzatura utilizzata per la lavorazione dei prodotti del tabacco che fa parte integrante del processo produttivo;

12) «marcatura temporale»: la data e l'ora del verificarsi di un particolare evento, registrate in ora UTC (tempo universale coordinato) in un formato prestabilito;

13) «repertorio primario»: un repertorio in cui sono archiviati i dati di tracciabilità che si riferiscono esclusivamente ai prodotti di un dato fabbricante o importatore;

14) «repertorio secondario»: un repertorio contenente una copia di tutti i dati di tracciabilità archiviati nei repertori primari;

15) «*router*»: un dispositivo all'interno del repertorio secondario che trasferisce i dati tra i diversi componenti del sistema di repertori;

16) «sistema di repertori»: il sistema che consiste nei repertori primari, nel repertorio secondario e nel *router*;

17) «dizionario di dati comune»: un insieme di informazioni che descrive il contenuto, il formato e la struttura di una banca dati e la relazione tra i suoi elementi, usato per controllare l'accesso e la manipolazione delle banche dati comuni a tutti i repertori primari e al secondario;

18) «giorno lavorativo»: ogni giorno di lavoro nello Stato membro per cui l'emittente di identificativi è competente;

19) «trasbordo»: qualsiasi trasferimento di prodotti del tabacco da un veicolo a un altro, nel corso del quale i prodotti del tabacco non entrano ed escono da un impianto;

20) «furgone di vendita»: un veicolo utilizzato per la consegna di prodotti del tabacco a più rivendite in quantitativi non prestabiliti prima della consegna.

Capo II

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALL'IDENTIFICATIVO UNIVOCO

Sezione 1

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 3.

Emittente di identificativi

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è designata quale entità (di seguito, emittente di identificativi) responsabile della generazione e del rilascio di identificativi univoci, in conformità agli articoli 8, 9, 11 e 13. L'agenzia si avvale del *partner* tecnologico dell'amministrazione finanziaria Sogei S.p.a.

2. Il *partner* tecnologico di cui al comma 1, qualora intenda ricorrere a subfornitori per l'esecuzione delle sue funzioni, ne comunica preventivamente l'identità all'Agenzia delle dogane dei monopoli e al Ministero della salute designate quali amministratori nazionali ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *k)*.

3. L'emittente di identificativi è indipendente e soddisfa i criteri di cui all'art. 35.

4. All'emittente di identificativi è assegnato un codice identificativo univoco. Il codice è composto da caratteri alfanumerici ed è conforme alla norma dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione/Commissione elettrotecnica internazionale («ISO/IEC») 15459-2:2015.

5. Se l'emittente di identificativi è designato in altri Stati membri, esso è identificato dal codice identificativo di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute notifica alla Commissione, entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la designazione dell'emittente di identificativi e il relativo codice identificativo.

7. Le informazioni relative all'identità dell'emittente di identificativi e al suo codice identificativo sono rese disponibili al pubblico e accessibili on-line.

8. Sono adottate misure adeguate per assicurare:

a) che l'emittente di identificativi designato e gli eventuali subfornitori continuino a soddisfare la prescrizione di indipendenza di cui all'art. 35; e

b) la continuità dei servizi forniti da emittenti di identificativi successivi, qualora venisse designato un nuovo emittente di identificativi per rilevare i servizi del precedente. A questo fine l'emittente di identificativi elabora un piano per il passaggio delle consegne, in cui sia stabilita la procedura da seguire per garantire la continuità delle operazioni fino alla designazione del nuovo emittente di identificativi.

9. L'emittente di identificativi può definire tariffe e addebitarle agli operatori economici unicamente per la generazione e l'emissione degli identificativi univoci.

Tali tariffe sono non discriminatorie e proporzionate al numero di identificativi univoci generati e rilasciati agli operatori economici e tengono conto delle modalità di consegna.

Art. 4.

Emittenti di identificativi competenti per la generazione e l'emissione di identificativi univoci

1. Per i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.

2. Per i prodotti del tabacco importati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro sul cui mercato i prodotti sono immessi.

3. Per i prodotti del tabacco aggregati nell'Unione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono aggregati.

4. Per i prodotti del tabacco destinati all'esportazione, l'emittente di identificativi competente è l'entità designata per lo Stato membro in cui i prodotti sono lavorati.
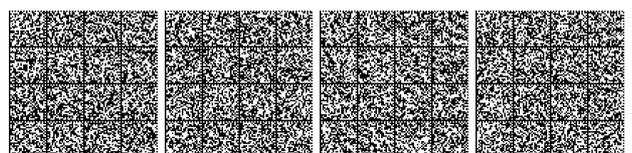
5. In caso di assenza temporanea dell'emittente di identificativi competente la Commissione può autorizzare gli operatori economici a utilizzare i servizi di un altro emittente di identificativi designato in conformità all'art. 3.

Art. 5.

Validità degli identificativi univoci e disattivazione

1. Gli identificativi univoci generati dall'emittente di identificativi possono essere utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati, come previsto dagli articoli 6 e 10, entro un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui l'operatore economico riceve gli identificativi univoci. Dopo tale periodo la validità degli identificativi univoci decade e gli operatori economici si assicurano che non siano più utilizzati per contrassegnare confezioni unitarie o imballaggi aggregati.

2. Il sistema di repertori garantisce che gli identificativi univoci che non sono stati utilizzati entro il periodo di sei mesi di cui al comma 1 siano automaticamente disattivati.

3. In qualsiasi momento i fabbricanti e gli importatori possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione al pertinente repertorio primario. Gli altri operatori economici possono ottenere la disattivazione degli identificativi univoci mediante l'invio di una richiesta di disattivazione tramite il *router*. La richiesta di disattivazione è introdotta per via elettronica, in conformità all'art. 36, e contiene le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3, del regolamento di esecuzione nel formato ivi indicato. La disattivazione non interferisce con l'integrità delle informazioni già archiviate in relazione all'identificativo univoco.

Sezione 2

IDENTIFICATIVI UNIVOCI A LIVELLO DI CONFEZIONE UNITARIA

Art. 6.

Contrassegno mediante IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori contrassegnano ciascuna confezione unitaria lavorata o importata nell'Unione con un identificativo univoco («IU a livello unitario») in conformità all'art. 8.

2. Nel caso di prodotti del tabacco lavorati al di fuori dell'Unione, l'IU a livello unitario è applicato sulla confezione unitaria prima che il prodotto del tabacco sia importato nell'Unione.

Art. 7.

Verifica degli IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che gli IU a livello unitario siano verificati direttamente dopo essere stati applicati, al fine di assicurarne la corretta applicazione e la leggibilità.

2. La procedura di cui al comma 1 è protetta mediante un dispositivo antimanomissione fornito e installato da un soggetto terzo indipendente, che presenta agli Stati membri interessati e alla Commissione una dichiarazione che attesta che il dispositivo installato soddisfa le prescrizioni del presente decreto.

3. Qualora la procedura di cui al comma 1 non confermi la corretta applicazione e la piena leggibilità dell'IU a livello unitario, i fabbricanti e gli importatori riapplicano l'IU a livello unitario.

4. I fabbricanti e gli importatori garantiscono che le informazioni registrate dal dispositivo antimanomissione rimangano disponibili fino a nove mesi dopo la data della registrazione.

5. I fabbricanti e gli importatori, su richiesta degli Stati membri, forniscono pieno accesso alla registrazione del processo di verifica creata dal dispositivo antimanomissione.

6. In deroga ai commi 2, 4 e 5, l'obbligo di installare un dispositivo antimanomissione non si applica:

a) fino al 20 maggio 2020, ai processi di produzione gestiti da operatori economici o, se applicabile, dal gruppo di imprese a cui appartengono, che hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario a livello dell'Unione nel corso dell'anno civile 2019;

b) fino al 20 maggio 2021, ai processi di produzione gestiti dagli operatori economici che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

c) ai processi di produzione completamente manuali.

Art. 8.

Struttura degli IU a livello unitario

1. Ciascuna confezione unitaria di prodotti del tabacco è contrassegnata con un IU a livello unitario. Questo consiste in una sequenza di caratteri alfanumerici il più breve possibile, non superiore ai cinquanta caratteri. La sequenza è univoca per una data confezione unitaria ed è composta dai seguenti elementi di dati:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'art. 3, comma 4;

b) una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

c) un codice («codice del prodotto») che consente di determinare i seguenti elementi:

i) il luogo di lavorazione;

ii) l'impianto di lavorazione di cui all'art. 16;

iii) il macchinario utilizzato per la lavorazione dei prodotti del tabacco di cui all'art. 18;

iv) la descrizione del prodotto;

v) il mercato di destinazione per la vendita al dettaglio;

vi) l'itinerario previsto del trasporto;

vii) se del caso, l'importatore nell'Unione;

d) in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di lavorazione.

2. L'emittente di identificativi è responsabile della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. I fabbricanti o gli importatori aggiungono la marcatura temporale di cui al comma 1, lettera *d)*, al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al comma 2.

4. Gli IU a livello unitario non comprendono elementi di dati diversi da quelli di cui al comma 1.
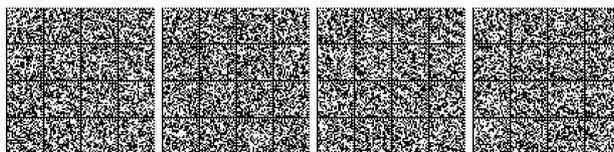
Se gli emittenti di identificativi utilizzano la crittografia o la compressione per la generazione di IU a livello unitario, essi comunicano alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione gli algoritmi utilizzati per la crittografia e la compressione. Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello unitario.

Art. 9.

Richiesta ed emissione di IU a livello unitario

1. I fabbricanti e gli importatori inviano una richiesta all'emittente di identificativi competente per l'emissione degli IU a livello unitario di cui all'art. 8. Le richieste sono introdotte per via elettronica conformemente all'art. 36.

2. I fabbricanti e gli importatori che introducono tale richiesta trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.1, nel formato ivi indicato.

3. L'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) genera i codici di cui all'art. 8, comma 2;

b) trasmette i codici e le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo tramite il *router* al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'art. 26; e

c) trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente.

4. Entro un giorno lavorativo i fabbricanti e gli importatori possono annullare una richiesta inviata a norma del comma 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5.

Sezione 3

IDENTIFICATIVI UNIVOCI A LIVELLO DI IMBALLAGGIO AGGREGATO

Art. 10.

Contrassegno mediante IU a livello aggregato

1. Qualora gli operatori economici scelgano di adempiere agli obblighi di registrazione di cui all'art. 15, paragrafo 5, della direttiva n. 2014/40/UE mediante la registrazione di imballaggi aggregati, essi contrassegnano le confezioni aggregate contenenti prodotti del tabacco con un identificativo univoco («IU a livello aggregato»).

2. Gli IU a livello aggregato sono generati ed emessi sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente oppure direttamente dagli operatori economici.

3. Se l'IU a livello aggregato è generato sulla base di una richiesta inviata all'emittente di identificativi competente, esso è conforme alla struttura di cui all'art. 11, comma 1.

4. Se l'IU a livello aggregato è generato direttamente dall'operatore economico, esso consiste in un codice dell'unità individuale generato in conformità alle norme ISO/IEC 15459-1:2014 o ISO/IEC 15459-4:2014 o loro equivalente più recente.

Art. 11.

Struttura degli IU a livello aggregato generati dall'emittente di identificativi

1. Per gli IU a livello aggregato generati sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente, la struttura dell'IU a livello aggregato consiste in una sequenza di massimo cento caratteri alfanumerici univoca per un dato imballaggio aggregato e composta dai seguenti elementi di dati:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'art. 3, comma 4;

b) una sequenza alfanumerica la cui probabilità di essere indovinata è trascurabile e in ogni caso inferiore a una su diecimila («numero di serie»);

c) il codice identificativo impianto (di cui all'art. 16) in cui è avvenuto il processo di aggregazione;

d) in ultima posizione, la marcatura temporale sotto forma di sequenza numerica di otto caratteri nel formato AAMMGGoo, indicante la data e l'ora di aggregazione.

2. L'emittente di identificativi è responsabile della generazione di un codice formato dagli elementi elencati al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Gli operatori economici aggiungono la marcatura temporale di cui al comma 1, lettera *d)*, al codice generato dall'emittente di identificativi in conformità al comma 2.

4. L'IU a livello aggregato può essere integrato dall'operatore economico con informazioni supplementari, a condizione che non sia superato il limite massimo dei caratteri di cui al comma 1. Tali eventuali informazioni possono figurare soltanto dopo i dati di cui al comma 1.

Art. 12.

Collegamento tra i livelli di IU

1. L'IU a livello aggregato è in grado di identificare l'elenco di tutti gli identificativi univoci contenuti all'interno dell'imballaggio aggregato mediante un collegamento accessibile per via elettronica al sistema di repertori.

2. Per stabilire il collegamento di cui al comma 1, i fabbricanti e gli importatori trasmettono al loro repertorio primario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

3. Per stabilire il collegamento di cui al comma 1, gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori trasmettono tramite il *router* al repertorio secondario le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 3.2, nel formato ivi indicato.

Art. 13.

Richiesta e rilascio di IU a livello aggregato generati dall'emittente di identificativi

1. Gli operatori economici che richiedono IU a livello aggregato sulla base di una richiesta all'emittente di identificativi competente introducono tali richieste per via elettronica conformemente all'art. 36.
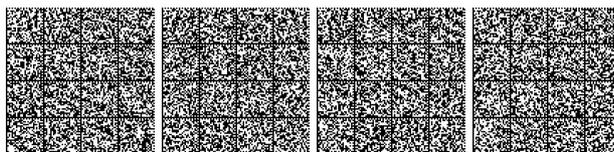
2. Gli operatori economici che introducono tali richieste trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.2, nel formato ivi indicato.

3. Per i fabbricanti e gli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) genera il codice di cui all'art. 11, comma 2;

b) trasmette i codici e le informazioni di cui al comma 2 tramite il *router* al repertorio primario del fabbricante o dell'importatore richiedente, a norma dell'art. 26; e

c) trasmette i codici per via elettronica al fabbricante o all'importatore richiedente.

4. Per gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori, l'emittente di identificativi, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e nell'ordine indicato:

a) genera il codice di cui all'art. 11, comma 2;

b) trasmette i codici e le informazioni di cui al comma 2 tramite il *router* al repertorio secondario, a norma dell'art. 26; e

c) trasmette i codici per via elettronica agli operatori economici richiedenti.

5. Entro un giorno lavorativo gli operatori economici possono annullare una richiesta inviata a norma del comma 1 mediante un messaggio di richiamo, come ulteriormente definito all'allegato II, capitolo II, sezione 5, punto 5, nel formato ivi indicato.

6. Non è ammesso il riutilizzo degli IU a livello aggregato emessi dall'emittente di identificativi competente.

Capo III

CODICI IDENTIFICATIVI PER OPERATORI ECONOMICI, IMPIANTI E MACCHINARI

Art. 14.

Richiesta di codice identificativo operatore economico

1. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo operatore economico all'emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro in cui gestiscono almeno un impianto. Gli importatori richiedono un codice identificativo all'emittente di identificativi competente per ciascuno Stato membro sul cui mercato immettono i loro prodotti.

2. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite che introducono una richiesta a norma del comma 1 trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.1, nel formato ivi indicato.

3. Per gli operatori di prime rivendite l'obbligo di richiedere un codice identificativo operatore economico può essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato. Tale registrazione da parte del soggetto terzo è subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo operatore economico assegnato.

4. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite informano l'emittente di identificativi di eventuali altri codici identificativi operatore economico loro assegnati da altri emittenti di identificativi. Se tale informazione non è disponibile al momento della registrazione, gli operatori economici la forniscono al più tardi entro due giorni lavorativi dal ricevimento dei codici identificativi operatore economico assegnati da un altro emittente di identificativi.

5. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la cessazione delle attività dell'operatore sono notificate dall'operatore interessato all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.2. e 1.3.

Art. 15.

Emissione e registrazione di codici identificativi operatore economico

1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell'art. 14, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo operatore economico, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'art. 3, comma 4; e

b) in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2. Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'art. 14, comma 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente.

4. In casi debitamente giustificati gli Stati membri, in conformità alla normativa nazionale, possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo operatore economico. In tali casi lo Stato membro informa l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo operatore economico comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi impianto e macchinario correlati.

5. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni sui loro rispettivi codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative alle transazioni conformemente all'art. 33.

Art. 16.

Richiesta di codice identificativo impianto

1. Tutti gli impianti, dal fabbricante fino alla prima rivendita, sono identificati da un codice («codice identificativo impianto») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui l'impianto è situato.

2. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite richiedono un codice identificativo impianto trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.4, nel formato ivi indicato.
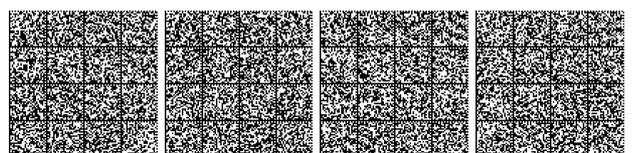
3. Per le prime rivendite, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'operatore di prima rivendita. Tale obbligo può essere assolto anche da qualsiasi altro operatore economico registrato, che può agire per conto dell'operatore di prima rivendita. La registrazione da parte del soggetto terzo è subordinata al consenso dell'operatore di prima rivendita. Il soggetto terzo comunica all'operatore di prima rivendita tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato.

4. Per gli impianti di lavorazione situati al di fuori dell'Unione, l'obbligo di richiedere un codice identificativo impianto incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore è subordinata al consenso dell'entità responsabile dell'impianto di lavorazione del Paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del Paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo impianto assegnato.

5. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la chiusura dell'impianto sono notificate dall'operatore economico all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.5. e 1.6.

Art. 17.

Emissione e registrazione di codici identificativi impianto

1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell'art. 16, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo impianto, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nel seguente ordine:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'art. 3, comma 4; e

b) in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2. Entro due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'art. 16, comma 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi competente.

4. In casi debitamente giustificati, gli amministratori nazionali possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo impianto. In tali casi l'operatore economico o l'operatore di prima rivendita viene informato della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata. La disattivazione di un codice identificativo impianto comporta la disattivazione automatica dei codici identificativi macchinario correlati.

5. Gli operatori economici e gli operatori di prime rivendite si scambiano le informazioni concernenti i loro codici identificativi operatore economico per consentire agli operatori economici di registrare e trasmettere le informazioni relative a movimenti di prodotti conformemente all'art. 32.

Art. 18.

Richiesta di codice identificativo macchinario

1. Ogni macchinario è identificato da un codice («codice identificativo macchinario») generato dall'emittente di identificativi competente per il territorio in cui il macchinario è situato.

2. I fabbricanti e gli importatori richiedono un codice identificativo macchinario trasmettendo all'emittente di identificativi le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punto 1.7, nel formato ivi indicato.

3. Per i macchinari ubicati in impianti di lavorazione al di fuori dell'Unione l'obbligo di richiedere un codice identificativo macchinario incombe all'importatore stabilito all'interno dell'Unione. L'importatore si rivolge a qualsiasi emittente di identificativi designato da uno Stato membro sul cui mercato immette i propri prodotti. La registrazione da parte dell'importatore è subordinata al consenso dell'entità responsabile dell'impianto di lavorazione del Paese terzo. L'importatore comunica all'operatore economico responsabile dell'impianto di lavorazione del Paese terzo tutti i dati relativi alla registrazione, compreso il codice identificativo macchinario assegnato.

4. Eventuali modifiche delle informazioni trasmesse nel modulo di richiesta iniziale e la dismessa dei macchinari registrati sono notificate dal fabbricante o dall'importatore all'emittente di identificativi senza indugio, nei formati indicati all'allegato II, capitolo II, sezione 1, punti 1.8 e 1.9.

Art. 19.

Emissione e registrazione di codici identificativi macchinario

1. Al ricevimento di una richiesta a norma dell'art. 18, l'emittente di identificativi genera un codice identificativo macchinario, che consiste nei seguenti elementi di dati, da disporre nella posizione indicata:

a) in prima posizione, i caratteri alfanumerici che costituiscono il codice identificativo dell'emittente di identificativi assegnato in conformità all'art. 3, comma 4; e

b) in seconda posizione, una sequenza alfanumerica univoca nell'ambito del gruppo di codici dell'emittente di identificativi.

2. Entro due giorni lavorativi l'emittente di identificativi trasmette il codice all'operatore richiedente.

3. Tutte le informazioni comunicate all'emittente di identificativi in conformità all'art. 18, comma 2, e i corrispondenti codici identificativi formano parte integrante di un registro istituito, mantenuto e aggiornato dall'emittente di identificativi.

4. In casi debitamente giustificati, gli amministratori nazionali possono esigere che l'emittente di identificativi disattivi un codice identificativo macchinario. In tali casi vengono informati i fabbricanti e gli importatori della disattivazione e dei motivi che la hanno determinata.

Art. 20.

Trasferimento di offline flat *file e registri*

1. L'emittente di identificativi istituisce *offline flat file* e registri in relazione alle informazioni di cui all'art. 14, comma 2, all'art. 16, comma 2 e all'art. 18, comma 2, e alle note esplicative sulle relative strutture.
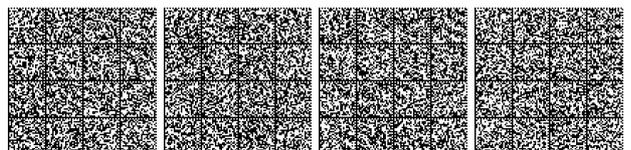
2. Gli *offline flat file* non hanno dimensioni superiori a due *gigabyte* per emittente di identificativi. Ogni riga del *flat file* contiene un solo *record* con campi separati da delimitatori quali virgole o tabulazioni.

3. L'emittente di identificativi provvede a che una copia aggiornata di tutti gli *offline flat file*, registri e relative note esplicative sia trasmessa per via elettronica tramite il *router* al repertorio secondario.

4. Le dimensioni massime degli *offline flat file* di cui al comma 2, possono essere adattate tenendo conto delle dimensioni medie della memoria disponibile installata nei dispositivi di verifica utilizzati per i controlli degli identificativi univoci in modalità *offline* e del numero totale di emittenti di identificativi.

Capo IV
SUPPORTI DATI

Art. 21.
Supporti dati per identificativi univoci

1. Gli IU a livello unitario sono codificati utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:

a) un codice ottico *Data Matrix* leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del *Data Matrix* ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

b) un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30%. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

c) un codice ottico *DotCode* leggibile tramite dispositivo con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli previsti dall'algoritmo di correzione d'errore *Reed-Solomon* con il numero di caratteri di controllo (NC) pari a tre più il numero di caratteri dei dati (ND) diviso per due (NC = 3 + ND/2). I codici a barre conformi alla ISS *DotCode Symbology Specification* pubblicata dall'*Association for Automatic Identification and Mobility* («AIM») (revisione 3.0, agosto 2014) sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.

2. Nel caso degli IU consegnati per via elettronica, i fabbricanti e gli importatori sono responsabili della codifica degli IU a livello unitario in conformità al comma 1.

3. In deroga al comma 1, i fabbricanti e gli importatori possono aggiungere la marcatura temporale separatamente dal supporto dati nel formato AAMMGGoo come codice leggibile dall'uomo.

4. Gli IU a livello aggregato sono codificati dagli operatori economici utilizzando almeno uno dei seguenti tipi di supporto dati:

a) un codice ottico *Data Matrix* leggibile tramite dispositivo, con rilevamento e correzione d'errore equivalenti o superiori a quelli del *Data Matrix* ECC200. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 16022:2006 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

b) un codice ottico QR leggibile tramite dispositivo, con capacità di recupero di circa il 30%. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 18004:2015 con livello di correzione d'errore H sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto;

c) un codice ottico *Code* 128 leggibile tramite dispositivo con rilevamento d'errore equivalente o superiore a quello previsto dall'algoritmo basato sulla parità dei caratteri pari/dispari - barra/spazio e il carattere di controllo. I codici a barre conformi alla norma ISO/IEC 15417:2007 sono considerati rispondenti alle prescrizioni di cui al presente punto.

5. Per distinguere i supporti dati di cui ai commi 1 e 5 da qualsiasi altro supporto dati presente sulla confezione unitaria o sull'imballaggio aggregato, gli operatori economici possono aggiungere la dicitura «TTT» accanto a tali supporti dati.

Art. 22.
Qualità dei supporti dati ottici

1. Gli operatori economici garantiscono un'elevata leggibilità dei supporti dati ottici.

Una qualità dei supporti dati ottici di almeno 3.5 in conformità alla norma ISO/IEC 15415:2011 per i supporti dati bidimensionali, o in conformità alla norma ISO/IEC 15416:2016 per i simboli lineari è considerata rispondente alle prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Gli operatori economici garantiscono che i supporti dati ottici siano in grado di rimanere leggibili per almeno cinque anni dopo la loro creazione.

Art. 23.
Codice leggibile dall'uomo

1. Gli operatori economici provvedono a che ciascun supporto dati comprenda un codice leggibile dall'uomo che consente l'accesso elettronico alle informazioni relative agli identificativi univoci archiviati nel sistema di repertori.

2. Se le dimensioni dell'imballaggio lo consentono, il codice leggibile dall'uomo è adiacente al supporto dati ottico che contiene l'identificativo univoco.

Capo V
SISTEMA DI REPERTORI

Art. 24.
Componenti del sistema di repertori

1. Il sistema di repertori è composto dai seguenti sottosistemi:

a) i repertori istituiti al fine di archiviare dati relativi ai prodotti del tabacco dei singoli fabbricanti e importatori («repertori primari»);

b) un repertorio contenente una copia di tutti i dati archiviati nel sistema di repertori primari («repertorio secondario»);

c) un servizio di *router* («*router*»), istituito e gestito dal fornitore del sistema del repertorio secondario.

2. I sottosistemi di cui al comma 1 sono pienamente interoperabili tra loro, indipendentemente dal fornitore di servizi utilizzato.
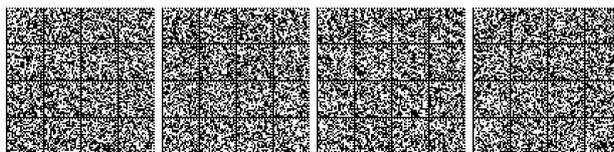
Art. 25.

Caratteristiche generali del sistema di repertori

1. Il sistema di repertori soddisfa le seguenti condizioni:

a) consente l'integrazione funzionale del sistema di repertori nel sistema di tracciabilità e uno scambio elettronico ininterrotto dei dati tra il sistema di repertori e gli altri componenti del sistema di tracciabilità;

b) consente l'identificazione e l'autenticazione per via elettronica dei prodotti del tabacco, a livello di confezione unitaria e a livello aggregato conformemente alle prescrizioni di cui al presente decreto;

c) consente la disattivazione automatica degli identificativi univoci conformemente alle disposizioni dell'art. 5;

d) garantisce il ricevimento e l'archiviazione per via elettronica delle informazioni registrate e inviate al sistema di repertori dagli operatori economici e dagli emittenti di identificativi conformemente alle prescrizioni del presente decreto;

e) garantisce l'archiviazione dei dati per un periodo minimo di cinque anni dal momento in cui i dati sono caricati nel sistema di repertori;

f) consente l'invio automatico di messaggi di stato agli operatori economici e agli Stati membri e alla Commissione se richiesto: ad esempio in caso di buon esito, errori o modifiche in relazione alle attività di segnalazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto;

g) consente la convalida automatica dei messaggi ricevuti dagli operatori economici e il respingimento dei messaggi inesatti o incompleti, in particolare per quanto riguarda le attività di segnalazione relative agli identificativi univoci non registrati o duplicati; il sistema di repertori archivia le informazioni concernenti i messaggi respinti;

h) garantisce lo scambio immediato di messaggi tra tutti i suoi componenti conformemente alle prescrizioni del presente decreto: indipendentemente dalla velocità della connessione internet dell'utente finale, il tempo di risposta complessivo del sistema di repertori per l'invio dei messaggi di conferma, non supera i sessanta secondi;

i) garantisce la disponibilità continua di tutti i componenti e servizi, con un tempo di attività mensile del servizio di almeno il 99,5% e assicura la presenza di sufficienti meccanismi di *back up*;

j) è protetto da procedure e sistemi di sicurezza che concedono l'accesso agli archivi e il trasferimento dei dati ivi contenuti unicamente alle persone autorizzate conformemente al presente decreto;

k) è accessibile da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e il Ministero della salute sono designati quali amministratori nazionali. Agli amministratori nazionali e ai servizi della Commissione sono concessi diritti di accesso che consentono di creare, gestire e revocare i diritti di accesso utente ai repertori nonché di effettuare le operazioni correlate di cui al presente capo mediante un'interfaccia utente grafica di gestione.

L'interfaccia utente grafica di gestione è compatibile con il regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare le pertinenti soluzioni riutilizzabili fornite quali elementi costitutivi nell'ambito del settore telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa. Gli amministratori nazionali sono in grado di concedere a loro volta diritti di accesso ad altri utenti sotto la loro responsabilità;

l) consente agli Stati membri e alla Commissione di trasferire i dati completi o una selezione dei dati archiviati in un repertorio;

m) conserva una registrazione completa («pista di controllo») di tutte le operazioni riguardanti i dati registrati, degli utenti che effettuano tali operazioni, della natura di tali operazioni e della cronologia dell'accesso degli utenti; la pista di controllo è costituita quando i dati sono caricati per la prima volta e, fatte salve eventuali prescrizioni nazionali supplementari, è conservata per un periodo di almeno cinque anni.

2. I dati archiviati nel sistema di repertori sono utilizzati unicamente per le finalità di cui alla direttiva n. 2014/40/UE, al regolamento (CE) n. 2018/574/UE, nonché al presente decreto.

Art. 26.

Repertori primari

1. Ciascun fabbricante e importatore provvede all'istituzione di un registro primario.

A questo fine ciascun fabbricante e importatore conclude un contratto con un fornitore terzo indipendente, in conformità alle prescrizioni contrattuali di cui al regolamento delegato (UE) n. 2018/573 della Commissione. La selezione del soggetto terzo indipendente avviene in conformità alle norme procedurali di cui all'allegato I, parte A.

2. Ciascun repertorio primario contiene esclusivamente le informazioni che si riferiscono ai prodotti del tabacco del fabbricante o dell'importatore che hanno concluso il contratto relativo al repertorio.

3. Ogni volta che il repertorio primario riceve dati sulla base di un'attività di segnalazione o per qualsiasi altro motivo consentito, i dati sono trasmessi al repertorio secondario istantaneamente.

4. Nel trasmettere tutti i dati ricevuti al repertorio secondario, i repertori primari utilizzano il formato di dati e le modalità di scambio dei dati definiti dal repertorio secondario.

5. I repertori primari archiviano i dati conformemente al dizionario di dati comune fornito dal repertorio secondario.

6. Gli Stati membri, la Commissione e i revisori esterni approvati dalla Commissione possono eseguire le operazioni di consultazione di base in relazione a tutti i dati archiviati in un repertorio primario.

Art. 27.

Repertorio secondario

1. È istituito un repertorio secondario che contiene una copia di tutti i dati archiviati nei repertori primari. L'operatore del repertorio secondario è designato tra i fornitori dei repertori primari in conformità alla procedura di cui all'allegato I, parte B.
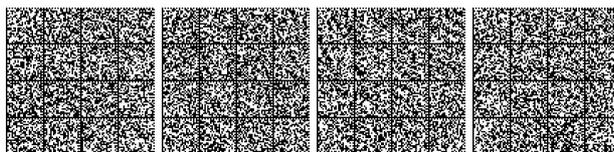
2. Il repertorio secondario prevede interfacce utente grafiche e non grafiche che consentono agli Stati membri e alla Commissione di accedere ai dati conservati nel sistema di repertori e di consultarli utilizzando tutte le funzioni di ricerca comunemente disponibili, in particolare effettuando a distanza le seguenti operazioni:

a) reperimento di informazioni su uno o più identificativi univoci, compreso il confronto e il controllo incrociato di più identificativi univoci e delle relative informazioni, in particolare la loro ubicazione nella catena di approvvigionamento;

b) creazione di elenchi e statistiche, ad esempio su scorte e numeri in entrata e in uscita, in relazione a uno o più elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell'allegato II;

c) identificazione di tutti i prodotti del tabacco segnalati da un operatore economico al sistema, compresi i prodotti dichiarati come richiamati, ritirati, rubati, mancanti o destinati alla distruzione.

3. L'interfaccia utente di cui al punto 2 permette a ciascuno Stato membro e alla Commissione di definire regole individuali per:

a) l'invio di avvisi automatici sulla base di eccezioni e di specifici eventi oggetto di segnalazione, ad esempio brusche fluttuazioni o irregolarità negli scambi, tentativi di introdurre doppioni di identificativi univoci nel sistema, disattivazione di identificativi di cui all'art. 15, comma 4, all'art. 17, comma 4, e all'art. 19, comma 4, o prodotto segnalato dagli operatori economici come rubato o mancante;

b) il ricevimento di relazioni periodiche sulla base di una combinazione degli elementi delle informazioni di segnalazione che figurano come campi di dati nell'allegato II.

4. Gli avvisi automatici e le relazioni periodiche di cui al comma 3 sono trasmessi agli indirizzi di destinazione indicati dagli Stati membri e dalla Commissione, ad esempio indirizzi di posta elettronica e/o indirizzi di protocollo internet (IP) di sistemi esterni utilizzati e gestiti da autorità nazionali o dalla Commissione.

5. Le interfacce utente di cui al comma 2 consentono agli Stati membri e alla Commissione di collegarsi a distanza ai dati archiviati nel sistema di repertori con il *software* analitico di loro scelta.

6. Le interfacce utente di cui al comma 2 sono fornite nelle lingue ufficiali dell'Unione.

7. Il tempo di risposta complessivo del repertorio per una consultazione o per l'attivazione degli avvisi, indipendentemente dalla velocità della connessione internet dell'utente finale, non supera i cinque secondi per i dati archiviati da meno di due anni e i dieci secondi per i dati archiviati da due o più anni, in almeno il 99% di tutte le consultazioni e di tutti gli avvisi previsti ai paragrafi 2 e 3.

8. Il tempo complessivo tra l'arrivo dei dati relativi all'attività di segnalazione e la loro accessibilità attraverso le interfacce grafiche e non grafiche nei repertori primari e nel secondario non supera i sessanta secondi in almeno il 99% di tutte le attività di trasferimento dei dati.

9. Il repertorio consente di ricevere, archiviare e rendere disponibili gli *offline flat file* che permettono di aggiornare i dispositivi di verifica utilizzati per la decodifica in modalità *offline* degli identificativi univoci.

10. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e mantiene un registro delle informazioni ivi trasferite in conformità all'art. 20, comma 3. Un registro delle informazioni archiviate nel registro è mantenuto per tutto il periodo di funzionamento del sistema di tracciabilità.

11. Gli amministratori nazionali e la Commissione mantengono il diritto di stipulare ulteriori accordi sul livello dei servizi con il fornitore del repertorio secondario al fine di concludere con il medesimo contratti per servizi supplementari non previsti dal presente decreto. Il fornitore del repertorio secondario può addebitare tariffe proporzionate per la fornitura di tali servizi aggiuntivi.

12. I servizi di repertori forniti agli Stati membri e alla Commissione a norma del presente articolo sono compatibili con il regolamento (UE) n. 910/2014 e consentono in particolare di utilizzare le soluzioni riutilizzabili fornite, quali elementi costitutivi nell'ambito del settore telecomunicazioni del meccanismo per collegare l'Europa.

Art. 28.

Compiti di coordinamento del fornitore del repertorio secondario

1. Il fornitore del repertorio secondario comunica ai fornitori che gestiscono i repertori primari, agli emittenti di identificativi e agli operatori economici l'elenco delle specifiche prescritte per lo scambio dei dati con il repertorio secondario e il *router*. Tutte le specifiche si basano su *standard* aperti non proprietari. L'elenco di cui al comma 1 è trasmesso entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.

2. Sulla base delle informazioni di cui all'allegato II, il fornitore che gestisce il repertorio secondario definisce un dizionario di dati comune. Il dizionario di dati comune fa riferimento alle etichette dei campi di dati nel formato leggibile dall'uomo. Il dizionario di dati comune è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari entro due mesi dalla data di selezione del fornitore che gestisce il repertorio secondario.

3. Ove necessario per garantire il buon funzionamento del sistema di repertori in conformità alle prescrizioni del presente decreto, il fornitore che gestisce il repertorio secondario aggiorna l'elenco di cui al comma 1 e il dizionario di dati comune di cui al comma 2. Tale aggiornamento è comunicato ai fornitori che gestiscono i repertori primari con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di entrata in produzione dell'aggiornamento nel sistema.

Art. 29.

Router

1. Il fornitore del repertorio secondario istituisce e gestisce un *router*.

2. Lo scambio di dati tra il *router* e i repertori primari e il secondario è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal *router*.

3. Lo scambio di dati tra il *router* e un emittente di identificativi è effettuato utilizzando il formato di dati e le specifiche per lo scambio di dati definiti dal *router*.

4. Gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori inviano le informazioni registrate a norma dell'art. 15 della direttiva n. 2014/40/UE e del presente decreto al *router*, che le trasmette al repertorio primario che fornisce il servizio al fabbricante o all'importatore dei prodotti del tabacco in questione. Una copia di tali dati viene trasferita istantaneamente al sistema del repertorio secondario.
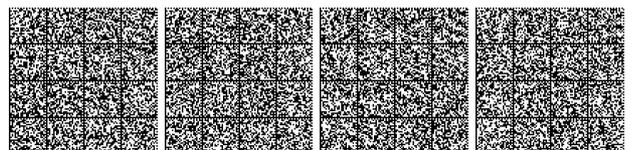
Art. 30.

Costi del sistema di repertori

1. Tutti i costi relativi al sistema di repertori di cui all'art. 24, comma 1, compresi quelli che derivano dalla sua istituzione, dalla gestione e dalla manutenzione, sono a carico dei fabbricanti e degli importatori di prodotti del tabacco. Tali sono equi, ragionevoli e proporzionati:

a) ai servizi prestati e

b) al numero di IU a livello unitario richiesti nell'arco di un determinato periodo di tempo.

2. I fornitori dei repertori primari addebitano i relativi costi dell'istituzione, della gestione e della manutenzione del registro secondario e dei *router* ai fabbricanti e agli importatori di prodotti del tabacco.

Art. 31.

Termine per l'istituzione del sistema di repertori

Il sistema di repertori è istituito e operativo per la fase di prova entro il 20 marzo 2019.

Capo VI

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE

Art. 32.

Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti dei prodotti

1. Per determinare l'effettivo itinerario del trasporto delle confezioni unitarie fabbricate o importate nell'Unione, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:

a) l'applicazione degli IU a livello unitario sulle confezioni unitarie;

b) l'applicazione degli IU a livello aggregato sugli imballaggi aggregati;

c) la spedizione di prodotti del tabacco da un impianto;

d) l'arrivo di prodotti del tabacco a un impianto;

e) il trasbordo.

2. I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punti da 3.1 a 3.5, nel formato ivi indicato, tramite il *router*.

3. In caso di disaggregazione di un imballaggio aggregato contrassegnato a norma dell'art. 10, paragrafo 4, se un operatore economico intende riutilizzare un IU a livello aggregato per un'operazione futura, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.6, nel formato ivi indicato, tramite il *router*.

4. Per le consegne mediante furgone di vendita a più prime rivendite, i fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 3, punto 3.7, nel formato ivi indicato, tramite il *router*.

5. Per la spedizione e il trasbordo di confezioni unitarie o di imballaggi aggregati di prodotti del tabacco con peso totale inferiore a 10 kg destinati a Paesi non membri dell'Unione, per i fabbricanti e importatori con l'impianto di spedizione situato nel territorio dello Stato, va comunque assolto l'obbligo di registrazione di cui al comma 1, lettere da *c)* a *e)*, ancorché sia fornito l'accesso al sistema di tracciabilità e rintracciabilità dell'operatore logistico o postale.

6. Nel caso in cui dopo l'applicazione dell'identificativo univoco i prodotti del tabacco siano distrutti o rubati, gli operatori economici trasmettono tempestivamente una richiesta di disattivazione in conformità all'ambito di applicazione e al formato di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 2, punto 2.3.

7. Le informazioni relative all'evento si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del *router*. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.

Art. 33.

Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni

1. Per consentire di stabilire le informazioni relative alle transazioni di cui all'art. 15, paragrafo 2, lettere *j)* e *k)* della direttiva n. 2014/40/UE, gli operatori economici registrano i seguenti eventi:

a) l'emissione del numero d'ordine;

b) l'emissione della fattura;

c) il ricevimento del pagamento.

2. I fabbricanti e gli importatori trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, al repertorio primario per cui hanno concluso un contratto. Tutti gli altri operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'allegato II, capitolo II, sezione 4, nel formato ivi indicato, tramite il *router*.

3. Il venditore è responsabile della registrazione e della trasmissione delle informazioni di cui al comma 2.

4. Le informazioni di cui al comma 2 si considerano trasmesse correttamente a seguito della conferma positiva da parte del repertorio primario o del *router*. La conferma contiene un codice di richiamo del messaggio che l'operatore economico deve utilizzare se desidera annullare il messaggio originario.

Art. 34.

Tempistiche della trasmissione delle informazioni prescritte

1. Gli operatori economici trasmettono le informazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, all'art. 32, commi 3 e 4, e all'art. 33, comma 1, entro tre ore dal verificarsi dell'evento. Le informazioni di cui all'art. 32 sono trasmesse nell'ordine in cui gli eventi si sono verificati.

2. Ai fini del comma 1, gli eventi di cui all'art. 33 si considerano avvenuti nel momento in cui possono essere associati alle relative confezioni unitarie per la prima volta.

3. Gli operatori economici trasmettono le informazioni relative alla spedizione di prodotti del tabacco da un impianto e al trasbordo di cui all'art. 32, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, entro le ventiquattro ore che precedono il verificarsi dell'evento.

4. In deroga al comma 1, gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, all'art. 32, commi 3 e 4, e all'art. 33, comma 1, entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) essi, o se applicabile il gruppo di imprese a cui appartengono, hanno trattato meno di 120 milioni di IU a livello unitario nell'ambito dell'Unione nel corso dell'anno civile precedente;

b) sono piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

5. Il comma 1 si applica a decorrere dal 20 maggio 2028. Fino a quella data tutti gli operatori economici possono trasmettere le informazioni di cui al comma 1 entro ventiquattro ore dal verificarsi dell'evento.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.

Indipendenza

1. L'emittente di identificativi e i fornitori di servizi di repertori e di dispositivi antimanomissione e, se applicabile, i loro subfornitori sono indipendenti ed esercitano le loro funzioni in modo imparziale.

2. Ai fini del comma 1, per valutare l'indipendenza si utilizzano i seguenti criteri:

a) indipendenza dall'industria del tabacco in termini di forma giuridica, organizzazione e processo decisionale. Viene valutato in particolare che l'impresa o il gruppo di imprese non sia sotto il controllo diretto o indiretto dell'industria del tabacco, anche attraverso quote di minoranza;

b) indipendenza dall'industria del tabacco in termini finanziari, che sarà presunta se, prima di assumere le funzioni, l'impresa o il gruppo di imprese in questione ha ricavato, nel corso degli ultimi due anni civili, meno del 10% del fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco, come può essere determinato sulla base dei conti approvati più recenti. Per ogni anno solare successivo, il fatturato annuo mondiale, al netto dell'IVA e di altre imposte indirette, derivante dalla fornitura di beni e servizi al settore del tabacco non supera il 20%;

c) assenza di conflitti di interessi con l'industria del tabacco delle persone responsabili della direzione dell'impresa o del gruppo di imprese, compresi i membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altra forma di organo di gestione. In particolare, essi:

1) negli ultimi cinque anni non hanno fatto parte di strutture societarie dell'industria del tabacco;

2) agiscono in piena indipendenza da qualsiasi interesse pecuniario o non pecuniario connesso all'industria del tabacco, compreso il possesso di azioni, partecipazioni a programmi pensionistici privati o interesse detenuto dai loro *partner*, coniugi o parenti diretti in linea ascendente o discendente.

3. Qualora l'emittente di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione ricorrano a subfornitori, è loro responsabilità garantire che tali subfornitori rispettino i criteri di indipendenza di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 8, lettera *a)*, gli amministratori nazionali e la Commissione possono esigere dagli emittenti di identificativi, dai fornitori di servizi di repertori e dai fornitori di dispositivi antimanomissione, compresi, se applicabile, i loro subfornitori, la presentazione dei documenti necessari per valutare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Tali documenti possono includere le dichiarazioni annuali di conformità al criterio dell'indipendenza di cui al comma 2. Gli amministratori nazionali e la Commissione possono richiedere che le dichiarazioni annuali comprendano un elenco completo dei servizi forniti all'industria del tabacco durante l'ultimo anno di calendario e dichiarazioni individuali di indipendenza finanziaria dall'industria del tabacco fornite da tutti i membri della dirigenza del fornitore indipendente.

5. Qualsiasi mutamento di circostanze in relazione ai criteri di cui al comma 2, in grado di pregiudicare l'indipendenza degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori), che persista per due anni civili consecutivi sarà comunicato senza indugio agli Stati membri interessati e alla Commissione.

6. Qualora dalle informazioni ottenute in conformità al comma 4, o dalla comunicazione di cui al comma 5, emerga che i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione (compresi, se applicabile, i loro subfornitori) non soddisfano più le prescrizioni di cui al comma 2, entro un ragionevole lasso di tempo e non oltre la fine dell'anno civile successivo all'anno civile in cui le informazioni o la comunicazione sono state ricevu-

te, gli amministratori nazionali e — per quanto riguarda il fornitore del repertorio secondario — la Commissione, adottano tutte le misure necessarie per garantire la conformità ai criteri di cui al comma 2.
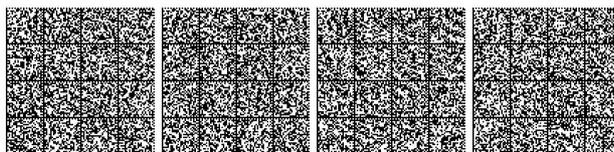
7. L'emittente di identificativi, i fornitori di servizi di repertori e i fornitori di dispositivi antimanomissione informano senza indugio gli Stati membri interessati e la Commissione di eventuali casi di minacce o altri tentativi di esercizio di influenza indebita che possano effettivamente o potenzialmente compromettere la loro indipendenza.

8. Le autorità pubbliche o le imprese di diritto pubblico e i relativi subfornitori sono considerati indipendenti dall'industria del tabacco.

9. La Commissione riesamina periodicamente le procedure che disciplinano la designazione degli emittenti di identificativi, dei fornitori di servizi di repertori e dei fornitori di dispositivi antimanomissione e il controllo della loro conformità ai criteri di indipendenza di cui al comma 2, per valutarne la conformità con le prescrizioni dell'art. 15 della direttiva n. 2014/40/UE e del presente decreto. Le conclusioni del riesame sono pubblicate e costituiscono parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva n. 2014/40/UE prevista all'art. 28 della direttiva stessa.

Art. 36.

Sicurezza e interoperabilità delle comunicazioni e dei dati

1. Tutte le comunicazioni elettroniche previste dal presente decreto sono effettuate utilizzando mezzi sicuri. I protocolli di sicurezza e le norme di connettività applicabili si basano su *standard* aperti non proprietari. Tali *standard* sono stabiliti:

a) dall'emittente di identificativi per le comunicazioni tra l'emittente di identificativi e gli operatori economici che si registrano presso l'emittente di identificativi o richiedono identificativi univoci;

b) dai fornitori di repertori primari per le comunicazioni tra i repertori primari e i fabbricanti o gli importatori;

c) dal fornitore del repertorio secondario per le comunicazioni tra il repertorio secondario e il *router* e:

i) gli emittenti di identificativi;

ii) i repertori primari; e

iii) gli operatori economici che utilizzano il *router*, vale a dire gli operatori economici diversi dai fabbricanti e dagli importatori.

2. I fornitori dei repertori primari e secondario sono responsabili della sicurezza e dell'integrità dei dati archiviati. La portabilità dei dati è garantita in conformità al dizionario dei dati comune di cui all'art. 28.

3. Per tutti i trasferimenti di dati, il mittente è responsabile della completezza dei dati trasferiti. Affinché la parte mittente possa conformarsi a tale obbligo, la parte ricevente conferma il ricevimento dei dati trasferiti aggiungendo un valore di controllo degli effettivi dati trasmessi o qualsiasi altro meccanismo che consenta di convalidare l'integrità della trasmissione, in particolare la sua completezza.

Art. 37.

Disposizione transitoria

1. Le sigarette e il tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2019 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformità all'art. 6 possono essere immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2020. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati ad essere immessi in consumo o a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al capo VI non si applicano.

2. I prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare lavorati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 20 maggio 2024 e non contrassegnati con IU a livello unitario in conformità all'art. 6 possono essere immessi in consumo o rimanere in libera pratica fino al 20 maggio 2026. In relazione ai prodotti del tabacco autorizzati a rimanere in libera pratica, ma non contrassegnati con un IU a livello unitario, gli obblighi di cui al Capo VI non si applicano.

Art. 38.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2019

Il Ministro della salute
GRILLO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TRIA

Il Ministro dello sviluppo economico
DI MAIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2740

———

AVVERTENZA:

Per la consultazione degli allegati è possibile consultare il sito del portale del Ministero della salute: www.salute.gov.it

19A04913

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 9 luglio 2019.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 successive modificazioni ed integrazioni recante le norme in materia di organizzazione delle Università;

Visto il decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339 con il quale è stato emanato lo statuto di Ateneo adeguato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visti i successivi decreti rettorali di modifica dello statuto sopra indicato del 14 giugno 2013, n. 892, del 3 febbraio 2015, n. 425, dell'11 agosto 2016, n. 976, del 4 maggio 2018 rep. n. 292 e del 10 gennaio 2019, n. 45;

Vista la delibera con la quale il Senato accademico, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella seduta del 7 maggio 2019 (del. n. 55/19S), ha approvato la proposta di modifica degli articoli 12, 14, 19, 22, 28, 43, 55 dello statuto;

Vista la nota prot.UniCa n. 157779 del 4 luglio 2019 con la quale il MIUR comunica che nulla osta alla pubblicazione dello statuto così come deliberato dal Senato accademico nella sopra richiamata seduta;

Richiamato l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168 che dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto di Ateneo è modificato così come di seguito riportato. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto emanato con il presente decreto, lo statuto emanato con decreto rettorale n. 45 del 10 gennaio 2019 è da intendersi abrogato.

Cagliari, 9 luglio 2019

Il rettore: DEL ZOMPO

ALLEGATO

STATUTO DI ATENEO

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Finalità istituzionali

1. L'Università degli studi di Cagliari, di seguito denominata «Università» o «Ateneo», è un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, sede primaria di libera ricerca ed alta formazione, luogo di approfondimento, elaborazione del pensiero critico e disseminazione delle conoscenze. L'Università opera combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, economico e sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.

2. L'Università, attraverso l'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, svolge altresì l'assistenza sanitaria funzionale ai compiti istituzionali di didattica e di ricerca che con essi si integra.

3. L'Università persegue le proprie finalità istituzionali, comprese quelle di terza missione, in piena autonomia, in conformità ed in attuazione dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in adesione ai principi della Magna Charta delle Università europee.

4. L'Università opera per il raggiungimento delle proprie finalità con i docenti, i ricercatori, i dirigenti, il personale tecnico amministrativo e gli studenti, nel rispetto dei principi etici di non discriminazione e di pari opportunità. L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona.

Art. 2.
Autonomia

1. L'Università è dotata di autonomia scientifica, didattica, amministrativa, finanziaria ed organizzativa, nell'ambito della normativa vigente e delle previsioni del presente statuto. L'Università opera in modo pluralista e libero da ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.

2. L'Università, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti ed ogni altro provvedimento necessario o utile per l'organizzazione e l'attività delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

Art. 3.
Principi

1. L'Ateneo persegue le proprie finalità istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la propria attività nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, sostenibilità, dematerializzazione, trasparenza e accessibilità delle informazioni e dei processi e di responsabilità verso la collettività.

2. L'attività di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.

3. L'organizzazione delle strutture della didattica e della ricerca avviene nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca e nel rispetto degli studenti e del loro processo formativo.

4. Le modalità di svolgimento dell'attività di ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della libertà di ricerca e delle norme statutarie e regolamentari.

5. Nel rispetto del principio di libertà di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo statuto e i regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attività didattica.

6. L'Università garantisce la partecipazione democratica ai processi decisionali di tutte le componenti universitarie, nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e dalle disposizioni attuative dello stesso.
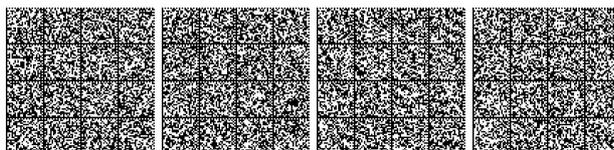
7. L'Università promuove e valorizza la qualità ed il merito, in tutti gli ambiti della propria attività ed a tutti i livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione dei risultati didattici, scientifici e della funzionalità amministrativa.

8. Il rapporto tra l'amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca è definito nel rispetto dei principi dell'equilibrio funzionale e del coordinamento tra le diverse attività.

9. L'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sportive e sociali, anche autogestite, di tutte le componenti universitarie.

10. Per la realizzazione delle finalità istituzionali, allo scopo di garantire un armonico ed equilibrato sviluppo delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca e una più funzionale organizzazione amministrativa e gestionale, l'Università utilizza gli strumenti della programmazione annuale e pluriennale.

Art. 4.
Rapporti con l'esterno

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 3, l'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Università e centri di ricerca, quale strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, di arricchimento e verifica delle conoscenze.

2. L'Università promuove il processo di internazionalizzazione, anche attraverso la mobilità dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione interuniversitaria e la stipula di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti e programmi di studio, di didattica e di ricerca.

3. L'Ateneo concorre a realizzare un sistema universitario regionale competitivo e di qualità, anche in considerazione delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.

4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma della Sardegna e con gli altri enti pubblici e privati a programmi di sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera per rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.

5. Nel conseguimento dei propri fini istituzionali e per promuovere attività formative, di ricerca e di servizio, l'Ateneo può partecipare a società di capitali e ad istituzioni ed enti senza fini di lucro, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 5.
Diritto allo studio

1. L'Università, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e delle leggi in materia di diritto agli studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi di mezzi agevolando, anche con specifiche primalità, gli studenti capaci e meritevoli.

2. L'Università favorisce ed attiva forme di collaborazione con la Regione autonoma della Sardegna, con l'ente regionale per il diritto allo studio universitario e con le altre istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine di potenziare i servizi e gli interventi volti ad assicurare il successo formativo degli studenti e il diritto allo studio. A tal fine l'Università organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

3. L'Università garantisce la piena inclusione delle persone interessate da disabilità favorendo con ogni mezzo e strumento l'accessibilità, la fruizione e la partecipazione alle attività culturali, didattiche, di ricerca e lavorative.

4. L'Università garantisce agli studenti spazi e attrezzature adeguati per favorire la fruizione dell'attività didattica e per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la normativa vigente, nonché per attività di iniziativa studentesca, secondo modalità definite in un apposito regolamento.

Art. 6.
Ricerca scientifica

1. L'Università favorisce l'accesso delle proprie componenti ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove e sostiene la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di enti pubblici o privati e di istituzioni ed enti comunitari, stranieri ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Università promuove e sostiene la ricerca di base quale attività fondante dei propri compiti, individuando specifici finanziamenti.

3. L'Università promuove e riconosce il merito scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.

4. L'Università assicura l'utilizzazione delle infrastrutture e degli apparati tecnici, nonché la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca anche presso centri italiani, comunitari, stranieri ed internazionali, come previsto dalla legislazione vigente.

5. L'Università, nel riconoscere l'importanza della ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinché l'instaurazione e lo svolgimento di tali rapporti siano coerenti e compatibili con i propri fini istituzionali e promuove politiche per il trasferimento tecnologico e la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della ricerca e delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo.

Art. 7.
Istruzione e formazione

1. L'Università provvede a tutti i livelli della formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.

2. (abrogato).

3. L'Università cura l'accrescimento del livello culturale e professionale del proprio personale, anche con appositi corsi di formazione ed aggiornamento.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali oneri a carico dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed educativi di preparazione, perfezionamento ed aggiornamento per studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalità che riterrà più opportune. L'Università può altresì partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio.

5. L'Università stipula a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di formazione e istituisce borse di studio fruibili anche all'estero.

6. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, relative ai corsi di studio, l'Università può stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di diritto privato in conformità alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni.

Art. 8.
Servizi esterni

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali di didattica e di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Università, tramite le proprie strutture, può svolgere attività di servizio e di consulenza a terzi.

2. Sentita la facoltà di medicina e chirurgia e i direttori dei Dipartimenti coinvolti, il rettore può autorizzare l'Azienda ospedaliero universitaria a stipulare apposite convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e ai ricercatori già in organico le attività integrate assistenziali, di didattica e di ricerca che non possono svolgersi all'interno dell'Azienda stessa.

TITOLO II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 9.
Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il Senato accademico;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) il nucleo di valutazione;

f) il direttore generale.

Art. 10.
Rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università a ogni effetto di legge.

2. Il rettore svolge funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività didattiche e scientifiche in collaborazione con gli altri organi di governo.

3. Il rettore è responsabile del perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

4. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso le Università italiane, la durata del suo mandato è pari a sei anni e non è rinnovabile.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:

a) ai professori di ruolo in servizio;

b) ai ricercatori a tempo indeterminato;

c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di cui agli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010, con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria;

d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*;

e) agli studenti eletti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse, nei consigli di facoltà, nei consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al 15% degli aventi diritto al voto di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e *d)* con le relative ponderazioni.

6. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina, per le categorie di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma, le modalità di calcolo dei voti.

7. Le elezioni del rettore sono indette dal professore ordinario decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Nella prima votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere *c) d)* ed *e)* del precedente comma 5. Nel caso in cui nessuno dei candidati raggiunga tale *quorum*, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima votazione ed è eletto colui che abbia raggiunto il maggior numero dei voti espressi, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere *c) d)* ed *e)* del precedente comma 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le modalità di presentazione delle candidature e le procedure elettorali.

8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo, entro quindici giorni dalla cessazione o dall'accoglimento della mozione di sfiducia; le votazioni devono essere espletate entro i successivi sessanta giorni. Fino alla nomina del nuovo rettore, le sue funzioni per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge, compresa la presidenza del Senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono svolte dal professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità di ruolo.

Art. 11.
Competenze e funzioni del rettore

1. Il rettore:

a) convoca e presiede il Senato accademico e il consiglio di amministrazione;

b) propone al Senato accademico, sentita la Commissione etica, una rosa di candidati per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione;

c) presenta per l'approvazione al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al riguardo dal Senato accademico:

c1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, ricerca, reclutamento del personale, servizi agli studenti e terza missione;

c2) il bilancio di previsione e di esercizio coadiuvato dal direttore generale;

c3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

c4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti, e ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

c5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

c6) il conferimento dell'incarico di direttore generale;

c7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c8) i contratti e le convenzioni di interesse per l'Ateneo;

d) nomina, sentito il parere del Senato accademico, il garante degli studenti, i componenti del Comitato unico di garanzia, i componenti della Commissione etica e i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

d1) nomina i componenti del collegio di disciplina e il Presidente del collegio dei revisori dei conti designati dal Senato accademico;

e) nomina il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, designati dal consiglio di amministrazione;

f) propone al Senato accademico la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

g) propone al Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, le modifiche dello statuto;

h) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti;

i) propone al Senato accademico, ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all' esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

j) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non superiori alla censura, per le sanzioni superiori trasmette gli atti al collegio di disciplina;

k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il rettore informa nella prima riunione utile gli organi di governo che sono ad essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.

2. In caso di necessità e comprovata urgenza, il rettore può assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui presieduti, portandoli a ratifica, pena la decadenza, nella riunione immediatamente successiva.

3. Il rettore nomina, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo sostituisce in tutte le sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del prorettore vicario, le funzioni del rettore vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo.

4. Il rettore può nominare tra i professori di ruolo, sentito il Senato accademico, prorettori delegati, cui attribuisce specifiche competenze. Le deleghe decadono in caso di cessazione anticipata dalla carica o in caso di mozione di sfiducia nei confronti del rettore.

Art. 12.
Senato accademico

1. Il Senato accademico è l'organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.

2. Sono attribuite al Senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.

3. Il Senato accademico è presieduto dal rettore ed è costituito, su base elettiva, da ventiquattro componenti, di cui:

a) quindici direttori di Dipartimento;

b) un senatore eletto da ciascuna delle tre macro aree così come disciplinate dall'art. 24-*bis* dello statuto;
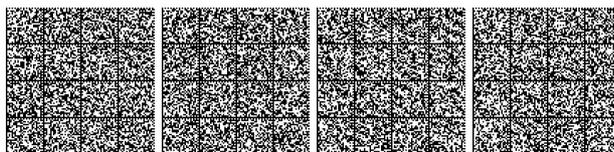
c) il Presidente del consiglio degli studenti e tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;

d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.

4. (abrogato).

5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure elettorali e quelle relative alla cessazione anticipata dalla carica.

6. Alle sedute del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

7. In caso di assenza temporanea del rettore le sedute del Senato accademico sono presiedute dal pro rettore vicario.

Art. 13.
Competenze e funzioni del Senato accademico

1. Il Senato accademico:

a) designa, all'interno della rosa di candidati proposta dal rettore, i componenti del consiglio di amministrazione. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo;

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori, che il rettore presenta al consiglio di amministrazione, su:

b1) i documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di terza missione;

b2) il bilancio di previsione e di esercizio;

b3) il documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

b4) i criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti, e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

b5) i criteri di ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

b6) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine all'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti, facoltà nonché quelli relativi all'offerta formativa annuale ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

b7) le proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) formula le proposte ed esprime i relativi pareri che il rettore presenta al consiglio di amministrazione su:

c1) le proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

c2) i contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo;

c3) i compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti;

c4) il conferimento dell'incarico di direttore generale;

d) esprime parere sulle proposte di nomina formulate dal rettore per: il garante degli studenti; i componenti del Comitato unico di garanzia; i componenti della Commissione etica; i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui è prevista la presenza dell'Ateneo;

d1) designa i componenti del collegio di disciplina e il Presidente del collegio dei revisori dei conti;

e) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, la decadenza dei componenti del consiglio di amministrazione, per gravi inadempimenti ai doveri istituzionali o per protratta impossibilità di funzionamento dell'organo;

f) delibera su proposta del rettore o di almeno 1/3 dei suoi componenti, a maggioranza assoluta, le modifiche dello statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei Dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca, ad eccezione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, di competenza del consiglio di amministrazione, per il quale esprime il parere;

h) può presentare al corpo elettorale avente legittimazione attiva per l'elezione del rettore, una proposta di mozione motivata di sfiducia al rettore, decorsi almeno due anni dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Senato e si intende accolta se votata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;

i) può comminare, su proposta del rettore e ove la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture dell'Ateneo o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;

j) autorizza annualmente, se richiesto, la riduzione dell'impegno didattico del rettore, del prorettore vicario e dei prorettori delegati;

k) delibera, sulle richieste di afferenza su richiesta motivata degli interessati, nei casi di mancato accordo sulle richieste di afferenza deliberate dai consigli di Dipartimento e, in ogni caso, quando le variazioni di afferenza abbiano effetti significativi per la struttura organizzativa dell'Ateneo; le richieste di cambio di afferenza devono comunque essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo;

l) approva i piani triennali di rientro presentati dai Dipartimenti con un numero di docenti superiore di sole due unità rispetto al minimo di legge.

Art. 14.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di governo che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante la programmazione ed il controllo dell'attività amministrativa, economica e patrimoniale.

2. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal rettore che lo presiede;

b) da cinque componenti in rappresentanza del personale di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione del personale tecnico amministrativo, in possesso di esperienza di gestione di organismi universitari e rappresentativi di diverse realtà organizzative e scientifiche dell'Ateneo;

c) da due soggetti esterni all'Ateneo, individuati tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto livello, con attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. I componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere con l'Ateneo né rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con gli altri membri del consiglio e con i membri del Senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti, con il rettore e il direttore generale;

d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo.

I componenti di cui alle lettera *b)* e *c)* sono designati dal Senato accademico, sulla base di una rosa di candidati proposta dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la Commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunità di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.

3. I componenti esterni all'Ateneo non possono aver ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei tre anni accademici precedenti alla designazione, né possono ricoprirle per tutta la durata dell'incarico.

4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla carica, o in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il consiglio di amministrazione è presieduto per tutti gli atti di ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge dal professore ordinario decano per ruolo.

5. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge le funzioni di segretario, coadiuvato nella verbalizzazione dal personale a ciò addetto.

6. In caso di assenza temporanea del rettore le sedute del Senato accademico sono presiedute dal pro rettore vicario.
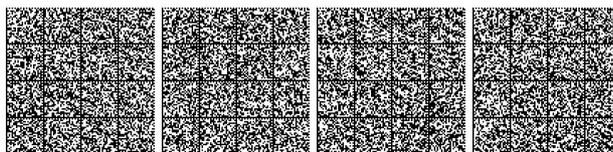
Art. 15.
Competenze e funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;

b) delibera, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sui seguenti documenti presentati dal rettore:

b1) documenti di programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche di indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento del personale, di servizi agli studenti e di rapporti con il territorio;

b2) bilancio di previsione e di esercizio;

b3) documento triennale di programmazione del fabbisogno di personale;

b4) sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti, acquisito il parere del consiglio degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

b5) sui criteri di ripartizione delle risorse tra i Dipartimenti e tra le facoltà, per le rispettive competenze;

b6) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti attinenti l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi di studio, sedi, Dipartimenti, facoltà, nonché sull'articolazione annuale dell'offerta formativa ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

b7) sulle proposte di attivazione delle federazioni e delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

c) delibera, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico:

c1) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche e di ricerca competenti, in ordine alla costituzione, modifica e disattivazione di centri interdipartimentali nazionali ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;

c2) sui contratti e le convenzioni di interesse generale per l'Ateneo e che rientrano nella sua competenza ai sensi dei regolamenti o di quanto deliberato in merito ai limiti di spesa;

c3) sui compensi spettanti ai componenti del collegio dei revisori dei conti proposti dal Senato accademico;

d) conferisce, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico, l'incarico di direttore generale; approva gli indirizzi dell'attività sulla gestione ed organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo. Revoca l'incarico del direttore generale risolvendo conseguentemente il contratto;

e) designa il coordinatore e i componenti del nucleo di valutazione, ad eccezione della componente studentesca;

f) delibera sulla retribuzione del direttore generale e, acquisito il parere del collegio dei revisori dei conti, sulle indennità di carica e sui gettoni di presenza negli organi collegiali;

g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, sulle proposte di modifica dello statuto formulate dal rettore o da almeno 1/3 dei senatori;

h) esprime parere sul codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei Dipartimenti e delle facoltà e dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca;

i) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il parere del Senato accademico;

j) commina in composizione ristretta, senza la rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori le sanzioni disciplinari o archivia il procedimento, nel rispetto del parere vincolante del collegio di disciplina;

k) delibera, nei limiti della programmazione annuale e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei Dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonché sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato.

Art. 16.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile dell'Università.

2. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il collegio è composto da:

a) un magistrato amministrativo o contabile o un avvocato dello Stato, nominato dal rettore su designazione del Senato accademico, che ne assume la Presidenza;

b) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) due componenti, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dal MIUR. Due membri effettivi del collegio devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Il collegio, costituito con decreto rettorale, dura in carica quattro esercizi e scade alla data di convocazione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica e comunque non oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente.

5. L'incarico di componente del collegio dei revisori dei conti è rinnovabile una sola volta e non può essere conferito a personale dipendente dell'Università.

Art. 17.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è organo indipendente di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.

2. Il nucleo è composto da:

a) sette componenti nominati dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, tra persone di elevata qualificazione professionale, di cui:

a1) il coordinatore, scelto tra i professori ordinari o associati in servizio nell'Ateneo;

a2) quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno due individuati tra esperti nel campo della valutazione;

a3) due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo.

b) due studenti eletti dal consiglio degli studenti, con voto limitato ad uno.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie ai compiti e alle funzioni di valutazione previste dalla legge, dal sistema di valutazione nazionale e dallo statuto, nonché ai compiti e alle funzioni assegnate dalle norme vigenti come Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Ateneo.

4. Le norme relative al funzionamento del nucleo sono stabilite con apposito regolamento.

5. L'Università assicura al nucleo autonomia decisionale e strumenti operativi, nonché il diritto di accesso alle informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 18.
Direttore generale

1. Il direttore generale è individuato tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e sentito il Senato accademico. Il direttore generale può nominare un vicedirettore che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso di impedimento o assenza.

3. Il contratto è stipulato per la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile.

4. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione e dal rettore, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Egli esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.
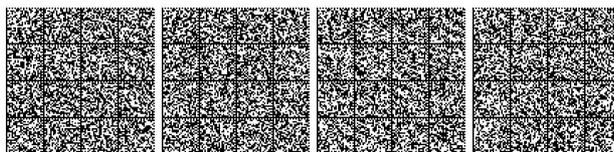
5. Il direttore generale inoltre:

a) cura l'attuazione dei programmi e predispone il relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;

b) partecipa alle sedute degli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione;

e) adotta gli atti idonei a creare un vincolo di *budget*, sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilità.

6. Il direttore generale presenta annualmente al rettore e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo.

7. Il direttore generale può, in assenza del vicedirettore, designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; in assenza di designazione, il direttore generale è sostituito dal dirigente con la maggiore anzianità di servizio in Ateneo.

TITOLO III
ALTRI ORGANISMI DELL'UNIVERSITA'

Art. 18-*bis*
Presidio della qualità di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio della qualità di Ateneo (PQA) è la struttura dell'Ateneo che organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di Assicurazione della qualità (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza e proposta verso gli organi di Governo e di supporto nei confronti dei corsi di studio e dei Dipartimenti per lo sviluppo, l'implementazione ed il monitoraggio del sistema di AQ, in conformità alla normativa vigente ed alle politiche della qualità definite dall'Ateneo.

2. Con apposito regolamento sono definite le regole per il funzionamento e per la nomina del coordinatore e del consiglio del presidio della qualità.

Art. 19.
Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è l'organismo istituito al fine di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si ritengano lesi nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti, anche omissivi, di organi, uffici o singoli soggetti dell'Università di Cagliari.

2. Il Garante è nominato dal rettore, sentito il parere del Senato accademico, tra soggetti esterni all'Ateneo che, per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia di competenza giuridico amministrativa nonché di imparzialità e indipendenza di giudizio.

3. Il Garante degli studenti dura in carica tre anni ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta. Può essere revocato, con provvedimento del rettore, sentito il Senato accademico, a causa di inadempienze, irregolarità o ritardi nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del Garante degli studenti. Le spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

5. Gli organi dell'Ateneo e gli uffici dell'amministrazione universitaria collaborano col Garante degli studenti, garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto della normativa vigente sulla trasparenza degli atti amministrativi e sulla riservatezza delle persone.

6. Il Garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il Senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attività svolta.

Art. 20.
Commissione etica

1. La Commissione etica è un organismo con funzioni consultive, di ricerca e di controllo in merito all'attuazione e al rispetto delle norme del codice etico e delle prassi interpretative.

2. La Commissione è composta da tre membri, preferibilmente esterni all'Università, nominati dal rettore, sentito il parere del Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunità di genere. Il rettore indica il componente che svolge le funzioni di Presidente e nomina un componente supplente per casi di impedimento di uno dei componenti titolari.

3. La Commissione:

a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;

b) segnala al rettore i casi in cui sono state ravvisate violazione del codice etico, per i successivi provvedimenti di competenza;

c) rimette gli atti al rettore qualora ravvisi comportamenti sanzionabili con procedimenti disciplinari;

d) può sottoporre al Senato accademico proposte di revisione o di integrazione del codice etico.

4. Gli atti della Commissione devono essere motivati e l'accesso ad essi deve rispettare le norme vigenti relative agli atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone.

Art. 21.
Comitato per lo sport universitario

1. Il Comitato per lo sport universitario è l'organismo che coordina le attività sportive a vantaggio dei componenti la comunità universitaria.

2. Il Comitato è composto:

a) dal rettore dell'Università, o da un suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;

b) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle altre rappresentanze studentesche, secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'elezione degli studenti, di cui uno sarà designato come rappresentante nel consiglio direttivo del CUS Cagliari;

d) dal direttore generale o da un suo delegato, anche in qualità di segretario.

3. Il Comitato:

a) definisce le regole generali per lo svolgimento dell'attività sportiva, amatoriale ed agonistica, sia in forma individuale che associata;

b) esprime pareri e propone la stipula di convenzioni per la gestione dei servizi e degli impianti sportivi universitari e ne verifica l'attuazione;

c) definisce gli indirizzi di gestione dei servizi, degli impianti e delle attività sportive e i relativi piani di spesa, assicurando la fruibilità dei servizi, degli impianti e delle attrezzature, anche da parte di coloro che non svolgono attività agonistica;

d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed i programmi di edilizia sportiva;

e) redige una relazione annuale sull'attività svolta e la trasmette al consiglio di amministrazione.

4. Il Comitato è costituito con decreto rettorale, e dura in carica un biennio accademico.

Art. 22.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organismo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.

2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo in materia di:

a) attività e servizi didattici;

b) diritto allo studio;

c) attività formative autogestite nel campo della cultura, dello sport e del tempo libero.
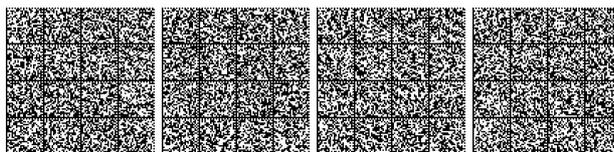
3. Il Consiglio esprime parere obbligatorio su:

a) la determinazione delle contribuzioni a carico degli studenti;

b) le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse all'erogazione di servizi.

4. Qualora le proposte e i pareri del consiglio degli studenti non vengano accolti, le delibere degli organi competenti devono recare specifica motivazione in ordine alle ragioni ostative all'accoglimento.

5. Il consiglio degli studenti può inoltre esprimere parere sui documenti di programmazione e sul bilancio di Ateneo.

6. Il consiglio è composto:

a) dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico;

b) dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione;

c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione;

d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario;

e) dai rappresentanti degli studenti nell'ente regionale per il diritto allo studio universitario;

f) da tre studenti per facoltà, eletti con una sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facoltà tra gli stessi rappresentanti;

g) da un rappresentante per facoltà eletto, con una sola preferenza, dai rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi presenti in ogni consiglio dei Dipartimenti partecipanti alla facoltà tra gli stessi rappresentanti.

7. Almeno due volte all'anno, e comunque quando 1/3 dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il consiglio dura in carica due anni, elegge al proprio interno il Presidente. Il Presidente è componente di diritto del Senato accademico e può eleggere una Giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.

9. L'attività del consiglio è disciplinata da un apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il Senato accademico.

10. L'Università garantisce al consiglio degli Studenti il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti.

Art. 23.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia è l'organismo istituito per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e di verifica nelle materie di sua competenza.

2. Il Comitato è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti dell'amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti. I componenti del Comitato sono nominati dal rettore con proprio decreto, previo parere del Senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

3. Il Comitato è presieduto da un delegato del rettore, i suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in materia di pari opportunità ed adeguata esperienza in materia di *mobbing* e contrasto alle discriminazioni.

4. Il Comitato:

a) opera per superare le condizioni che provocano nell'organizzazione e nella distribuzione del lavoro effetti diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero per il trattamento economico e retributivo;

b) promuove il rispetto delle pari opportunità di genere negli organi dell'Ateneo, nelle cariche accademiche e nei settori professionali;

c) contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità e di benessere organizzativo;

d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.

5. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con apposito regolamento.

Art. 24.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.

2. Il collegio è composto da sette docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, di cui tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, nonché da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, nominati dal rettore su designazione del Senato accademico. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunità di genere con una percentuale almeno del 30%.

3. Svolge funzioni di Presidente il professore ordinario più anziano per ruolo.

4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contraddittorio in condizioni di parità.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 24-*bis*
Consiglio di macro area

1. I consigli di macro area sono organi consultivi e propositivi in materia di didattica e ricerca cui afferiscono tutti i docenti appartenenti alle macro aree CUN individuate dalla normativa vigente.

2. Ogni consiglio elegge al suo interno, secondo modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, un docente di ruolo componente del Senato accademico che rappresenta la macro area all'interno del Senato accademico ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera *b)* e svolge anche le funzioni di coordinatore del consiglio di macro area.

3. Il coordinatore di cui al comma precedente riferisce al consiglio di macro area relativamente al mandato in Senato accademico.

4. Le modalità di funzionamento del consiglio e le competenze e funzioni del coordinatore di macro area, sono definite con apposito regolamento di funzionamento del consiglio di macro area.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 25.
Strutture didattiche e di ricerca

1. L'Università si articola al proprio interno in:

a) Dipartimenti;

b) strutture di raccordo denominate facoltà;

c) corsi di studio;

d) altre strutture previste dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 26.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono le strutture finalizzate ad assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attività di didattica, di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca si affianchino funzioni assistenziali, i Dipartimenti assumono i compiti conseguenti.

2. I Dipartimenti promuovono, coordinano ed organizzano, in collaborazione con le altre strutture universitarie coinvolte, le attività di didattica, di ricerca e di alta formazione *post lauream*, nel rispetto del principio di autonomia, nonché l'internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il sostegno, anche finanziario, allo sviluppo degli scambi e delle iniziative di cooperazione.

3. Ai Dipartimenti afferiscono, di norma, previa richiesta approvata dal consiglio di Dipartimento, i professori ed i ricercatori appartenenti a settori scientifico-disciplinari culturalmente omogenei. Il consiglio di Dipartimento delibera sulle richieste di nuova afferenza. Le richieste
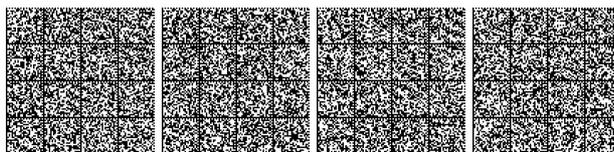
devono essere motivate da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza possa derivare la cessazione del Dipartimento di provenienza o comunque un grave pregiudizio all'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo, gli atti sono rimessi al Senato accademico per le relative determinazioni. L'afferenza viene disposta con decreto del rettore e può essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere del Senato accademico.

4. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario. Al Dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed il personale tecnico amministrativo necessari per il suo funzionamento. Più Dipartimenti possono organizzarsi con strutture amministrative comuni, per affinità disciplinare o per ragioni logistiche.

5. Nell'assegnazione ai Dipartimenti delle risorse finanziarie e di personale, si terrà conto dei risultati conseguiti nell'ambito della ricerca dai professori e dai ricercatori afferenti alla struttura, anche in relazione ai criteri di valutazione stabiliti dall'ANVUR ed alla valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento. L'attribuzione delle risorse di personale terrà inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica, dai corsi di studio ai quali il Dipartimento contribuisce con la propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario.

6. L'istituzione dei nuovi Dipartimenti è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. La proposta, corredata da un progetto scientifico e didattico, dev'essere sottoscritta da un numero di docenti di ruolo e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unità.

7. Qualora il numero di professori e ricercatori afferenti al Dipartimento sia superiore di solo due unità rispetto ai limiti minimi di legge, il Dipartimento deve presentare al Senato accademico per l'approvazione un piano di rientro triennale che preveda le azioni necessarie al mantenimento di una numerosità sufficiente dei docenti. Nel caso di mancata presentazione, mancata approvazione o di mancato rispetto del piano, al termine del triennio, qualora la numerosità dei docenti scenda al di sotto dei limiti di legge, il Dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo di un anno.

8. I Dipartimenti partecipano, in relazione a criteri di affinità disciplinare e per attività formative comuni, a strutture di raccordo denominate facoltà, aventi funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di sostegno gestionale per i Dipartimenti e i corsi di studio.

9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i Dipartimenti possono articolarsi in sezioni di ricerca, costituite con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del consiglio di Dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, e non possono essere assegnatarie di personale tecnico e amministrativo.

Art. 27.
Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il consiglio di Dipartimento;

b) il direttore di Dipartimento;

c) la Giunta di Dipartimento.

Art. 28.
Consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio è composto:

a) dal direttore;

b) dai professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento;

c) da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettera *a)* e *b)*;

d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o interclasse cui fanno riferimento i corsi ai quali il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati nei medesimi corsi di studio per l'anno accademico nel quale si svolgono le elezioni; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione amministrativa è affidata al Dipartimento, nonché dei titolari di assegno di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il Dipartimento, secondo modalità stabilite nel regolamento elettorale di Ateneo.

La componente di cui alla lettera *d)* è pari al 15% dei componenti il consiglio.

2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali centrali e delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

Art. 29.
Competenze e funzioni del consiglio di Dipartimento

1. Il consiglio di Dipartimento:

a) collabora con i consigli di facoltà e i consigli di corso di studio, di classe o interclasse nella definizione delle attività didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo, delibera l'offerta formativa, approva il piano annuale e triennale delle attività di didattica e ricerca, specificando obiettivi, indicatori e *target* di miglioramento, nonché la relazione consuntiva. Definisce i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali di cui il Dipartimento ha la disponibilità;

b) approva la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del Dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico;

c) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, la proposta di istituzione, modifica e soppressione dei corsi di studio, predisponendo i relativi ordinamenti, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e la Commissione paritetica della facoltà interessata, secondo modalità definite nel regolamento didattico;

d) trasmette alle facoltà per il parere, anche congiuntamente ad altri Dipartimenti, la proposta di attivazione di corsi di studio impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di ruolo necessarie per il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse, la proposta di disattivazione di corsi di studio;

e) comunica annualmente ai consigli di facoltà la delibera sull'assegnazione dei compiti didattici ai docenti afferenti al Dipartimento, garantendone l'impiego, nella copertura degli insegnamenti dei corsi, secondo equità, funzionalità e razionalità, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di Ateneo;

f) trasmette alla facoltà la delibera sulla eventuale richiesta di riesame formulata dal consiglio di facoltà ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera *d)*;

g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e del principio del giudizio tra pari, sulle proposte di chiamata dei professori ordinari e associati; le richieste di posti da ricercatore a tempo determinato di tipologia *a)* e *b)* devono essere deliberate in composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati. Delibera, altresì, sul reclutamento di altro personale a supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono trasmesse al rettore e al direttore generale per le relative determinazioni;

h) delibera, con la maggioranza assoluta dei soli docenti di ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai docenti, nonché sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di studio o di ricerca;

i) formula agli organi competenti le richieste di fondi, di locali e di beni strumentali e delibera l'acquisizione di apparecchiature e servizi, nonché l'attivazione di contratti e convenzioni, nei limiti previsti dai regolamenti di Ateneo. Tali competenze possono essere delegate, per oggetti definiti, alla Giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;

j) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il regolamento di funzionamento del Dipartimento da sottoporre all'approvazione definitiva del Senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;
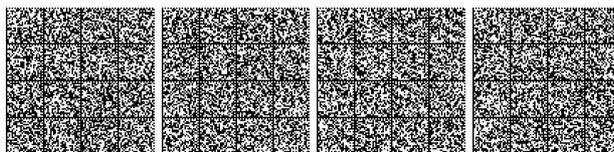
k) esercita ogni altra competenza prevista dalle disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti;

l) può deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la mozione motivata di sfiducia al direttore, decorsi almeno un anno dall'inizio del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al rettore per i provvedimenti di competenza.

Art. 30.
Direttore di Dipartimento

1. Il direttore di Dipartimento è eletto dal consiglio tra i professori ordinari afferenti al Dipartimento. Nel caso di assenza o indisponibilità di un professore ordinario può essere eletto un professore associato.

2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio di Dipartimento. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. (abrogato).

4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, un vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 31.
Competenze e funzioni del direttore di Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno, cura l'esecuzione delle relative delibere. Il direttore è componente di diritto del Senato accademico.

2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) presenta al consiglio, per l'approvazione: il piano annuale e triennale delle attività di ricerca e di didattica, proponendo obiettivi, indicatori e *target* sulla base dei documenti di programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di previsione per la parte di competenza del Dipartimento, coerentemente con il principio del bilancio unico e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei *target*;

b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *i)*;

c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del consiglio, le spese al di sotto del limite stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) propone al consiglio i criteri di utilizzazione delle risorse assegnate al Dipartimento;

e) coordina i servizi tecnici, amministrativi e di supporto alle attività di ricerca e di didattica, gestite dal Dipartimento;

f) formula proposte al consiglio per lo sviluppo dei servizi forniti dal Dipartimento, l'acquisto di beni e attrezzature e la copertura dei relativi costi;

g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.

3. Il direttore esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo, nonché quelle non espressamente attribuite dal regolamento di Dipartimento ad altri organi dipartimentali.

4. In caso di necessità e urgenza, il direttore può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza degli altri organi dipartimentali, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

Art. 32.
Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta:

a) dal direttore di Dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;

b) da un numero di docenti, stabilito dai regolamenti di Dipartimento su proposta del direttore, tra i quali rientrano di diritto i coordinatori di corso di studio, classe o interclasse;

c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari di assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle scuole di specializzazione;

d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.

2. Il consiglio di Dipartimento nomina, su proposta del direttore di Dipartimento, tra i docenti di cui al comma 1, lettera *b)* i rappresentanti del Dipartimento nei consigli di facoltà unitamente ai coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno parte di diritto. Il numero di docenti del Dipartimento nei consigli di facoltà, di cui all'art. 36, comma 1, lettera *c)*, è definito secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 36.

3. Alle riunioni della Giunta partecipa il segretario del Dipartimento, senza diritto di voto e con funzioni di verbalizzazione.

Art. 33.
Competenze e funzioni della Giunta

1. La Giunta:

a) collabora con il direttore nell'espletamento delle sue funzioni;

b) esercita attività istruttoria su tutte le materie di competenza del consiglio;

c) esercita tutte le funzioni ad essa espressamente delegate dal consiglio ed ogni altra funzione assegnata dal regolamento di Dipartimento.

Art. 33-*bis*
Centri interdipartimentali e centri interateneo

1. Due o più consigli di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei rispettivi consigli, possono deliberare, per particolari attività di ricerca e formazione di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interdipartimentali, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo.

2. I centri interdipartimentali hanno autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile e non possono essere assegnatari di personale tecnico e amministrativo.

3. La proposta di costituzione dei centri interdipartimentali e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il Dipartimento di riferimento, previa acquisizione del parere favorevole del Dipartimento medesimo, in relazione agli aspetti amministrativi e contabili. Il Dipartimento di riferimento può essere modificato con richiesta motivata del consiglio del centro interdipartimentale e previa acquisizione del parere favorevole del nuovo Dipartimento di riferimento.

4. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali può prevedere la costituzione del consiglio e l'elezione del direttore. Il consiglio del centro è composto da:

a) il direttore del centro, eletto tra i componenti del consiglio;

b) i docenti che aderiscono al centro.

5. Il consiglio di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può deliberare, per particolari attività di ricerca e formative di durata pluriennale, la proposta di costituzione di centri interateneo, da presentare al consiglio di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La proposta di costituzione dei centri interateneo e il relativo regolamento di funzionamento devono indicare il Dipartimento di riferimento e le altre Università partecipanti. Le proposte di adesione ai centri interateneo devono essere conformi allo statuto e ai regolamenti di Ateneo.

6. I centri interateneo e interdipartimentali sottopongono una relazione triennale all'esame del consiglio di Dipartimento anche ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione dell'attività del centro in relazione al rapporto costi benefici. La relazione è trasmessa al consiglio di amministrazione che, previo parere del Senato accademico, conferma o nega la continuazione dell'attività del centro. La mancata presentazione della relazione può essere causa di scioglimento del centro.
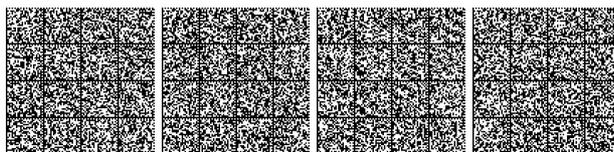
Art. 34.
Facoltà

1. Le facoltà sono le strutture di raccordo tra più Dipartimenti raggruppati per aree scientifico-disciplinari omogenee, definite con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, con funzioni di coordinamento e di sostegno gestionale per i Dipartimenti e i corsi di studio e le scuole di specializzazione, se di competenza, razionalizzazione delle attività didattiche, nonché di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.

2. Nel caso in cui i Dipartimenti afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche e di ricerca, svolgano funzioni assistenziali, la facoltà assume la responsabilità dei compiti conseguenti, secondo modalità concordate con la Regione autonoma della Sardegna, garantendo l'inscindibilità ed il coordinamento delle funzioni di insegnamento e ricerca con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.

3. Le facoltà sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti sull'ordinamento universitario.

4. L'istituzione delle facoltà, nella misura massima di sei, è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. La proposta di istituzione può essere presentata da almeno due Dipartimenti ed è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli.

Art. 35.
Organi delle facoltà

1. Sono organi della facoltà:

a) il consiglio di facoltà;

b) il Presidente del consiglio di facoltà;

c) la Commissione paritetica.

Art. 36.
Consiglio di facoltà

1. Il Consiglio di facoltà è composto:

a) dal Presidente;

b) dai direttori dei Dipartimenti che costituiscono la facoltà o loro delegati;

c) dai rappresentanti dei Dipartimenti di cui alla lettera *b)* e dei Dipartimenti partecipanti ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera *l)* e *m)*. Tali rappresentanti devono far parte della Giunta dei Dipartimenti medesimi. La loro numerosità è definita in rapporto al contributo dei crediti didattici connessi con gli insegnamenti. Tale rapporto è definito, per un triennio, sulla base delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo. Fanno parte di diritto del consiglio di facoltà i coordinatori dei corsi di studio, classe o interclasse eventualmente fino alla concorrenza del numero di consiglieri che rappresentano il Dipartimento, ai sensi dell'art. 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui alla presente lettera *c)* può far parte di un solo consiglio di facoltà; l'eventuale opzione va esercitata entro cinque giorni dalla data della designazione.

d) da una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla facoltà, pari al 15% del numero complessivo dei componenti del consiglio secondo le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.

2. I docenti che non svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i direttori dei Dipartimenti che costituiscono la facoltà. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di Dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio, di classe o interclasse, il neoeletto subentra nel consiglio sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

3. (abrogato).

4. Alle sedute del consiglio di facoltà partecipa, senza diritto di voto, il responsabile della Segreteria di Presidenza che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio.

5. Nel caso in cui i componenti di cui al precedente comma 1, lettera *c)* cessino di appartenere alla Giunta di Dipartimento, o non svolgano più attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà, il Dipartimento provvede alla loro sostituzione sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.

6. Le modalità di variazione della composizione del consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di studio, saranno definite in via regolamentare dal Senato accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al diritto di voto.

Art. 37.
Competenze e funzioni del consiglio di facoltà

1. Il consiglio:

a) coordina la gestione dell'attività didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei Dipartimenti e delle scuole di specializzazione che contribuiscono all'attività didattica della facoltà;

b) esprime, entro il termine massimo di trenta giorni, parere sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio, presentate dai Dipartimenti e le trasmette agli organi competenti;

c) può formulare, a maggioranza assoluta, proposte ai Dipartimenti in ordine all'istituzione, alla modifica, all'attivazione e alla disattivazione dei corsi di studio, nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità;

d) ai fini della razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo della docenza, può esprimere entro il termine massimo di trenta giorni richiesta motivata di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici ai docenti, comunicato dai Dipartimenti ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera *f)*;

e) in coerenza con i documenti di Ateneo definisce, su base annuale, obiettivi, indicatori e *target* di miglioramento per quanto riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e tutorato, e servizi a supporto delle attività didattiche. Nella relazione annuale della Commissione paritetica docenti-studenti della facoltà il quadro di obiettivi, indicatori e *target* viene discusso a consuntivo;

f) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei *target* assegnati;

g) approva la proposta di bilancio per la parte di competenza della facoltà, coerentemente con il principio del bilancio unico.

1-*bis*) Il consiglio di facoltà ha, in caso di disaccordo tra i consigli di Dipartimento e/o dei corsi di studio, classe o interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli organismi coinvolti, una possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso di mancato accordo non assume decisioni autonome, ma trasmette gli atti al Senato accademico per la decisione finale.

2. Il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 38.
Presidente del consiglio di facoltà

1. Il Presidente è eletto tra i professori ordinari che svolgono attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.

2. L'elettorato attivo spetta ai componenti del consiglio di facoltà. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e, nella seconda, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori;

b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e i rapporti con i Dipartimenti ed i corsi di studio o di classe o interclasse;

c) bandisce i contratti per attività di insegnamento necessari per garantire il funzionamento dei corsi, deliberati dai Dipartimenti. La selezione per l'affidamento dei contratti per attività di insegnamento avviene a cura di una commissione nominata dai Dipartimenti, cui afferisce il maggior numero di professori ordinari e associati del settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito l'incarico;

d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature e degli strumenti destinati alle attività formative;
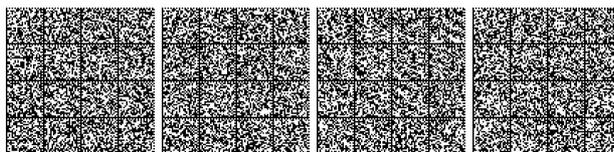
e) in caso di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti amministrativi, di competenza del consiglio di facoltà, portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Presidente designa tra i professori ordinari o associati a tempo pieno, componenti del consiglio di facoltà, un vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza. Il vicepresidente è nominato con decreto del rettore.

Art. 39.
La Giunta di facoltà
(abrogato)

Art. 40.
Commissione paritetica

1. Presso ogni facoltà è istituita una Commissione paritetica composta da docenti e studenti con funzioni di monitoraggio dell'attività di servizio agli studenti, dell'offerta formativa e della qualità della didattica complessiva.

2. La Commissione paritetica è presieduta dal Presidente del consiglio di facoltà o da un suo delegato. La composizione e le regole di funzionamento della Commissione paritetica sono definite con apposito regolamento in modo da assicurare in ogni caso la pariteticità e l'adeguata rappresentatività di tutti i corsi di studio della facoltà.

3. (abrogato).

4. La Commissione paritetica:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti;

b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati derivanti dall'attività di monitoraggio;

c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici.

Art. 41.
Corsi di studio

1. I corsi di studio sono rappresentati, secondo la vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi di laurea, dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.

2. I corsi di studio sono istituiti, attivati, disattivati, modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b6).

Art. 42.
Organi dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Sono organi dei corsi di studio:

a) il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse;

b) il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse.

Art. 43.
Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il consiglio di corso è composto:

a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, di classe o interclasse, nonché dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso corso di studio, di classe o interclasse;

b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso pari al 15% dei componenti il consiglio.

2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di voto, i professori a contratto.

3. Le modalità di partecipazione delle diverse componenti e le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di competenza del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.

4. I corsi di studio dello stesso livello, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, sono di norma raggruppati nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal consiglio di classe. Le classi o i corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico culturale, anche di diverso livello, possono essere retti da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale.

Art. 44.
Competenze e funzioni del consiglio di corso di studio, di classe o interclasse

1. Il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse:

a) in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo propone ai Dipartimenti la programmazione delle attività didattiche, nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di valutazione e accreditamento del sistema universitario e dei parametri di sostenibilità, precisando obiettivi, indicatori e *target* di miglioramento e formula le relative richieste di docenza ai Dipartimenti;

b) predispone i documenti sull'attività didattica previsti dalla normativa vigente;

c) stabilisce i contenuti delle attività didattiche ed in particolare degli insegnamenti, coordinandoli tra loro anche attraverso lo sviluppo di modalità didattiche innovative; promuove e sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della didattica e della qualità, di cui è responsabile;

d) promuove e sostiene, in collaborazione con i Dipartimenti, i rapporti con il territorio, attualizzando i programmi dei corsi e valutandone le ricadute sul territorio;

e) delibera sulle materie attinenti la carriera universitaria dello studente e definisce le politiche per le attività di tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso;

f) può proporre ai Dipartimenti la disattivazione e la modifica dei corsi di studio di competenza;

g) al termine di ogni anno relaziona sul raggiungimento degli obiettivi e dei *target* assegnati;

h) il consiglio esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 45.
Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse

1. Il coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse è eletto dal consiglio di corso tra i professori che svolgono attività didattica nel corso di studio. La votazione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati più votati.

2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 46.
Giunta dei corsi di studio o di classe
(abrogato)

Art. 47.
Corsi di dottorato

1. L'Università istituisce ed organizza, nel rispetto dei parametri di sostenibilità e delle disposizioni normative vigenti, corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca, finalizzati a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e di alta qualificazione. L'Università promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.

2. (abrogato).

3. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o più Dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione e previo parere favorevole del Senato accademico. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre Università, enti di ricerca e imprese e in consorzio con Università ed enti di ricerca pubblici o privati.

4. Sono organi dei corsi di dottorato:

a) il coordinatore;

b) il collegio dei docenti.

La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore del corso di dottorato, nonché le modalità di designazione dei loro componenti, sono disciplinate con apposito regolamento dell'Ateneo. I corsi possono adottare specifici regolamenti per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca.

5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti di gestione e coordinamento amministrativo delle attività comuni.

Art. 48.
Scuole di specializzazione

1. Presso le facoltà, i Dipartimenti e i centri di ricerca, anche interdipartimentali, possono essere istituite scuole di specializzazione finalizzate alla formazione di specialisti in determinate aree culturali e professionali.

2. L'attività di specializzazione, finalizzata al conseguimento del titolo di diploma di specializzazione, rientra tra i compiti istituzionali dell'Università.

3. Le scuole svolgono la loro attività con autonomia didattica ed organizzativa, nei limiti delle disposizioni normative vigenti, del presente statuto e dei regolamenti interni.

4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su proposta di uno o più Dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

5. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio.

6. Il direttore ha la responsabilità amministrativa e gestionale del corso ed è responsabile del funzionamento della scuola. È eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto, in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo e a contratto e dai ricercatori a tempo determinato che svolgono attività didattica nell'ambito della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso.

Art. 49.
Master universitari

1. I *master* di primo e secondo livello sono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.

2. Le modalità di funzionamento dei *master* universitari sono previste, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, in apposito regolamento di Ateneo.

3. La gestione amministrativa ed organizzativa dei master è affidata a quello tra i Dipartimenti proponenti indicato nella proposta di istituzione del *master*.

Art. 50.
Hortus Botanicus Kalaritanus

1. Il centro di servizio denominato Hortus Botanicus Kalaritanus (HBK) è costituito dall'Orto botanico, dalla Banca del Germoplasma della Sardegna (BG-SAR), dal Museo botanico (MBK) e nasce con l'obiettivo di valorizzare la conoscenza e la salvaguardia della diversità vegetale e di fornire e gestire servizi a supporto delle strutture di didattica e di ricerca dell'Università degli studi di Cagliari, oltre che di promuovere attività di servizio a favore del territorio.

2. (abrogato).

3. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono disciplinate da apposito regolamento.

4. (abrogato).

Art. 51.
Musei, collezioni e archivi

1. L'Università promuove la valorizzazione del patrimonio di interesse storico e scientifico presente nei Dipartimenti e raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando finanziamenti e personale, compatibilmente con le proprie disponibilità ed in funzione del valore della struttura e della fruibilità pubblica.

2. L'Università tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione, rappresentata dall'archivio storico, di deposito e corrente, assicurandone la conservazione e predisponendo, per ciascuna fase, gli strumenti atti a garantire la consultazione e l'affidabilità dei documenti, sia in ambiente tradizionale che in ambiente digitale.

3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente articolo, l'Università può stipulare apposite convenzioni con le amministrazioni locali e con enti pubblici e privati.

Art. 52.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo, che comprende le biblioteche e i centri di documentazione dell'Università, ha lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentario, nonché il trattamento e la diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.

2. (abrogato).

3. La disciplina per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo è demandata ad uno specifico regolamento.

Art. 52-*bis*
Centri di servizio di Ateneo

1. Il centro di servizio è la struttura organizzativa istituita con la finalità di promuovere, produrre, erogare e, oppure, gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

2. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia contabile. La gestione amministrativo-contabile dei centri è regolata, nel rispetto delle norme sul bilancio unico, dal regolamento per l'amministrazione, finanza e la contabilità di Ateneo.

3. I centri sono istituiti e disattivati con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta del rettore; la proposta deve indicare, oltre le motivazioni, le strutture e i beni a disposizione del centro e l'eventuale personale da assegnare.

4. Sono organi dei centri di servizio:

a) il direttore;

b) il consiglio del centro.

Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento del centro sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 53.
Consorzi, società e spin-off

1. L'Università, a condizione che non si determinino situazioni di conflitto d'interesse e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, può costituire e partecipare a società o ad altre strutture associative di diritto pubblico e privato per lo svolgimento di attività strumentali alle
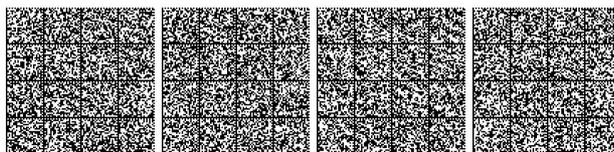
attività didattiche, di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti nei piani di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

2. La delibera di approvazione, di competenza del consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, è condizionata ai seguenti criteri:

a) partecipazione al capitale ed all'attività sociale, rappresentata preferibilmente da apporto di prestazione di opera scientifica o didattica;

b) previsione, nell'atto costitutivo, di clausole di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;

c) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripianamento di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

d) impiego di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo, per finalità istituzionali dell'Università;

e) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative richieste.

3. La partecipazione dell'Università può realizzarsi anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri a carico del comodatario, o prestazione di servizi.

4. Il recesso è disposto con delibera del consiglio di amministrazione.

5. L'Università promuove e partecipa, nel rispetto della normativa vigente, a società dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare i risultati della ricerca. Le condizioni per la costituzione e la partecipazione a dette società sono definite, in conformità alla normativa vigente, con apposito regolamento.

6. L'Università periodicamente verifica l'attualità dell'interesse a confermare la propria permanenza nella compagine societaria o nelle altre strutture associative alle quali partecipa, sotto il duplice aspetto, scientifico-tecnico ed economico-patrimoniale.

7. L'Università promuove e favorisce la costituzione di società denominate *spin-off*, aventi come finalità l'utilizzo, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico di nuovi prodotti che derivino esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca.

8. Le modalità di autorizzazione alla costituzione, valutazione e al recesso dello *spin-off* sono disciplinate con apposito regolamento di Ateneo, le cui norme vincolano le disposizioni statutarie delle società medesime.

Art. 53-*bis*
Azienda ospedaliero universitaria

1. L'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari è l'azienda di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia, di cui all'art. 1, comma 2 del presente statuto.

2. L'azienda è dotata di personalità giuridica ed è dimensionata per consentire l'attività assistenziale integrata con l'attività didattica e di ricerca.

3. L'integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca tra il Servizio sanitario regionale e l'Università, nonché le linee generali della partecipazione dell'Ateneo alla programmazione sanitaria regionale, sono definite e disciplinate nel Protocollo d'intesa, di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e al decreto legislativo n. 517/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, stipulato tra la Regione Sardegna e le Università degli studi di Cagliari e Sassari.

TITOLO VI
NORME COMUNI

Art. 54.
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto:

a) per professori e professori di ruolo si intendono i professori ordinari e associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;

b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui all'art. 1, comma 12, della legge del 4 novembre 2005, n. 230;

c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

d) per docenti di ruolo si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato;

e) per ricercatori si intendono i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

f) per ricercatori a tempo determinato si intendono i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera *a)* e *b)*, della legge n. 240/2010;

g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di specializzazione ed ai corsi di dottorato di ricerca;

h) con l'espressione personale tecnico amministrativo si intende tutto il personale di ruolo, non docente, dipendente dell'Università degli studi di Cagliari di ogni area funzionale e categoria, compresi i dirigenti ed i collaboratori esperti linguistici;

i) con l'espressione personale si intende il personale docente e il personale tecnico amministrativo;

j) con l'espressione CFU si intendono i crediti formativi universitari;

k) per organi di governo si intendono il rettore, il consiglio di amministrazione ed il Senato accademico;

l) (abrogato);

m) per Dipartimento partecipante si intende il Dipartimento il cui corpo docente svolge, almeno nella misura minima prevista dal regolamento elettorale di Ateneo, parte della propria attività didattica nei corsi di studio coordinati dalla facoltà.

Art. 55.
Organi dell'Università e cariche elettive

1. I docenti potranno svolgere le attività relative agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47, comma 4, lettera *a)* e *b)*, solo se in regime di tempo pieno, in possesso di una produzione scientifica ammissibile alla valutazione, ai sensi della normativa vigente, così come meglio disciplinato nel regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime di tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il regime di tempo pieno.

2. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, hanno durata triennale e possono essere rinnovate consecutivamente una sola volta. Ai fini del rinnovo della carica, sono conteggiabili i mandati che si svolgono per un periodo pari o superiore alla metà del triennio del mandato. I mandati delle rappresentanze studentesche sono di durata biennale.

2-*bis*. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli articoli 30, 38, 45 e 47, comma 4, lettera *a)* se non diversamente previsto, le funzioni sono svolte dal decano del consiglio della struttura di riferimento, sino alla nomina del nuovo incaricato.

3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche di cui agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, 45 e 47, comma 4, lettera *a)*, è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
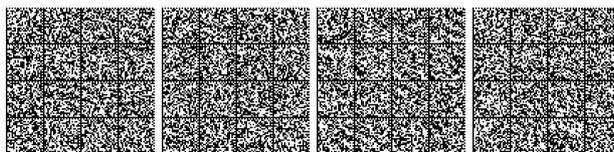
4. L'elettorato passivo per la rappresentanza elettiva degli studenti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel consiglio di facoltà, nel consiglio di corso di studio, classe e interclasse e nella Commissione paritetica, è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione.

5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo sono disposte con decreto rettorale. Qualora alla scadenza naturale del mandato non si proceda al rinnovo della carica o della nomina, l'organo prosegue in regime di *prorogatio* per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni successivi alla scadenza medesima.

Art. 56.
Incompatibilità e decadenze

1. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire il ruolo di Presidente di facoltà e coordinatore di corso di studio, classe o interclasse;

b) essere componenti di altri organi dell'Università;

c) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato, né ricoprire in altre università italiane la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti;

d) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel MIUR e nell'ANVUR;

e) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Università intrattiene rapporti di natura commerciale.

2. I componenti del Senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono d'ufficio.

3. La carica di direttore di Dipartimento è incompatibile con la carica di rettore, ad eccezione di quanto disciplinato dall'art. 10, comma 8, in caso di cessazione anticipata del rettore. La carica di direttore è altresì incompatibile con quella di coordinatore dei corsi di dottorato, componente del nucleo di valutazione, coordinatore e consigliere del presidio della qualità, Presidente del consiglio di facoltà, coordinatore di corsi di studio o di classe e coordinatore del consiglio di macro area. Per la carica di vice direttore di Dipartimento si applicano le medesime incompatibilità previste per il direttore di Dipartimento ad eccezione di quella relativa al coordinatore dei corsi di dottorato e consigliere del presidio della qualità.

4. La carica di Presidente del consiglio di facoltà è incompatibile con quella di rettore, componente del nucleo di valutazione e consigliere del presidio della qualità, di direttore e vicedirettore di Dipartimento, coordinatore di corsi di studio, di classe o interclasse e coordinatore del consiglio di macro area.

Art. 57.
Rappresentanze

1. Negli organi che prevedono più componenti, la mancata designazione di una o più rappresentanze non pregiudica la validità della costituzione dell'organo stesso, se comunque è presente il *quorum* strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nella definizione del numero di rappresentanti previsti nei vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento sarà effettuato per eccesso all'unità superiore.

Art. 58.
Funzionamento organi collegiali e deliberazioni

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono valide se è presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per ragioni d'ufficio e coloro che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai fini del raggiungimento del *quorum* strutturale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Senato accademico devono essere comunque adottate con la partecipazione della maggioranza dei loro componenti.

2. Nelle votazioni per la cui validità è stata richiesta la verifica del numero legale, sono computati i componenti che, prima dell'inizio o nel corso della votazione, abbiano dichiarato di astenersi. Per ragioni di opportunità ed urgenza, che devono essere esplicitate nell'atto di convocazione, il Presidente dell'organo collegiale può proporre delibere per via telematica. Tale modalità di assunzione di delibere non è consentita nelle materie relative alle nomine, alle elezioni, all'approvazione di documenti programmatici e in tutti quei casi in cui è necessaria la presenza fisica in seduta. Nell'atto di convocazione di una seduta telematica deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il quale va esercitato il diritto di voto. Il voto o l'astensione si esprimono attraverso una mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'atto di convocazione e a tutti i convocati. Il mancato invio della mail di risposta viene formalmente rilevato come assenza ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza del termine indicato per l'esercizio del diritto di voto, comunicare ai componenti il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere approvato dall'organo nella riunione immediatamente successiva.

3. Le deliberazioni degli organi collegiali sono adottate a maggioranza semplice, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Al fine della determinazione del *quorum* deliberativo non si computano gli astenuti.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.
Facoltà e Dipartimenti
(abrogato)

Art. 59-*bis*
Norma transitoria

1. Il Senato accademico così come previsto dall'art. 12, sarà costituito a decorrere dal triennio 2018/2021.

2. I centri dipartimentali già istituiti ed attivati all'entrata in vigore del presente statuto saranno trasformati in sezioni di Dipartimento così come disciplinati dall'art. 26, comma 9.

3. La durata del collegio dei revisori dei conti, così come disciplinata dall'art. 16 comma 4, si applica al collegio in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 60.
Centri
(abrogato)

Art. 60-*bis*
Pareri

1. I regolamenti possono prevedere un termine entro il quale un organo dell'Ateneo è chiamato ad esprimere un parere. In tal caso i pareri devono essere resi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. L'organo consultato può rappresentare esigenze istruttorie per una sola volta; tale richiesta determina l'interruzione dei termini ordinari. Trascorso inutilmente tale termine è in facoltà del richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Art. 61.
Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04916

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina n. 964/2019 dell'11 giugno 2019 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Mylan».

Estratto determina n. 1184/2019 del 15 luglio 2019

È rettificata, nei termini che seguono, la determina n. 964/2019 dell'11 giugno 2019 «Autorizzazione all'immissione in commercio e classificazione di medicinali per uso umano ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio e la classificazione del medicinale per uso umano EZETIMIBE e SIMVASTATINA MYLAN:

l'«Art. 4 (stampati) - Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina. È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina» è eliminato;

l'«Art. 5 (tutela brevettuale)» è rinominato: «Art. 4 (tutela brevettuale)»;

è inserito l'«Art. 5 (stampati) - Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo».

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A04881

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dronal»

Con la determina n. aRM - 97/2019 - 4375 del 10 luglio 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: DRONAL;

confezioni e descrizioni:

029054032 - «10 mg compresse» 14 compresse;

029054069 - «70» 2 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054071 - «70» 4 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054083 - «70» 8 compresse in blister AL/AL da 70 mg;

029054095 - «70» 12 compresse in blister AL/AL da 70 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A04897

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril e Idroclorotiazide Alfasigma».

Con la determina n. aRM - 96/2019 - 4375 del 28 giugno 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: ENALAPRIL E IDROCLOROTIAZIDE ALFASIGMA;

confezioni e descrizioni:

043512019 - «20 mg + 12,5 mg compressa» 14 compresse in blister AL/AL;

043512021 - «20 mg + 12,5 mg compressa» 28 compresse in blister AL/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A04898

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Normobren»

Per opportuna conoscenza, si comunica che con la determina n. aRM - 95/2019 - 4375 del 28 giugno 2019 è stata revocata, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sotto indicato:

medicinale: NORMOBREN;

confezione: 027323029;

descrizione: «500 mg compresse» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della sopra citata determina.

19A04899

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dolmen».

Con la determina n. aRM - 94/2019 - 4375 del 28 giugno 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Alfasigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: DOLMEN.

Confezioni e descrizioni:

026910012 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

026910024 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

026910036 - «20 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine;

026910048 - «20 mg supposte» 10 supposte;

026910051 - «20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala di polvere + 1 fiala di solvente da 2 ml;
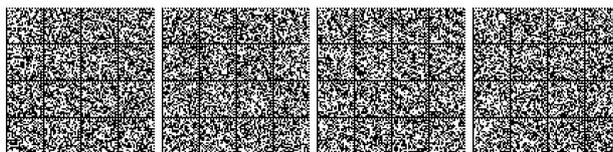
026910063 - «20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 2 fiale di polvere + 2 fiale di solvente da 2 ml;

026910075 - «20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 6 fiale di polvere + 6 fiale di solvente da 2 ml;

026910087 - «40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile intramuscolare» 2 fiale di polvere + 2 fiale di solvente da 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A04900

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetraspan».

Con la determina n. aRM - 92/2019 - 718 del 28 giugno 2019 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della B. Braun Melsungen AG, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TETRASPAN.

Confezioni e descrizioni:

037596032 - «60 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche PP da 250 ml;

037596057 - «60 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche PP da 500 ml;

037596071 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi Polythene da 500 ml;

037596018 - «60 mg/ml soluzione per infusione» 10 flaconi Polythene da 500 ml;

037596095 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche PP da 250 ml;

037596119 - «100 mg/ml soluzione per infusione» 20 sacche PP da 500 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

19A04901

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Raoloz»

Estratto determina AAM/PPA n. 575 del 16 luglio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655), con sede legale e domicilio fiscale in via G. della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (SA).

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/878.

Medicinale: RAOLOZ.

Confezione A.I.C. n. 039896016 - «1 mg compresse rivestite» 28 compresse,

alla società: Epionpharma Srl (codice fiscale 12583111005), con sede legale e domicilio fiscale in via Andrea Doria n. 36 - 95025 Aci Sant'Antonio (CT).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04902

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Destrometorfano Bromidrato Federfarma.Co».

Estratto determina AAM/PPA n. 577 del 16 luglio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FederFARMA.CO distribuzione e servizi in farmacia S.p.a. (codice fiscale 12480880157) con sede legale e domicilio fiscale in via Aldo Moro n. 11 - 20080 Carpiano (MI).

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/735.

Cambio denominazione: N1B/2019/493.

Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO FEDERFARMA.CO

Confezioni:

A.I.C. n. 030261010 - «30 mg/10 ml sciroppo» 1 flacone da 150 ml;

A.I.C. n. 030261034 - «15 mg/15 ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 20 ml,

alla società:

Pharm@idea S.r.l (codice fiscale 03542760172) con sede legale e domicilio fiscale in via del Commercio n. 5 - 25039 Travagliato (BS).

Con variazione della denominazione del medicinale in SOBREPIN TOSSE SEDATIVO.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04903

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Catapresan TTS»

Estratto determina AAM/PPA n. 578 del 16 luglio 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Giovanni Lorenzini n. 8 - 20139 Milano.
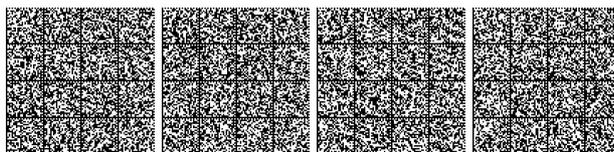
Trasferimento di titolarità: AIN/2019/736.

Medicinale: CATAPRESAN TTS.

Confezioni:

A.I.C. n. 027393014 - «TTS-1 2,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393026 - «TTS-2 5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393038 - «TTS-3 7,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto,

alla società: Laboratoires Lavipharm S.a.s. (codice fiscale FR03377930524) con sede legale e domicilio fiscale in 54-56 Avenue Hoche - 75008 - Parigi (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04904

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reumagil»

Estratto determina AAM/PPA n. 538 del 26 giugno 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Trasferimento di titolarità: AIN/2019/880.

Medicinale: REUMAGIL.

Confezione A.I.C. n. 025262066 - «20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 1 ml,

alla società: Lanova Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 03778700710) con sede legale e domicilio fiscale in via Conca D'Oro n. 212 - 00141 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A04905

Rettifica delle determine AAM/A.I.C. n. 88/2018, n.107/2018, n. 121/2018, n. 133/2018, n. 147/2018 e n. 82/2019 concernenti il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali omeopatici.

Estratto determina A.I.C. n. 126/2019 del 25 giugno 2019

Sono rettificate, nei termini che seguono, le determine AAM/A.I.C., concernenti il rinnovo all'autorizzazione all'immissione in commercio, di seguito riportate:

determina AAM/A.I.C. n. 88/2018 del 9 luglio 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 178 del 2 agosto 2018;

determina AAM/A.I.C. n. 107/2018 del 27 luglio 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 240 del 15 ottobre 2018;

determina AAM/A.I.C. n. 121/2018 del 31 agosto 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 224 del 26 settembre 2018;

determina AAM/A.I.C. n. 133/2018 dell'11 settembre 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 240 del 15 ottobre 2018;

determina AAM/A.I.C. n. 147/2018 del 9 ottobre 2018, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 260 dell'8 novembre 2018;

determina AAM/A.I.C. n. 82/2019 del 4 aprile 2019, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 103 del 4 maggio 2019;

per tutti i medicinali omeopatici inclusi nelle determine sopra indicate, con riferimento al titolare e al produttore, laddove è riportato:

Società O.T.I. Officine Terapie Innovative s.r.l.;

leggasi:

Società O.T.I. s.r.l. Officine Terapie Innovative.

Inoltre, sono da rettificare le seguenti determine:

determina AAM/A.I.C. n. 107/2018 del 27 luglio 2018:

laddove è riportato:

STICTIA PULMONARIA;

leggasi:

STICTA PULMONARIA;

determina AAM/A.I.C. n. 147/2018 del 9 ottobre 2018:

laddove è riportato:

OMEO/2017/12329 - zincum metallicum - A.I.C.: 046439055 - «5 CH Granuli» 1 contenitore multidose in vetro/PP da 12 g (240 granuli) con tappo dispensatore in PS;

OMEO/2017/12329 - zincum metallicum - A.I.C.: 046439067 - «30 CH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/PP da 12 g (240 granuli) con tappo dispensatore in PS;

leggasi:

OMEO/2017/12329 - zincum metallicum - A.I.C.: 046439055 - «5 CH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/SBC da 12 g (240 granuli) con tappo dispensatore in SBC;

OMEO/2017/12329 - zincum metallicum - A.I.C.: 046439067 - «30 CH granuli» 1 contenitore multidose in vetro/SBC da 12 g (240 granuli) con tappo dispensatore in SBC;

determina AAM/A.I.C. n. 82/2019 del 4 aprile 2019:

laddove è riportato:

OMEO/2017/12052 - acidum nitricum - A.I.C.: 046494112 - «18 LM soluzione per mucosa orale» 20 fiale in vetro in soluzione idroalcolica al 30% V/V da 2 ml;

OMEO/2017/12052 - acidum nitricum - A.I.C.: 046494124 - «30 LM soluzione per mucosa orale» 20 fiale in vetro in soluzione idroalcolica al 30% V/V da 2 ml;

leggasi:

OMEO/2017/12052 - acidum nitricum - A.I.C.: 046494112 - «018 LM soluzione per mucosa orale» 20 fiale in vetro in soluzione idroalcolica al 30% V/V da 2 ml;

OMEO/2017/12052 - acidum nitricum - A.I.C.: 046494124 - «030 LM soluzione per mucosa orale» 20 fiale in vetro in soluzione idroalcolica al 30% V/V da 2 ml.

Titolare A.I.C.: O.T.I. s.r.l. Officine Terapie Innovative.

Disposizioni finali

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A04906

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Approvazione del conto finanziario per l'anno 2018

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno 21 del mese di giugno alle ore 9,30 si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2018.

Sono presenti:

signor professor Maurizio Leo - vicepresidente;

signor professor Michele Papa - componente;

signor professor Salvatore Sica - componente;

signor professor Marcello Maggiolo - componente;

signor Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg - componente;

signor Consigliere di Stato Oberdan Forlenza - componente;

signor Presidente di sezione del Consiglio di Stato Gianpiero Paolo Cirillo - componente;

signor Consigliere di Stato Giuseppe Castiglia - componente;

signor Consigliere di tribunale amministrativo regionale Giampiero Lo Presti - componente;

signor Consigliere di tribunale amministrativo regionale Salvatore Mezzacapo - componente;

signora Consigliere di tribunale amministrativo regionale Silvana Bini - componente;

signor Consigliere di tribunale amministrativo regionale Savio Picone - componente;

signor Consigliere di tribunale amministrativo regionale Michele Buonauro - componente;

signor primo referendario di tribunale amministrativo regionale Francesco Elefante - componente.

Sono presenti il Consigliere di tribunale amministrativo regionale Daniele Dongiovanni, Segretario del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e il primo referendario Cesira Casalanguida, magistrato addetto all'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza.

Sono presenti, inoltre, i Consiglieri di Stato Luigi Tarantino e Leonardo Spagnoletti, il primo referendario Giovanni Ricchiuto e il Consigliere di tribunale amministrativo regionale Maria Barbara Cavallo, componenti supplenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, debitamente convocati.

È assente giustificato il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi.

Sono presenti, altresì, il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Gabriele Carlotti, Segretario generale della giustizia amministrativa, il Consigliere di Stato Giulia Ferrari, Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Consigliere di tribunale amministrativo regionale Roberto Pupilella, Segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.

È presente il dott. Gianfranco Vastarella, dirigente dell'Ufficio servizi del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

(*Omissis*).

Sull'undicesimo punto della seduta pubblica (Approvazione conto finanziario anno 2018) il cons. Picone riferisce che in sede di Commissione sono stati ascoltati il Segretario generale, pres. Carlotti, e i dirigenti dell'Ufficio bilancio della giustizia amministrativa e che i dati emersi sono quelli in atti riportati. Evidenzia che si è raggiunto un risultato finale positivo, con un avanzo effettivo disponibile pari a 126.885.000 euro e che nella relazione è contenuta l'illustrazione analitica dell'andamento della spesa nell'esercizio 2018 su alcuni capitoli in particolare.

Il cons. Forlenza, non avendo ricevuto chiarimenti in relazione alle spese del 2018 per il settore dell'informatica, preannuncia il proprio voto contrario.

Il prof. Sica manifesta la propria astensione, essendo suo costume non approvare conti di esercizi anteriori a quelli in cui ha personalmente operato.

Il cons. Picone, confermata la legittimità di eventuali posizioni in dissenso in tema di bilancio, invita i colleghi, trattandosi di materia prettamente tecnica, a partecipare ai lavori della Commissione per formulare eventuali richieste di chiarimento o sollevare obiezioni e rilievi.

Il cons. Forlenza evidenzia di essere personalmente lungamente intervenuto, nel momento in cui il *plenum* ha trattato del problema delle variazioni di bilancio sull'informatica, censurando il forte aumento di spesa che si stava registrando e chiedendo chiarimenti su specifici punti, che dichiara di non aver mai ricevuto. Sottolinea, dunque, che non si tratta di omessa partecipazione ai lavori della Commissione, ma, al contrario, di una sua piena attenzione alle problematiche in esame, al punto di mancata risposta a domande che sono state poste e della conseguente impossibilità di approvare un conto consuntivo in relazione alle cui spese non sono state fornite le delucidazioni necessarie. Ribadisce il proprio voto contrario.

Il pres. Leo pone in votazione, a scrutinio palese, l'approvazione del conto finanziario 2018.

Esito della votazione:

favorevoli: 10 (Castriota Scanderbeg, Castiglia, Lo Presti, Bini, Picone, Leo, Papa, Maggiolo, Elefante, Mezzacapo);

contrari: 1 (Forlenza);

astenuti: 3 (Cirillo, Sica, Buonauro);

votanti: 14.

Il Consiglio, visto l'esito della votazione, approva.

Letto e approvato.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare, il pres. Leo alle ore 13,50, dichiara chiusa la seduta.

Roma, 21 giugno 2019

Il Presidente: LEO

Il Segretario: DONGIOVANNI - CASALANGUIDA

Approvato nella seduta del 5 luglio 2019
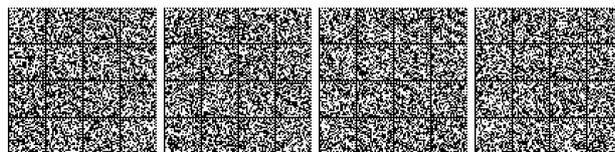
ALLEGATO

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO E RAGIONERIA

Relazione illustrativa al conto finanziario dell'anno 2018

Premessa.

Il conto finanziario 2018 del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 7 e seguenti del Regolamento di autonomia finanziaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa approvato con decreto del 6 febbraio 2012 e successive modificazioni, illustra a consuntivo i dati della gestione del bilancio di previsione approvato con delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa del 15 dicembre 2017.

Lo schema del conto finanziario 2018, così come già recepito dal bilancio preventivo, è stato articolato in conformità delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 91/2011 e da quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2012. A seguito delle citate disposizioni nel bilancio dello Stato le risorse destinate alla G.A. sono individuate con la Missione 6 «Giustizia» in ragione della funzione principale della G.A. definita in base allo scopo istituzionale individuato dalla legge, e la Missione 32 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» che tiene conto dei servizi volti a garantire lo svolgimento di attività strumentali a supporto dell'amministrazione. Il conto consuntivo della G.A., così come riportato nel bilancio preventivo, alla Missione 6 collega il Programma 3 - Giustizia di primo grado - e il Programma 2 - Giustizia di secondo grado e funzioni consultive, mentre alla Missione 32 il Programma 2 - indirizzo politico - e il Programma 3 - servizi e affari generali della G.A.

In coerenza con i principi riformatori della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, permane l'articolazione per centri di responsabilità che coincidono con le sottoelencate strutture organizzative:

1) CdR 1 - Segretario generale a cui è affidata anche la gestione degli uffici di supporto all'attività di indirizzo politico;

2) CdR 2 - Segretario delegato dei tribunali amministrativi regionali;

3) CdR 3 - Segretario delegato del Consiglio di Stato.

A ciascun centro di responsabilità sono affidate le risorse finalizzate alla realizzazione di ogni programma con l'obiettivo primario di rendere diretta la relazione tra risorse stanziate ed azioni perseguite.

Il prospetto espone per le entrate e per le spese il complesso delle previsioni iniziali e delle variazioni intercorse durante l'esercizio finanziario che hanno determinato le previsioni definitive 2018, nonché le entrate accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese impegnate, pagate e rimaste da pagare per l'esercizio di riferimento. Inoltre, con evidenze separate, la gestione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti.

RISULTANZE GESTIONALI.

Si procede ad analizzare le più significative risultanze contabili esposte nel conto finanziario 2018 elaborato da questo ufficio centrale di bilancio e ragioneria ai sensi del citato art. 7 del Regolamento di autonomia finanziaria.

ENTRATE.

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 2170 «Somma da assegnare al Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali» lo stanziamento iniziale complessivo, ricomprendente sia le somme per spese di natura obbligatoria sia quelle per il funzionamento della giustizia amministrativa, risulta quantificato dalla legge di bilancio 2018 in euro 167.583.730,00, somma che al termine dell'esercizio finanziario risulta, per pari importo, accertata e riscossa.

I proventi disposti dal MEF sul capitolo 2170 confluiscono sui corrispondenti capitoli del bilancio della G.A.: capitolo 1101 denominato «fondi provenienti dal bilancio dello Stato e per versamento ex art. 61, comma 9, legge 6 agosto 2008 n. 133» e capitolo 1103 denominato «legge finanziaria 2006 e 2007 - art. 1 legge 4 agosto 2006 n. 248 - contributo unificato».

Nell'ambito del bilancio della giustizia amministrativa le entrate, classificate in categorie in base alla loro provenienza e preventivate sulla base della legge di bilancio triennio 2017-2019, quantificate in euro 298.536.777,00 di cui; euro 169.740.945,00 provenienti dal disegno di legge di bilancio ed euro 33.000.000,00 a titolo di contributo unificato, hanno avuto una variazione pari ad euro 23.029.153,90 con una previsione definitiva di euro 321.565.930,90.

La variazione di bilancio, proposta dal Segretario generale della G.A. in data 3 settembre 2018 si è resa necessaria, in fase di assestamento, a seguito dell'emanazione della legge di bilancio dello Stato 2018 (legge 205/2017) che ha ridotto lo stanziamento iniziale di euro - 2.157.215,00 portandolo ad euro 167.583.730,00 e dall'esatta determinazione dell'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione finanziaria dell'esercizio 2017 pari ad euro 134.309.740,96.

L'avanzo di amministrazione 2017 è stato destinato quanto ad euro 33.000.000,00 alla copertura della quota del contributo unificato - art. 37 legge 98/2011 - e quanto ad euro 77.708.609,00 quale quota prevista come avanzo di amministrazione esercizio 2017. Conseguentemente la rimanente somma di euro 23.601.131,96 detratta di euro 2.157.215,00 e aggiunta della somma di euro 1.585.236,94 (impegni perenti maturati al 31 dicembre 2017) ha formato oggetto di variazione di bilancio in sede di assestamento al bilancio preventivo 2018.

Le entrate provenienti dal bilancio dello Stato hanno avuto una previsione definitiva di euro 200.633.730,00 e sono state accertate somme per euro 181.148.896,00; di cui euro 13.565.166,00 a titolo di contributo unificato. In particolare quest'ultimo importo è costituito:

quanto ad euro 8.003.254,00 quale somma riguardante la quota afferente al maggior introito (ex art. 1 comma 309 della legge 311/2004) relativa al periodo ott. 2017-nov. 2018 - DMT 253150/2018;

quanto ad euro 5.561.912,00 quale somma corrispondente al 25% della quota assegnata ai sensi dell'art. 37, commi 10, 11-*bis* e 13 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 - periodo novembre 2016 ottobre 2017- DMT 246129/2018.

Rimane ancora da riscuotere la restante quota corrispondente al 75% di quanto assegnato ai sensi dell'art. 37, commi 10, 11-*bis* e 13 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 - periodo novembre 2016 ottobre 2017.

Per quanto concerne le entrate in conto residui 2017 risulta tutta riscossa la somma di euro 44.058.881,89 costituita:

quanto ad euro 12.764.486,18 quale somma derivante dalla legge di bilancio 2017;

quanto ad euro 22.676.950,00 quale somma relativa dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3628 del 10 ottobre 2017 art. 37 comma 10-11-*bis* e 13 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (contributo unificato periodo nov. 2015-ott. 2016) DMT 203776/2017;

quanto ad euro 8.265.726,00 quale somma inerente il contributo unificato art. 1 comma 309 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (periodo nov. 2016-ott. 2017) DMT 210631/2017.
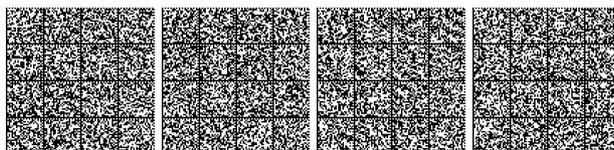
Le «entrate eventuali e diverse» preventivate in euro 905.000,00 sono così distinte:

euro 55.000,00 - capitolo 1201 - somme inerenti il fondo perequativo e previdenziale del personale di magistratura (ex art. 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137) sono state accertate per euro 69.679,83 e riscosse per euro 25.408,74;

euro 850.000,00 - capitolo 1202 - somme provenienti sia dai versamenti che il Consiglio della giustizia amministrativa della Regione Siciliana effettua per il collocamento fuori ruolo di tre Consiglieri di Stato, sia da rimborsi dovuti dagli enti ove prestano servizio in posizione di comando alcune unità della giustizia amministrativa, nonché da rimborsi per patrocinio legale e da alcuni contratti attivi. Dette somme sono state accertate per euro 925.249,60 e riscosse per euro 801.932,48. Pertanto, il totale complessivo delle «entrate eventuali e diverse» accertate ammonta ad euro 994.929,43 le riscosse ammontano ad euro 827.341,22 quelle da riscuotere sono di euro 167.588,21.

SPESE.

Competenza.

Le previsioni iniziali di spesa, nonché quelle definitive, sono complessivamente pari a quelle relative all'entrata per il principio del pareggio del bilancio.

Spese correnti.

Nell'ambito delle spese correnti (personale, informatica e beni e servizi), le spese di personale (di magistratura ed amministrativo), che, a riconferma degli altri esercizi passati sono prevalenti rispetto alle altre voci di spesa così come si può osservare dal grafico allegato All. *f)*, per l'esercizio 2018, sono state preventivate per euro 184.581.961,00 - in aumento dell'1,14% rispetto all'esercizio 2017.

In sede di assestamento le spese del personale sono state elevate ad euro 188.798.130,07. A termine di esercizio si è verificata un'economia di euro 28.415.382,24.

I capitoli che hanno realizzato una maggiore economia sono:

il capitolo 1253 «stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. al netto dell'IRAP e oneri sociali a carico dell'amministrazione» per euro 16.723.592,84 ed il capitolo 1269 «oneri sociali a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti» per euro 6.764.100,80. Tale economia si giustifica dal fatto che la G.A. apposta per ogni esercizio sul capitolo 1253 somme, fino al completo esaurimento delle stesse, già trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze, derivanti dal decreto-legge 98/2011 art. 37 comma 11-*bis*, attinenti all'assunzione del personale di magistratura.

A consuntivo 2018 le spese di personale, ricadenti esclusivamente nell'ambito del CdR1, hanno avuto una previsione definitiva di euro 188.798.130,07 mentre le somme impegnate sono state di euro 160.382.747,83.

Le somme impegnate per spese di informatica pari ad euro 7.222.790,24 sono state maggiori rispetto agli ultimi due esercizi: euro 6.580.668,14 per l'esercizio 2017 ed euro 5.318.183,75 per l'esercizio 2016. L'incremento di spesa è stato determinato dal processo amministrativo telematico il cui avvio, avvenuto a gennaio 2017, ha comportato ulteriori costi rispetto a quelli preventivati.

In particolare in sede di assestamento sono state previste le seguenti attività:

implementazione di nuove funzionalità SIGA (come ad esempio le Istanze *ante causam* e il Regolamento di competenza);

progettazione e messa in esercizio del sito di Disaster Recovery, e progettazione di un nuovo datacenter finalizzato a garantire la Business Continuity del sistema informativo della G.A.;

progettazione e messa in esercizio del nuovo sito Web istituzionale, realizzato nel pieno rispetto delle direttive AgID, cloud based e realizzato ricorrendo in maniera pressoché esclusiva a prodotti di mercato basati sul paradigma open-source.

A conclusione dell'esercizio sui capitoli relativi alle spese informatiche di parte corrente si è realizzata un'economia di euro 1.270.052,76.

Le spese per beni e servizi, preventivate pari ad euro 32.714.310,71, in misura minore rispetto al bilancio assestato 2017, hanno registrato un'economia di euro 6.892.499,25.

La G.A. continua il suo percorso di risparmio. In particolare tutti i canoni di affitto inerenti i nuovi contratti di locazione sono stati ridotti del 15%, in adesione di quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del decreto-legge n. 66/2014 convertito in legge 89/2014. Inoltre un ulteriore risparmio si è realizzato a seguito dell'avviata attuazione dei piani di razionalizzazione ex art. 2, comma 222-*quater* della legge 191/2009 e dal differimento agli esercizi futuri degli interventi di riqualificazione dell'ex Convento S.Stefano-Venezia.

Le somme impegnate sul C.d.R. 1 - cap. 1274 e sul C.d.R. 2 - cap. 2296 - «Fitti locali ed oneri accessori» sono state rispettivamente di euro 4.521.116,00 e di euro 11.216.780,41. Sul capitolo 2296 si è realizzata un'economia di euro 283.219,59.

Si sono, inoltre, ridotte anche le spese per l'esercizio di mezzi di trasporto e buoni taxi, in linea con quanto già avvenuto nel corso degli esercizi precedenti.

Nell'ambito del CdR 1 le somme preventivate per beni e servizi sono state di euro 8.277.628,06, quelle impegnate di euro 7.884.292,02 (95% dello stanziamento).

Nell'ambito del CdR 2 le somme preventivate per beni e servizi sono state di euro 22.833.550,31, quelle impegnate di euro 16.588.375,43 (78% dello stanziato).

Nel CdR 3 le somme preventivate per beni e servizi sono state di euro 1.603.132,34, quelle impegnate di euro 1.349.144,01 (84% dello stanziato).

Per quanto concerne gli oneri comuni sul capitolo 1285 «Versamenti all'erario, alle amministrazioni pubbliche e ad altri soggetti estranei all'amministrazione» sono state versate somme per euro 412.644,42 in ragione del versamento del risparmio conseguito nell'anno 2018 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (contenimento della spesa per consumi intermedi). Sono state, inoltre, versate in conto residui somme per euro 1.146,09 per i risparmi da superamento del tetto retributivo del 2017 (art. 23-*ter* del decreto-legge 201/2011), ad integrazione della somma già versata nel 2017 (304.922,24 + 1.146,09). In sede di previsione iniziale sono state inoltre allocate sul capitolo 1285 somme per euro 51.850.000,00 rivolte all'acquisto di immobili da destinare al patrimonio del Demanio. Tale somma è rimasta inutilizzata in quanto nell'esercizio 2018 non è stato possibile concludere le procedure per la selezione degli immobili.

Le spese in conto capitale sono state tutte ridotte rispetto al 2017 ad eccezione della quota di risorse destinata alle spese in conto capitale per l'informatica cap 4250 «spese per l'installazione e lo sviluppo del sistema informativo» dove a fronte di una previsione definitiva di euro 2.002.691,00 sono stati conservati fondi per euro 1.672.233,68.

Possiamo concludere affermando che per l'esercizio 2018 a fronte di previsioni finali di spesa di euro 321.565.930,90 sono stati assunti impegni pari ad euro 196.959.327,95 ed effettuati pagamenti per euro 145.052.975,99. Si determina, pertanto, un totale di residui passivi di competenza pari ad euro 51.906.351,96.

La tabella sottostante rappresenta l'andamento dello stanziato ed impegnato nell'ultimo triennio per ciascuno dei tre centri di responsabilità.
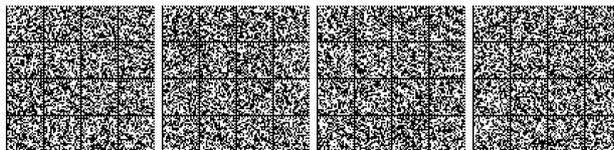
	stanziamento 2016	Impegnato 2016	stanziamento 2017	Impegnato 2017	stanziamento 2018	Impegnato 2018
CDR1 SEGRETARIATO GENERALE	210.867.301,89	162.636.665,19	313.335.205,40	189.742.033,19	296.248.748,25	178.492.449,42
CDR2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	21.915.020,11	17.703.239,90	27.252.862,06	18.491.612,12	23.533.550,31	17.086.142,91
CDR3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO	1.982.104,48	1.759.888,89	1.703.920,00	1.064.549,42	1.783.632,34	1.380.735,62
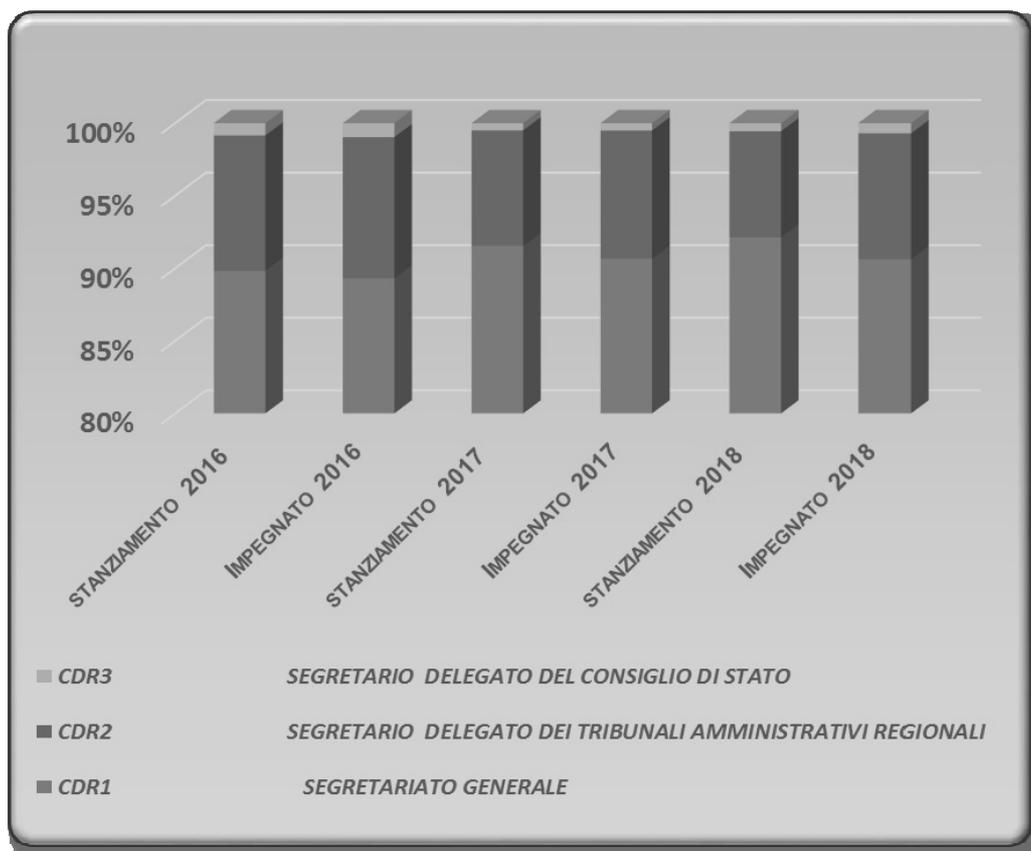
La capacità complessiva di spesa per l'esercizio 2018, cioè il rapporto tra l'ammontare complessivo degli impegni assunti e il totale degli stanziamenti definitivi si attesta intorno al 61%, mentre l'indice di realizzazione finanziaria, ovvero il rapporto tra le risorse effettivamente erogate e la massa impegnata (comprensive degli oneri comuni) è pari al 74%.

Residui.
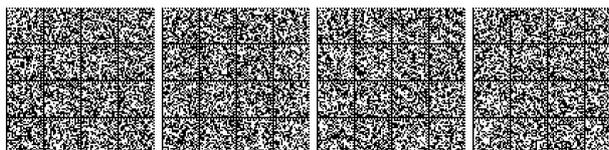
L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a seguito della disciplina in materia di residui passivi introdotta dal decreto legislativo n. 93 del 12 maggio 2016, ha invitato i responsabili dei diversi centri di spesa ad eseguire un'attenta analisi dei residui passivi.

Il controllo ha comportato la conservazione nelle scritture contabili delle somme individuate come debiti certi e la cancellazione automatica nel SIRGS di quelle non più supportate dalle originarie obbligazioni giuridiche per l'importo di euro 7.957.730,45. Sul totale dei residui passivi al 31 dicembre 2017 di euro 105.645.771,00 sono stati effettuati pagamenti in conto residui nel corso del 2018 per euro 84.471.024,69 e disimpegni per euro 7.957.730,45.

Pertanto sono state rinviate all'esercizio 2019 come somme rimaste da pagare euro 13.217.015,86.

Aggiungendo ad euro 13.217.015,86 l'importo dei residui provenienti dalla competenza dell'anno pari ad euro 51.906.351,96 si ha una somma di euro 65.123.367,82 che rappresenta la situazione complessiva dei residui passivi al 31 dicembre 2018. Allegato e1).

GESTIONE DI COMPETENZA.

La gestione dei flussi finanziari dell'anno 2018 rileva un avanzo di competenza pari ad euro 119.494.238,44 così come di seguito rappresentato:

Entrate di competenza accertate	182.143.825,43
Uscite di competenza impegnate	196.959.327,95
Differenza	- 14.815.502,52
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017	134.309.740,96
Avanzo di competenza	119.494.238,44

Si precisa che aggiungendo a tale importo le economie in conto residui di euro 7.957.730,45 e detraendo i residui perenti al 31 dicembre 2018 di euro 566.011,07 si ottiene un avanzo effettivo di competenza di euro 126.885.957,82. Allegato e).

Avanzo di competenza	119.494.238,44
Economie in conto residui	+ 7.957.730,45
Residui passivi perenti al 31 dicembre 2018	- 566.011,07
Avanzo effettivo di competenza	126.885.957,82

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DI CASSA.

Dalla situazione amministrativa emerge un avanzo di amministrazione di euro 150.191.997,37, come riportato nel prospetto allegato b.

È da evidenziare che l'avanzo di amministrazione di euro 150.191.997,37 deve essere rettificato dai residui perenti 2018 di euro 566.011,07, dai residui perenti degli anni precedenti pari ad euro 22.740.028,48, per cui l'avanzo effettivo disponibile risulta essere di euro 126.885.957,82.

Infine la consistenza di cassa al 31 dicembre 2018 risulta commisurata in euro 201.582.610,98. Allegato *b)*.

Per quanto concerne la gestione patrimoniale a termine esercizio si rilevano variazioni in aumento ed in diminuzione per complessivi euro 54.222,94 portando il valore complessivo della consistenza dei beni ad euro 4.487.926,64. Nel corso dell'esercizio sono state registrate variazioni nell'attivo di euro 966.608,17 per acquisti di beni mobili e macchinari e di euro 37.697,987 per libri e pubblicazioni mentre in diminuzioni le variazioni sono state complessivamente pari ad euro 1.058.529,09.

In ordine alle disposizioni intervenute in materia di tempestività dei pagamenti, introdotte dall'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, modificato dall'art. 8 del decreto-legge del 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge del 23 giugno 2014 n. 89, a seguito delle quali è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 settembre 2014 recante dettagliate indicazioni sulle modalità di pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti, questa amministrazione provvede prima trimestralmente e successivamente al termine dell'esercizio alla pubblicazione dell'indicatore in questione.

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 2018 si può affermare che l'amministrazione non ha fatto registrare ritardi nei pagamenti che sono stati tutti effettuati nei termini prescritti dalla norma o dalle clausole contrattuali.

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2018 è stato pari a - 15,69.

In coerenza con le priorità individuate dal Consiglio di Presidenza nel corso della gestione 2018 si ritiene che, in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, i risultati conseguiti siano in linea con gli obiettivi programmati nella relazione al bilancio di previsione nel triennio 2018-2020.

Allegati.

Al conto finanziario testé illustrato sono allegati i seguenti prospetti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio

b) il risultato amministrativo accertato alla chiusura dell'esercizio

c) le variazioni apportate al bilancio di previsione nel corso dell'anno

d) l'elenco dei residui passivi perenti al 31 dicembre 2018

e) quadro riassuntivo risultati differenziali

e1) gestione dei residui

f) grafico stanziamenti-impegni

vengono altresì allegati un quadro riassuntivo della spesa sia per competenza che per residui, nonché la situazione riepilogativa della consistenza dei beni mobili in uso al 31 dicembre 2018 presso il Consiglio di Stato e TT.AA.RR. e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti.

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Situazione al 31 dicembre 2018
Competenza

ENTRATA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori/Minori accertamenti
		cp	(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f=d-e)	(g=c-d)
							(n=e+i)	(o=f+l)	(p=g+m)
	TOTALE ENTRATE	cp	**298.536.777,00**	**23.029.153,90**	**321.565.930,90**	**182.143.825,43**	**168.411.071,22**	**13.732.754,21**	**-19.394.904,57**
1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	cp	**202.790.945,00**	**-2.157.215,00**	**200.633.730,00**	**181.148.896,00**	**167.583.730,00**	**13.565.166,00**	**-19.484.834,00**
1101	Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato	cp	169.740.945,00	-2.157.215,00	167.583.730,00	167.583.730,00	167.583.730,00	0,00	0,00
	Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato per versamento ex art. 61, comma 9, L. 6 agosto 2008 n. 133	cp	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1103	Legge Finanziaria 2006 e 2007 -Art 1 Legge 4-8-2006 n. 248 -contributo unificato-	cp	33.000.000,00		33.000.000,00	13.565.166,00	0,00	13.565.166,00	-19.434.834,00
1.2	ENTRATE EVENTUALI	cp	**905.000,00**		**905.000,00**	**994.929,43**	**827.341,22**	**167.588,21**	**89.929,43**
1201	Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, ecc	cp	55.000,00		55.000,00	69.679,83	25.408,74	44.271,09	14.679,83
1202	Entrate eventuali e diverse	cp	850.000,00		850.000,00	925.249,60	801.932,48	123.317,12	75.249,60
1.3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	cp	**94.840.832,00**	**25.186.368,90**	**120.027.200,90**				
1301	Avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	cp	94.840.832,00	25.186.368,90	120.027.200,90				

cp = competenza
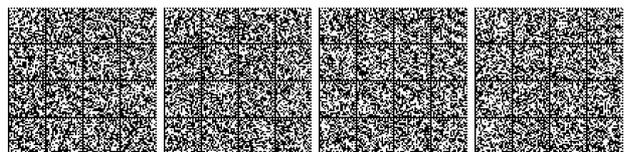
CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Situazione al 31 dicembre 2018
Residui

ENTRATA

U.P.B. Cap.	Oggetto		Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Maggiori/Minori accertamenti
	TOTALE ENTRATE	rs	**44.058.881,89**	**0,00**	**44.058.881,89**	**44.058.881,89**	**44.058.881,89**	**0,00**	**0,00**
	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	rs	**43.707.162,18**	**0,00**	**43.707.162,18**	**43.707.162,18**	**43.707.162,18**	**0,00**	**0,00**
1101	Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato	rs	12.764.486,18	0,00	12.764.486,18	12.764.486,18	12.764.486,18	0,00	0,00
	Fondi provenienti dal Bilancio dello Stato per versamento ex art. 61, comma 9, L. 6 agosto 2008 n. 133	rs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Legge Finanziaria 2006 e 2007 -Art 1 Legge 4-8-2006 n. 248 -contributo unificato-	rs	30.942.676,00		30.942.676,00	30.942.676,00	30.942.676,00	0,00	0,00
1.2	ENTRATE EVENTUALI	rs	**351.719,71**	**0,00**	**351.719,71**	**351.719,71**	**351.719,71**	**0,00**	**0,00**
1201	Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali, ecc	rs	53.014,20	0,00	53.014,20	53.014,20	53.014,20	0,00	0,00
1202	Entrate eventuali e diverse	rs	298.705,51	0,00	298.705,51	298.705,51	298.705,51	0,00	0,00

rs = residui

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
	TOTALE COMPLESSIVO	**298.536.777,00**	**23.029.153,90**	**321.565.930,90**	**196.959.327,95**	**145.052.975,99**	**51.906.351,96**	**124.606.602,95**
CDR 1	**SEGRETARIO GENERALE** **Missione 32: Servizi istituzionalie generali delle Amministrazioni pubbliche**	**273.430.580,00**	**22.818.168,25**	**296.248.748,25**	**178.492.449,42**	**129.747.038,79**	**48.745.410,63**	**117.756.298,83**
1.1	***SPESE CORRENTI***	**272.151.594,00**	**21.903.168,25**	**294.054.762,25**	**176.427.038,39**	**129.392.384,30**	**47.034.654,09**	**117.627.723,86**
1.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**200.079.371,00**	**5.429.230,13**	**205.508.601,13**	**175.448.225,02**	**128.966.447,24**	**46.481.777,78**	**30.060.376,11**
	Personale	**184.581.961,00**	**4.216.169,07**	**188.798.130,07**	**160.382.747,83**	**118.421.111,48**	**41.961.636,35**	**28.415.382,24**
Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa								
1250	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.	563.957,00	100.000,00	663.957,00	663.957,00	457.294,85	206.662,15	0,00
1251	Spese per missioni per integrazione collegi giudicanti	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	11.352,85	48.647,15	0,00
1252	Spese per missioni ai componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa	354.983,00	0,00	354.983,00	354.983,00	156.567,88	198.415,12	0,00
1253	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura del consiglio di stato e dei TT.AA.RR. Al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amm.ne	85.313.724,00	0,00	85.313.724,00	68.590.131,16	52.426.915,19	16.163.215,97	16.723.592,84
1254	Spese per missioni per partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale di magistratura, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti e amministrazioni varie	40.000,00	22.000,00	62.000,00	62.000,00	22.974,85	39.025,15	0,00
1255	Spese per missioni sul territorio nazionale del personale di magistratura.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	24.790,94	15.209,06	0,00
1256	Spese per missioni all'estero del personale di magistratura.	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	26.497,90	23.502,10	0,00
1257	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale di magistratura.	210.000,00	0,00	210.000,00	97.481,28	64.076,48	33.404,80	112.518,72
1258	Stipendi ed altri assegni al personale amministrativo al netto Irap e oneri sociali a carico dell'amministrazione.	30.845.426,00	3.000.000,00	33.845.426,00	30.659.019,37	22.659.019,37	8.000.000,00	3.186.406,63
1259	Indennità di trasferta personale di magistratura	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	143.726,58	71.273,42	0,00
1260	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.046.710,05	953.289,95	0,00

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
1261	Compensi per i Magistrati addetti C.P.G.A.	64.800,00	0,00	64.800,00	64.800,00	48.420,00	16.380,00	0,00
1262	Fondo unico di amministrazione per il miglioramento della efficacia dei servizi Istituzionali	4.802.918,00	0,00	4.802.918,00	4.802.918,00	2.261.549,25	2.541.368,75	0,00
1263	Spese per missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale amministrativo.	66.857,00	0,00	66.857,00	66.857,00	38.793,13	28.063,87	0,00
1264	Spese per missioni all'estero del personale amministrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale amministrativo.	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	693.908,80	554.216,00	139.692,80	383.591,20
1266	Rimborso alle amministrazioni di provenienza degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al personale in posizione di comando nonché versamento di somme dovute per irap a carico dell'amministrazione di destinazione	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	285.538,05	714.461,95	0,00
1267	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	120.000,00	3.100,00	123.100,00	123.100,00	0,00	123.100,00	0,00
1268	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.	10.408.528,00	0,00	10.408.528,00	9.236.089,97	7.035.069,97	2.201.020,00	1.172.438,03
1269	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.	37.039.453,00	900.000,00	37.939.453,00	31.175.352,20	24.465.352,20	6.710.000,00	6.764.100,80
1270	Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori delle amministrazioni.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.586,33	2.586,33	0,00	12.413,67
1271	Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	34.553,00	133.210,07	167.763,07	167.763,07	55.610,21	112.152,86	0,00
1287	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai Magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, spettante ai Magistrati titolari degli incarichi	50.000,00	0,00	50.000,00	47.830,96	40.278,25	7.552,71	2.169,04
1288	Somme dovute a titolo di rimborso spese ai Magistrati Amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Ammi.va affluite al relativo fondo perequativo e previdenziale.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.337,60	1.224,70	112,90	3.662,40
1289	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai Magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, da ripartire tra tutto il personale di	50.000,00	0,00	50.000,00	24.924,13	0,00	24.924,13	25.075,87
1290	Spese per copertura assicurativa del personale Diridenziale	11.879,00	0,00	11.879,00	10.070,97	9.545,31	525,66	1.808,03
1296	Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della prodittività	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.990.339,99	4.528,99	2.985.811,00	9.660,01

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
1297	Compensi per i componenti del C.P.G.A.	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	492.462,00	227.538,00	0,00
1298	Compensi per i componenti ed addetti Segretariato Generale	279.000,00	0,00	279.000,00	279.000,00	203.845,53	75.154,47	0,00
1299	Compensi per i componenti dell'Ufficio Studi	356.400,00	36.000,00	392.400,00	392.400,00	271.170,00	121.230,00	0,00
1300	Somme da destinare ad iniziative assistenziali in favore del personale di magistratura affluite a titolo di versamento volontario al fondo perequativo e previdenziale	16.086,00	1.859,00	17.945,00	0,00	0,00	0,00	17.945,00
1306	Spese di mobilità nella città di Roma per i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa	19.925,00	0,00	19.925,00	19.925,00	7.983,32	11.941,68	0,00
1311	Somma occorrente per la corresponsione al oersonale amministrativo dellincentivazione di cui al comma 12, art. 37 del d.l. n. 98/2011	5.770.972,00	0,00	5.770.972,00	5.770.972,00	5.603.011,30	167.960,70	0,00
	Informatica	**8.005.843,00**	**427.000,00**	**8.432.843,00**	**7.181.185,17**	**3.821.929,97**	**3.359.255,20**	**1.251.657,83**
1273	Spese per la manutenzione e la gestione di sistemi informativi e per l'automazione degli uffici, nonché per l'acquisto di pubblicazioni on line	8.000.000,00	427.000,00	8.427.000,00	7.179.185,17	3.819.929,97	3.359.255,20	1.247.814,83
1301	Minute spese per materiale informatico	3.511,00	0,00	3.511,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.511,00
1310	Spese per formazione degli operatori e degli utenti dei sistemi informativi	2.332,00	0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00
	Beni e servizi	**7.491.567,00**	**786.061,06**	**8.277.628,06**	**7.884.292,02**	**6.723.405,79**	**1.160.886,23**	**393.336,04**
1274	Fitto di locali ed oneri accessori.	4.532.380,00	0,00	4.532.380,00	4.521.116,00	4.521.116,00	0,00	11.264,00
1275	Spese per l' attuazione di corsi di preparazione formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale di magistratura, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti a amministrazioni varie	12.265,00	0,00	12.265,00	12.265,00	111,11	12.153,89	0,00
1276	Spese per l' attuazione di corsi di preparazione formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale amministrativo partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti a amministrazioni	38.838,00	0,00	38.838,00	38.838,00	291,30	38.546,70	0,00
1277	Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confront di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi	2.153,00	0,00	2.153,00	2.000,00	2.000,00	0,00	153,00
1278	Spese di funzionamento-compresi i gettoni di presenza i compensi e il trattamentodi missione ai membri estranei alla G.A. di consigli comitati, commissioni inclusi il comitato per le pari opportunità costituito dal CPGA ed i comitati per le pari oppurtunità costituiti in osservanza dei cc.cc.nn.ll.	150.000,00	0,00	150.000,00	132.232,30	49.536,25	82.696,05	17.767,70

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
1279	Spese per studi, indagini e rilevazioni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	19.319,00	0,00	19.319,00	19.319,00	0,00	19.319,00	0,00
1292	Spese per copertura assicurativa di utenza esterna e visitatori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'Ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	Spese per servizi di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonche per lo smaltimento dei rifiuti specialin e dei beni dismessi	250.000,00	0,00	250.000,00	240.783,12	159.868,68	80.914,44	9.216,88
1302	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici - noleggio restauro mobili- noleggio macchine e impianti	380.000,00	100.000,00	480.000,00	459.177,13	192.618,65	266.558,48	20.822,87
1303	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento di aria dei locali	500.000,00	503.971,84	1.003.971,84	886.736,73	736.736,73	150.000,00	117.235,11
1304	Funzionamento e manutenzione della biblioteca - Spese per acquisto di riviste giornali e per pubblicazioni	25.000,00	0,00	25.000,00	20.202,80	17.234,10	2.968,70	4.797,20
1305	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne	1.316.612,00	182.089,22	1.498.701,22	1.327.992,07	826.155,33	501.836,74	170.709,15
1307	Spese postali e telegrafiche	40.000,00	0,00	40.000,00	23.210,71	21.784,66	1.426,05	16.789,29
1308	Spese in materia di sicurezza e prevenzioni compresi i corsi di formazione	70.000,00	0,00	70.000,00	51.760,70	47.294,52	4.466,18	18.239,30
1315	Spese per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi vari	155.000,00	0,00	155.000,00	148.658,46	148.658,46	0,00	6.341,54
1316	Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**ONERI COMUNI**	**72.072.223,00**	**16.473.938,12**	**88.546.161,12**	**978.813,37**	**425.937,06**	**552.876,31**	**87.567.347,75**
1.1.2.1	**Risarcimenti giudiziari**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**13.292,64**	**76.707,36**	**0,00**
1281	Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	13.292,64	76.707,36	0,00
1282	Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento a favore dei creditori dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	**Fondo di riserva**	**3.000.000,00**	**-1.364.252,11**	**1.635.747,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.635.747,89**
1283	Fondo di Riserva	3.000.000,00	-1.364.252,11	1.635.747,89	0,00	0,00	0,00	1.635.747,89

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
1.1.2.3	**Versamenti all'erario alle Amministrazioni Pubbliche e ad altri soggetti estranei all'Amministrazione**	**68.982.223,00**	**17.838.190,23**	**86.820.413,23**	**888.813,37**	**412.644,42**	**476.168,95**	**85.931.599,86**
1285	Versamenti all'erario alle Amministrazioni Pubbliche e ad altri soggetti estranei all'Amministrazione	51.850.000,00	17.000.000,00	68.850.000,00	888.813,37	412.644,42	476.168,95	67.961.186,63
1.1.2.4	**Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti**							
1291	Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti	17.132.223,00	838.190,23	17.970.413,23	0,00	0,00	0,00	17.970.413,23
1.1.3	**Interventi**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	**Assistenza e benessere del personale**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	Spese per i servizi sociali.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	***SPESE IN CONTO CAPITALE***	**1.278.986,00**	**915.000,00**	**2.193.986,00**	**2.065.411,03**	**354.654,49**	**1.710.756,54**	**128.574,97**
						354.654,49	**1.710.756,54**	**128.574,97**
1.2.1	**INVESTIMENTI**	**1.278.986,00**	**915.000,00**	**2.193.986,00**	**2.065.411,03**	**354.654,49**	**1.710.756,54**	**128.574,97**
1.2.1.1	**Informatica di servizio**	**1.087.691,00**	**915.000,00**	**2.002.691,00**	**2.002.690,93**	**314.161,67**	**1.688.529,26**	**0,07**
4250	Spese per l'istallazione e lo sviluppo del sistema informativo	1.087.691,00	915.000,00	2.002.691,00	2.002.690,93	314.161,67	1.688.529,26	0,07
1.2.1.2	**Beni Mobili**	**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**21.766,28**	**12.956,20**	**8.810,08**	**43.233,72**
4251	Spese per acquisto mobilio ed arredi	30.000,00	0,00	30.000,00	9.310,08	500,00	8.810,08	20.689,92
4253	Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche	35.000,00	0,00	35.000,00	12.456,20	12.456,20	0,00	22.543,80
1.2.1.3	**Beni Immobili**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**4.469,00**	**4.469,00**	**0,00**	**35.531,00**
4254	Spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici	40.000,00	0,00	40.000,00	4.469,00	4.469,00	0,00	35.531,00

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
	Programma 2: indirizzo politico							
	Beni e servizi	86.295,00	0,00	86.295,00	36.484,82	23.067,62	13.417,20	49.810,18
1280	Spese di rappresentanza	6.795,00	0,00	6.795,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.795,00
1293	Spese per consulenze di esperti esterni	24.000,00	0,00	24.000,00	20.125,80	6.708,60	13.417,20	3.874,20
1309	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1312	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per riscaldamento e condizionamento di aria dei locali	13.000,00	0,00	13.000,00	9.070,02	9.070,02	0,00	3.929,98
1313	Spese per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi vari	6.000,00	0,00	6.000,00	2.289,00	2.289,00	0,00	3.711,00
1314	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1317	Spese postali e telegrafiche	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1318	Spese per servizi di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonche per lo smaltimento dei rifiuti specialin e dei beni dismessi	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
CDR 2	**SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI** **Missione 6: Giustizia** **Programma 3: Giustizia di 1° grado**	**23.365.977,00**	**167.573,31**	**23.533.550,31**	**17.086.142,91**	**14.621.410,32**	**2.464.732,59**	**6.447.407,40**
2,1	***SPESE CORRENTI***	**22.825.977,00**	**67.573,31**	**22.893.550,31**	**16.629.980,50**	**14.373.592,60**	**2.256.387,90**	**6.263.569,81**
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**22.825.977,00**	**67.573,31**	**22.893.550,31**	**16.629.980,50**	**14.373.592,60**	**2.256.387,90**	**6.263.569,81**
	Informatica	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**41.605,07**	**27.345,90**	**14.259,17**	**18.394,93**
2286	Minute spese per materiale informatico	60.000,00	0,00	60.000,00	41.605,07	27.345,90	14.259,17	18.394,93
	Beni e servizi	**22.765.977,00**	**67.573,31**	**22.833.550,31**	**16.588.375,43**	**14.346.246,70**	**2.242.128,73**	**6.245.174,88**
2287	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti	990.000,00	409,92	990.409,92	466.476,17	334.228,83	132.247,34	523.933,75

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
2288	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.203.044,93	810.217,71	392.827,22	386.955,07
2291	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti adattamento e ripulitura dei locali manut. delle aree esterne.	3.650.000,00	7.003,39	3.657.003,39	577.089,07	353.927,90	223.161,17	3.079.914,32
2292	Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto	99.658,00	0,00	99.658,00	36.876,95	26.735,53	10.141,42	62.781,05
2293	Spese postali e telegrafiche.	160.000,00	0,00	160.000,00	27.858,20	25.760,50	2.097,70	132.141,80
2294	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.	50.100,00	745,48	50.845,48	35.276,28	34.763,88	512,40	15.569,20
2296	Fitto di locali ed oneri accessori.	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	11.216.780,41	10.365.997,45	850.782,96	283.219,59
2297	Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni.	1.980.000,00	1.809,12	1.981.809,12	1.137.527,68	905.587,97	231.939,71	844.281,44
2298	Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione.	230.000,00	5.950,00	235.950,00	128.883,36	53.374,00	75.509,36	107.066,64
2301	Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli eed altro materiale d'Ufficio	376.000,00	0,00	376.000,00	115.535,48	93.065,18	22.470,30	260.464,52
2302	Spese per il servizio di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi	1.100.000,00	1.655,40	1.101.655,40	784.053,13	659.626,00	124.427,13	317.602,27
2303	Spese per il pagamento del servizio si smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi vari	750.219,00	0,00	750.219,00	584.765,30	515.281,43	69.483,87	165.453,70
2304	Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito	290.000,00	50.000,00	340.000,00	274.208,47	167.680,32	106.528,15	65.791,53
2.2	***SPESE IN CONTO CAPITALE***	**540.000,00**	**100.000,00**	**640.000,00**	**456.162,41**	**247.817,72**	**208.344,69**	**183.837,59**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	**540.000,00**	**100.000,00**	**640.000,00**	**456.162,41**	**247.817,72**	**208.344,69**	**183.837,59**
2.2.1.1	**Beni mobili**	**540.000,00**	**100.000,00**	**640.000,00**	**456.162,41**	**247.817,72**	**208.344,69**	**183.837,59**
5250	Spese per acquisto di mobilio ed arredi	200.000,00	100.000,00	300.000,00	262.651,65	166.494,95	96.156,70	37.348,35
5251	Spese per acquisto di dotazioni librarie	50.000,00	0,00	50.000,00	28.289,90	15.216,25	13.073,65	21.710,10
5252	Spese per attrezzature ed apparecchiature non informatiche	290.000,00	0,00	290.000,00	165.220,86	66.106,52	99.114,34	124.779,14

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
CDR 3	**SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO** **Missione 6:** Giustizia **Programma 2:** Giustizia di 2° e funzioni consultive	**1.740.220,00**	**43.412,34**	**1.783.632,34**	**1.380.735,62**	**684.526,88**	**696.208,74**	**402.896,72**
3.1	***SPESE CORRENTI***	**1.567.720,00**	**43.412,34**	**1.611.132,34**	**1.355.273,01**	**661.094,67**	**694.178,34**	**255.859,33**
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**1.559.720,00**	**43.412,34**	**1.603.132,34**	**1.349.144,01**	**654.965,67**	**694.178,34**	**253.988,33**
	Informatica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	Minute spese per materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni e servizi	**1.559.720,00**	**43.412,34**	**1.603.132,34**	**1.349.144,01**	**654.965,67**	**694.178,34**	**253.988,33**
3301	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti	121.456,00	0,00	121.456,00	113.559,06	104.460,12	9.098,94	7.896,94
3302	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali	421.416,00	0,00	421.416,00	421.416,00	10.084,74	411.331,26	0,00
3303	Funzionamento e manutenzione biblioteca -Spese per acquisto riviste, giornali e per pubblicazioni.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confront di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti adattamento e ripulitura dei locali manut. delle aree esterne.	529.248,00	43.412,34	572.660,34	415.867,80	274.488,45	141.379,35	156.792,54
3306	Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto.	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	27.208,68	8.791,32	0,00
3307	Spese postali e telegrafiche.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	Fitto di locali ed oneri accessori.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni.	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
3312	Spese in materia di sicurezza prevenzione compresi i corsi di formazione.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Competenza

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
		(a)	(b)	(c=b+a)	(d)	(e)	(f)	(g=c-d)
3315	Spese per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributi vari	185.000,00	0,00	185.000,00	146.145,68	146.145,68	0,00	38.854,32
3320	Spese per l'inaugurazione dell'anno Giudiziario	3.000,00	0,00	3.000,00	2.409,55	2.409,55	0,00	590,45
3321	Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli eed altro materiale d'Ufficio	118.600,00	0,00	118.600,00	108.745,92	90.168,45	18.577,47	9.854,08
3322	Spese per il servizio di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.2	**INTERVENTI**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.129,00**	**6.129,00**	**0,00**	**1.871,00**
3.1.2.1	**Contributi ad Enti**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**6.129,00**	**6.129,00**	**0,00**	**1.871,00**
3314	Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali.	8.000,00	0,00	8.000,00	6.129,00	6.129,00	0	1.871,00
3.2	***SPESE IN CONTO CAPITALE***	**172.500,00**	**0,00**	**172.500,00**	**25.462,61**	**23.432,21**	**2.030,40**	**147.037,39**
3.2.1	**INVESTIMENTI**	**172.500,00**	**0,00**	**172.500,00**	**25.462,61**	**23.432,21**	**2.030,40**	**147.037,39**
3.2.1.2	**Beni mobili**	**172.500,00**	**0,00**	**172.500,00**	**25.462,61**	**23.432,21**	**2.030,40**	**147.037,39**
6250	Spese per acquisto di mobilio ed arredi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6251	Spese per acquisto di dotazioni librarie e riviste giuridiche inventariate	42.500,00	0,00	42.500,00	24.084,01	23.432,21	651,80	18.415,99
6252	Spese per acquisto attrezzature ed apparecchiature non informatiche	50.000,00	0,00	50.000,00	1.378,60	0,00	1.378,60	48.621,40

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
	TOTALE COMPLESSIVO	**105.645.771,00**	**84.471.024,69**	**13.217.015,86**	**7.957.730,45**
CDR.1	**SEGRETARIO GENERALE** **Missione 32:** Servizi istituzionalie generali delle Amministrazioni pubbliche **Programma 2:** indirizzo politico **Programma 3:** Servizi e affari generali dellaGiustizia amministrativa	**99.851.252,93**	**79.774.815,49**	**12.522.771,88**	**7.553.665,56**
1.1	***SPESE CORRENTI***	**96.820.133,26**	**78.991.296,65**	**10.617.432,56**	**7.211.404,05**
1.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**96.594.430,85**	**78.934.659,31**	**10.476.047,56**	**7.183.723,98**
	Personale	**91.743.895,60**	**75.135.639,00**	**9.980.304,81**	**6.627.951,79**
1250	Assegno mensile ai componenti non togati del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.	107.419,91	107.419,91	0,00	0,00
1252	Spese per missioni ai componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.	185.761,85	59.909,75	20.090,25	105.761,85
1253	Stipendi ed altri assegni fissi al personale di magistratura del consiglio di stato e dei TT.AA.RR. Al netto IRAP e oneri sociali a carico dell'amm.ne	33.230.032,05	24.352.988,59	5.678.592,59	3.198.450,87
1297	Compensi per componenti del C.P.G.A	261.039,36	224.257,23	36.782,13	0,00
1261	Compensi per magistrati addetti C.P.G.A.	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
1298	Compensi per componenti ed addetti Segretariato Generale	169.454,20	77.159,04	42.122,88	50.172,28
1299	Compensi per componenti dell' Ufficio Studi	238.020,45	77.938,50	160.081,95	0,00
1306	Spese di mobilità nella città di Roma per i componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa	22.768,95	716,30	10.223,80	11.828,85
1251	Spese er missioni per integrazione collegi giudicanti	51.649,96	11.736,34	21.829,70	18.083,92
1254	Spese per missioni per partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale di magistratura, partecipazaione alle spese per corsi indetti da enti istituti e amministrazioni varie	120.677,17	71.977,63	0,00	48.699,54

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
1255	Spese per missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale di magistratura.	18.536,49	6.531,98	8.468,02	3.536,49
1256	Spese per missioni all'estero del personale di magistratura.	19.873,28	6.773,56	7.060,27	6.039,45
1257	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale di magistratura.	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	Stipendi ed altri assegni al personale amministrativo al netto Irap e oneri sociali a carico dell'amministrazione.	10.404.778,62	9.988.668,26	416.110,36	0,00
1259	Indennità di trasferta personale di magistratura	77.147,60	77.147,60	0,00	0,00
1260	Compensi per lavoro straordinario al personale amministrativo non dirigenziale.	1.575.160,28	782.176,38	398.043,89	394.940,01
1296	Misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato - art. 16 Allegato 2 al d.lgs n. 104/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	Fondo unico di amministrazione per il miglioramento della efficacia dei servizi Istituzionali	4.539.581,25	4.512.223,52	24.833,21	2.524,52
1263	Spese per missioni e trasferimenti sul territorio nazionale del personale amministrativo.	64.928,75	19.614,49	19.646,29	25.667,97
1264	Spese per missioni all'estero del personale amministrativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	Somma occorrente per la concessione di buoni pasto al personale amministrativo.	204.660,16	203.802,14	0,00	858,02
1266	Rimborso alle amministrazioni di provenienza degli assegni fissi e competenze accessorie corrisposte al personale in posizione di comando nonché versamento di somme dovute per irap a carico dell'amministrazione di destinazione	1.738.896,37	995.335,25	444.612,07	298.949,05
1267	Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	106.787,04	105.770,89	0,00	1.016,15
1268	Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.	4.590.978,74	3.236.816,47	764.713,53	589.448,74
1269	Oneri sociali a carico dell'Amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.	14.366.685,23	10.801.050,09	1.698.949,91	1.866.685,23
1270	Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento delle retribuzioni, pensioni e provvidenze di natura assistenziale a favore dei creditori delle amministrazioni.	233,43	233,43	0,00	0,00
1271	Equo indennizzo al personale civile per la perdita della integrità fisica subita per infermità contratta per causa di servizio	28.022,04	22.733,19	0,00	5.288,85
1272	Spese per accertamenti sanitari, cure, ricoveri e protesi	4.025,36	4.025,36	0,00	0,00

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
1287	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai Magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, spettante ai Magistrati titolari degli incarichi	7.669,72	7.669,72	0,00	0,00
1288	Somme dovute a titolo di rimborso spese ai Magistrati Amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Ammi.va affluite al relativo fondo perequativo e previdenziale.	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	Quota parte del fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai Magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, da ripartire tra tutto il personale di Magistratura	11.711,34	0,00	11.711,34	0,00
1290	Spese per copertura assicurativa del personale Diridenziale	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	Somme da destinare ad iniziative assistenziali in favore del personale di magistratura affluite a titolo di versamento volontario al fondo perequativo e previdenziale	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Somma occorrente per la corresponsione al personale amministrativo dell'incentivazione di cui al comma 12, art. 37 del d.l. n. 98/2011	19.575.796,00	19.359.363,38	216.432,62	0,00
	Informatica	**2.802.549,63**	**2.304.353,99**	**429.225,38**	**68.970,26**
1273	Spese per la manutenzione e la gestione di sistemi informativi e per l'automazione degli uffici, nonché per l'acquisto di pubblicazioni on line	2.802.549,63	2.304.353,99	429.225,38	68.970,26
1301	Minute spese per materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	Spese per formazione degli operatori e degli utenti dei sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni e servizi	**2.047.985,62**	**1.494.666,32**	**66.517,37**	**486.801,93**
1286	Compensi al collegio dei Revisori dei Conti	34.376,60	11.622,34	15.424,26	7.330,00
1302	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -Noleggio restauro mobili- Noleggio- Macchine e impianti	64.767,89	62.497,25	69,55	2.201,09
1303	Spese per il pagamento di acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche, nonché per il riscaldamento e condizionamento di aria dei locali	962.581,82	527.373,23	0,00	435.208,59
1304	Funzionamento e manutenzione della biblioteca - spese per acquisto di riviste giornali e per pubblicazioni	1.390,80	1.390,80	0,00	0,00
1305	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti, adattamento e ripulitura dei locali, manutenzione delle aree esterne	191.227,70	184.606,85	548,53	6.072,32
1307	Spese postali e telegrafiche	5.515,00	1.801,00	1.389,00	2.325,00

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
1308	Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione	11.038,56	11.038,56	0,00	0,00
1315	Spese per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	Fitto di locali ed oneri accessori.	647.569,29	646.450,95	1.118,34	0,00
1275	Spese per l' attuazione di corsi di preparazione formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale di magistratura, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti a amministrazioni varie	17.248,60	0,00	11.655,00	5.593,60
1276	Spese per l' attuazione di corsi di preparazione formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale amministrativo partecipazione alle spese per corsi indetti da enti istituti a amministrazioni varie	68.824,87	4.524,75	36.312,69	27.987,43
1277	Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confront di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	Spese di funzionamento-compresi i gettoni di presenza i compensi e il trattamentodi missione ai membri estranei alla G.A. di consigli comitati, commissioni inclusi il comitato per le pari opportunità costituito dal CPGA ed i comitati per le pari oppurtunità costituiti in osservanza dei cc.cc.nn.ll.	3.597,20	3.513,30	0,00	83,90
1279	Spese per studi, indagini e rilevazioni.	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	Spese di rappresentanza.	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	Spese per copertura assicurativa di utenza esterna e visitatori.	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	Spese per consulenze di esperti esterni	20.099,34	20.099,34	0,00	0,00
1294	Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli ed altro materiale d'Ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	Spese per servizi di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili, nonche per lo smaltimento dei rifiuti specialin e dei beni dismessi	19.747,95	19.747,95	0,00	0,00
1.1.2	**ONERI COMUNI**	**225.702,41**	**56.637,34**	**141.385,00**	**27.680,07**
1.1.2.1	**Risarcimenti giudiziari**	**132.269,07**	**55.491,25**	**49.097,75**	**27.680,07**
1281	Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale	132.269,07	55.491,25	49.097,75	27.680,07

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
1282	Spese per interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento a favore dei creditori dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	**Fondo di riserva**		0,00	0,00	
1283	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	**1.1.2.3 Versamenti all'erario alle Amministrazioni Pubbliche e ad altri soggetti estranei all'Amministrazione**	**93.433,34**	**1.146,09**	**92.287,25**	**0,00**
1285	Versamenti all'erario alle Amministrazioni Pubbliche e ad altri soggetti estranei all'Amministrazione	93.433,34	1.146,09	92.287,25	0,00
1291	Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	**Interventi**		0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	**Assistenza e benessere del personale**		0,00	0,00	0,00
1284	Spese per i servizi sociali.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	***SPESE IN CONTO CAPITALE***	**3.031.119,67**	**783.518,84**	**1.905.339,32**	**342.261,51**
1.2.1	**INVESTIMENTI**	**3.031.119,67**	**783.518,84**	**1.905.339,32**	**342.261,51**
1.2.1.1	**Informatica di servizio**	**2.907.336,05**	**659.735,22**	**1.905.339,32**	**342.261,51**
4250	Spese per l'istallazione e lo sviluppo del sistema informativo	2.907.336,05	659.735,22	1.905.339,32	342.261,51
1.2.1.2	**Beni Mobili**	**83.783,62**	**83.783,62**	**0,00**	**0,00**
4251	Spese per acquisto di mobilio ed arredi	16.991,06	16.991,06	0,00	0,00
4253	Spese per acquisto di di attrezzature ed apparecchiature non informatiche	66.792,56	66.792,56	0,00	0,00

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
1.2.1.3	**Beni Immobili**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
4254	Spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
CDR2	**SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI** **Missione 6:** Giustizia **Programma 3:** Giustizia di 1° grado	**5.426.946,44**	**4.403.673,63**	**664.556,57**	**358.716,24**
2.1	***SPESE CORRENTI***	**5.092.581,99**	**4.220.288,72**	**579.981,76**	**292.311,51**
2.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**5.092.581,99**	**4.220.288,72**	**579.981,76**	**292.311,51**
	Informatica	**12.008,49**	**12.008,49**	**0,00**	**0,00**
2286	Minute spese per materiale informatico	12.008,49	12.008,49	0,00	0,00
	Beni e servizi	**5.080.573,50**	**4.208.280,23**	**579.981,76**	**292.311,51**
2287	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti	193.157,56	153.949,41	34.271,24	4.936,91
2288	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali	558.271,39	262.301,89	159.529,43	136.440,07
2291	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti adattamento e ripulitura dei locali manut. delle aree esterne.	622.942,36	395.004,71	177.426,27	50.511,38
2292	Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto	13.081,27	3.260,99	4.931,91	4.888,37
2293	Spese postali e telegrafiche.	29.384,28	9.687,86	7.606,90	12.089,52
2294	Spese per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.	569,74	0,00	569,74	0,00
2296	Fitto di locali ed oneri accessori.	3.024.624,36	2.946.383,40	47.408,58	30.832,38
2297	Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni.	146.891,70	97.268,24	36.948,28	12.675,18

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
2298	Spese in materia di sicurezza e prevenzione compresi i corsi di formazione.	96.517,85	70.624,21	13.848,81	12.044,83
2301	Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli eed altro materiale d'Ufficio	129.441,64	77.077,86	49.848,17	2.515,61
2302	Spese per il servizio di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi	179.962,25	137.329,03	30.540,42	12.092,80
2303	Spese per il pagamento del servizio si smaltimento dei rifiuti solidi urbani	5.210,00	0,00	4.500,00	710,00
2304	Spese per il servizio di conservazione e gestione esternalizzata degli archivi di deposito	80.519,10	55.392,63	12.552,01	12.574,46
2.2	***SPESE IN CONTO CAPITALE***	**334.364,45**	**183.384,91**	**84.574,81**	**66.404,73**
2.2.1	**INVESTIMENTI**	**334.364,45**	**183.384,91**	**84.574,81**	**66.404,73**
2.2.1.1	**Beni mobili**	**334.364,45**	**183.384,91**	**84.574,81**	**66.404,73**
5250	Spese per acquisto di mobilio ed arredi	102.285,64	37.827,32	61.887,78	2.570,54
5251	Spese per acquisto di dotazioni librarie e riviste giuridiche inventariate	20.951,39	14.707,24	3.648,27	2.595,88
5252	Spese per attrezzature ed apparecchiature non informatiche	211.127,42	130.850,35	19.038,76	61.238,31
CDR 3	**SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO Missione 6: Giustizia** **Programma 2: Giustizia di 2° e funzioni consultive**	**367.571,63**	**292.535,57**	**29.687,41**	**45.348,65**
3.1	***SPESE CORRENTI***	**273.719,42**	**199.628,84**	**28.902,72**	**45.187,86**
3.1.1	**FUNZIONAMENTO**	**273.719,42**	**199.628,84**	**28.902,72**	**45.187,86**
	Informatica	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	Minute spese per materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
	Beni e servizi	**273.719,42**	**199.628,84**	**28.902,72**	**45.187,86**
3301	Spese per acquisto di cancelleria di stampati speciali e per quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli Uffici -noleggio restauro mobili -noleggio macchine e impianti	9.429,38	2.993,05	0,00	6.436,33
3302	Spese per il pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni, conversazioni telefoniche nonché per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	Funzionamento e manutenzione biblioteca -Spese per acquisto riviste, giornali e per pubblicazioni.	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	Spese per organizzazione e partecipazione ad incontri di studio, convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni e relative pubblicazioni, per partecipazione ad organizzazioni di carattere internazionale fra organi giurisdizionali, nonchè per ospitalità e rappresentanza nei confront di delegazioni partecipanti ad incontri di studio, convegni e congressi	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Manutenzione e riparazione degli immobili e degli impianti adattamento e ripulitura dei locali manut. delle aree esterne.	26.838,38	26.838,38	0,00	0,00
3306	Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto.	2.669,58	2.669,58	0,00	0,00
3307	Spese postali e telegrafiche.	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	Fitto di locali ed oneri accessori.	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Spese di giustizia a carico dell'erario e per notificazioni e comunicazioni.	192.054,68	149.094,13	13.540,22	29.420,33
3312	Spese in materia di sicurezza prevenzione compresi i corsi di formazione.	24.331,20	0,00	15.000,00	9.331,20
3315	Spese per il pagamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	Spese per l'inaugurazione dell'anno Giudiziario	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Spese di trasporto mobili macchine impianti fascicoli eed altro materiale d'Ufficio	18.396,20	18.033,70	362,50	0,00
3322	Spese per il servizio di igiene e pulizia disinfestazione e derattizzazione degli immobili nonché per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei beni dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	**INTERVENTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1.2.1	**Contributi ad Enti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3314	Spese per contributi e quote associative a favore di organismi internazionali.	0,00	0,00	0,00	0,00
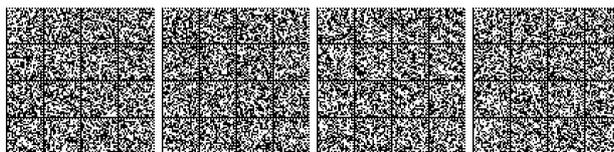
CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI

Consuntivo 2018
Residui

SPESA

Cap.	Oggetto	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
3.2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	**93.852,21**	**92.906,73**	**784,69**	**160,79**
3.2.1	INVESTIMENTI	**93.852,21**	**92.906,73**	**784,69**	**160,79**
3.2.1.2	Beni mobili	**93.852,21**	**92.906,73**	**784,69**	**160,79**
6250	Spese per acquisto di mobilio ed arredi	30.379,06	30.379,06	0,00	0,00
6251	Spese per acquisto di dotazioni librarie e riviste giuridiche inventariate	18.542,01	17.596,53	784,69	160,79
6252	Spese per acquisto attrezzature ed apparecchiature non informatiche	44.931,14	44.931,14	0,00	0,00

CONTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI ESERCIZIO 2018 -COMPETENZA								
	ENTRATE	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme accertate	Somme riscosse	nme rimaste da riscuot	Maggiori/Minori accertamenti
	GLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI							
1,1	NTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATC	202.790.945,00	- 2.157.215,00	200.633.730,00	181.148.896,00	167.583.730,00	13.565.166,00	- 19.484.834,00
1,2	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	905.000,00		905.000,00	994.929,43	827.341,22	167.588,21	89.929,43
1,3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	94.840.832,00	25.186.368,90	120.027.200,90	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE	**298.536.777,00**	**23.029.153,90**	**321.565.930,90**	**182.143.825,43**	**168.411.071,22**	**13.732.754,21**	**- 19.394.904,57**
	SPESE	Previsioni/Residui iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
CDR 1	**SEGRETARIO GENERALE** **Missione 32:** Servizi istituzionale generali delle Amministrazioni pubbliche	273.430.580,00	22.818.168,25	296.248.748,25	178.492.449,42	129.747.038,79	48.745.410,63	117.756.298,83
1.1	*SPESE CORRENTI*	272.151.594,00	21.903.168,25	294.054.762,25	176.427.038,39	129.392.384,30	47.034.654,09	117.627.723,86
1.1.1	FUNZIONAMENTO	200.079.371,00	5.429.230,13	205.508.601,13	175.448.225,02	128.966.447,24	46.481.777,78	30.060.376,11
	Personale	184.581.961,00	4.216.169,07	188.798.130,07	160.382.747,83	118.421.111,48	41.961.636,35	28.415.382,24
	Programma 3: Servizi e affari generali della Giustizia Amministrativa							
	Informatica	8.005.843,00	427.000,00	8.432.843,00	7.181.185,17	3.821.929,97	3.359.255,20	1.251.657,83
	Beni e servizi	7.491.567,00	786.061,06	8.277.628,06	7.884.292,02	6.723.405,79	1.160.886,23	393.336,04
1.1.2	ONERI COMUNI	72.072.223,00	16.473.938,12	88.546.161,12	978.813,37	425.937,06	552.876,31	87.567.347,75
1.1.2.1	Risarcimenti giudiziari	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	13.292,64	76.707,36	0,00
1.1.2.2	Fondo di riserva	3.000.000,00	-1.364.252,11	1.635.747,89	0,00	0,00	0,00	1.635.747,89
1.1.2.3	Versamenti all'erario alle Amministrazioni Pubbliche e ad altri soggetti estranei all'Amministrazione	68.982.223,00	17.838.190,23	86.820.413,23	888.813,37	412.644,42	476.168,95	85.931.599,86
1.1.2.4	Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti							
1.1.3	Interventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Assistenza e benessere del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	1.278.986,00	915.000,00	2.193.986,00	2.065.411,03	354.654,49	1.710.756,54	128.574,97
1.2.1	INVESTIMENTI	1.278.986,00	915.000,00	2.193.986,00	2.065.411,03	354.654,49	1.710.756,54	128.574,97
1.2.1.1	Informatica di servizio	1.087.691,00	915.000,00	2.002.691,00	2.002.690,93	314.161,67	1.688.529,26	0,07
1.2.1.2	Beni Mobili	65.000,00	0,00	65.000,00	21.766,28	12.956,20	8.810,08	43.233,72
1.2.1.3	Beni Immobili	40.000,00	0,00	40.000,00	4.469,00	4.469,00	0,00	35.531,00
	Programma 2: indirizzo politico							
	Beni e servizi	86.295,00	0,00	86.295,00	36.484,82	23.067,62	13.417,20	49.810,18
CDR 2	**SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI** **Missione 6:** Giustizia **Programma 3:** Giustizia di 1° grado	23.365.977,00	167.573,31	23.533.550,31	17.086.142,91	14.621.410,32	2.464.732,59	6.447.407,40
2,1	*SPESE CORRENTI*	22.825.977,00	67.573,31	22.893.550,31	16.629.980,50	14.373.592,60	2.256.387,90	6.263.569,81
2.1.1	FUNZIONAMENTO	22.825.977,00	67.573,31	22.893.550,31	16.629.980,50	14.373.592,60	2.256.387,90	6.263.569,81
	Informatica	60.000,00	0,00	60.000,00	41.605,07	27.345,90	14.259,17	18.394,93
	Beni e servizi	22.765.977,00	67.573,31	22.833.550,31	16.588.375,43	14.346.246,70	2.242.128,73	6.245.174,88
2.2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	540.000,00	100.000,00	640.000,00	456.162,41	247.817,72	208.344,69	183.837,59
2.2.1	INVESTIMENTI	540.000,00	100.000,00	640.000,00	456.162,41	247.817,72	208.344,69	183.837,59
2.2.1.1	Beni mobili	540.000,00	100.000,00	640.000,00	456.162,41	247.817,72	208.344,69	183.837,59
CDR 3	**SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO** **Missione 6:** Giustizia **Programma 2:** Giustizia di 2° e funzioni consultive	1.740.220,00	43.412,34	1.783.632,34	1.380.735,62	684.526,88	696.208,74	402.896,72
3.1	*SPESE CORRENTI*	1.567.720,00	43.412,34	1.611.132,34	1.355.273,01	661.094,67	694.178,34	255.859,33
3.1.1	FUNZIONAMENTO	1.559.720,00	43.412,34	1.603.132,34	1.349.144,01	654.965,67	694.178,34	253.988,33
	Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni e servizi	1.559.720,00	43.412,34	1.603.132,34	1.349.144,01	654.965,67	694.178,34	253.988,33
3.1.2	INTERVENTI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.129,00	6.129,00	0,00	1.871,00
3.1.2.1	Contributi ad Enti	8.000,00	0,00	8.000,00	6.129,00	6.129,00	0,00	1.871,00
3.2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	172.500,00	0,00	172.500,00	25.462,61	23.432,21	2.030,40	147.037,39
3.2.1	INVESTIMENTI	172.500,00	0,00	172.500,00	25.462,61	23.432,21	2.030,40	147.037,39
3.2.1.2	Beni mobili	172.500,00	0,00	172.500,00	25.462,61	23.432,21	2.030,40	147.037,39
	TOTALE SPESE	**298.536.777,00**	**23.029.153,90**	**321.565.930,90**	**196.959.327,95**	**145.052.975,99**	**51.906.351,96**	**124.606.602,95**

CONTO FINANZIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI ESERCIZIO 2018 - RESIDUI

	ENTRATE CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI	Residui iniziali	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
1.1	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	43.707.162,18	43.707.162,18	43.707.162,18	0,00
1.2	ENTRATE EVENTUALI	351.719,71	351.719,71	351.719,71	0,00
	TOTALE ENTRATE	44.058.881,89	44.058.881,89	44.058.881,89	0,00
Cap.	SPESE	Previsioni/Residui iniziali	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Disponibilità residue/Economie
CDR.1	SEGRETARIO GENERALE Missione 32: Servizi istituzionalie generali delle Amministrazioni pubbliche Programma 2: indirizzo politico	99.851.252,93	79.774.815,49	12.522.771,88	7.553.665,56
1.1	*SPESE CORRENTI*	96.820.133,26	78.991.296,65	10.617.432,56	7.211.404,05
1.1.1	FUNZIONAMENTO	96.594.430,85	78.934.659,31	10.476.047,56	7.183.723,98
	Personale	91.743.895,60	75.135.639,00	9.980.304,81	6.627.951,79
	Informatica	2.802.549,63	2.304.353,99	429.225,38	68.970,26
	Beni e servizi	2.047.985,62	1.494.666,32	66.517,37	486.801,93
1.1.2	ONERI COMUNI	225.702,41	56.637,34	141.385,00	27.680,07
1.1.2.1	Risarcimenti giudiziari	132.269,07	55.491,25	49.097,75	27.680,07
1.1.2.2	Fondo di riserva		0,00	0,00	
1.1.3	Interventi		0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Assistenza e benessere del personale		0,00	0,00	0,00
1.2.1	INVESTIMENTI	3.031.119,67	783.518,84	1.905.339,32	342.261,51
1.2.1.1	Informatica di servizio	2.907.336,05	659.735,22	1.905.339,32	342.261,51
1.2.1.2	Beni Mobili	83.783,62	83.783,62	0,00	0,00
CDR2	SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI Missione 6: Giustizia Programma 3: Giustizia di 1° grado	5.426.946,44	4.403.673,63	664.556,57	358.716,24
2.1	*SPESE CORRENTI*	5.092.581,99	4.220.288,72	579.981,76	292.311,51
2.1.1	FUNZIONAMENTO	5.092.581,99	4.220.288,72	579.981,76	292.311,51
	Informatica	12.008,49	12.008,49	0,00	0,00
	Beni e servizi	5.080.573,50	4.208.280,23	579.981,76	292.311,51
2.1.2	INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	INVESTIMENTI	334.364,45	183.384,91	84.574,81	66.404,73
2.2.1.1	Beni mobili	334.364,45	183.384,91	84.574,81	66.404,73
CDR 3	SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO Missione 6: Giustizia Programma 2: Giustizia di 2° e funzioni consultive	367.571,63	292.535,57	29.687,41	45.348,65
3.1	*SPESE CORRENTI*	273.719,42	199.628,84	28.902,72	45.187,86
3.1.1	FUNZIONAMENTO	273.719,42	199.628,84	28.902,72	45.187,86
	Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beni e servizi	273.719,42	199.628,84	28.902,72	45.187,86
3.1.2	INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1	Assistenza e benessere del personale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	93.852,21	92.906,73	784,69	160,79
3.2.1	INVESTIMENTI	93.852,21	92.906,73	784,69	160,79
3.2.1.2	Beni mobili	93.852,21	92.906,73	784,69	160,79
	TOTALE COMPLESSIVO	105.645.771,00	84.471.024,69	13.217.015,86	7.957.730,45
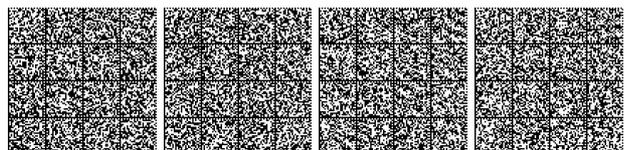
CONSISTENZA BENI MOBILI IN USO AL 31 DICEMBRE 2018

	NEL COMPLESSO CONSIGLIO DI STATO E TT.AA.RR.			
CATEGORIA	CONSISTENZA 1.1.2018	AUMENTI 1.1.-31.12.2018	DIMINUZIONI 1.1.-31.12.2018	CONSISTENZA 31.12.2018
I	3.159.751,17	966.608,17	1.044.986,38	**3.081.372,96**
II	1.381.783,53	37.697,98	13.465,85	**1.406.015,66**
III	614,88	-	76,86	**538,02**
TOTALE	**4.542.149,58**	**1.004.306,15**	**1.058.529,09**	**4.487.926,64**

**

Cat. I - Mobili e macchinari per ufficio

Cat. II - Libri e Pubblicazioni

Cat. III - Materiale scientifico, di laboratorio, ecc.

QUADRO RIASSUNTIVO - COMPETENZA

	CLASSIFICAZIONE ECONOMICA	Previsioni Definitive 2018	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rimaste da Pagare	Economie
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)					
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1 - 3.1.1)					
	Personale					
Capitoli	1250-1252-1253-1297-1298-1299-1306-1251-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1296-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290-1296-1300-1311	188.798.130,07	160.382.747,83	118.421.111,48	41.961.636,35	28.415.382,24
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	**188.798.130,07**	**160.382.747,83**	**118.421.111,48**	**41.961.636,35**	**28.415.382,24**
	Informatica					
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300	8.492.843,00	7.222.790,24	3.849.275,87	3.373.514,37	1.270.052,76
	TOTALE SPESE INFORMATICA	**8.492.843,00**	**7.222.790,24**	**3.849.275,87**	**3.373.514,37**	**1.270.052,76**
	Beni e Servizi					
Capitoli	1286-1302-1303-1304-1305-1307-1308-1309-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-2288-2289-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-2303-2304-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3310-3311-3312-3315-3320-3321-3322	32.714.310,71	25.821.811,46	21.724.618,16	4.097.193,30	6.892.499,25
	TOTALE SPESE BENI E SERVIZI	**32.714.310,71**	**25.821.811,46**	**21.724.618,16**	**4.097.193,30**	**6.892.499,25**
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**230.005.283,78**	**193.427.349,53**	**143.995.005,51**	**49.432.344,02**	**36.577.934,25**
	INTERVENTI (1.1.2 - 2.1.2 - 3.1.2)					
Capitoli	1284-3314	8.000,00	6.129,00	6.129,00	0,00	1.871,00
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	**8.000,00**	**6.129,00**	**6.129,00**	**0,00**	**1.871,00**
	ONERI COMUNI (1.1.2)					
Capitoli	1281-1282-1283-1285-1291	69.756.599,22	901.000,00	740.134,36	160.865,64	68.855.599,22
	TOTALE SPESE ONERI COMUNI	**88.546.161,12**	**978.813,37**	**425.937,06**	**552.876,31**	**87.567.347,75**
	TOTALE SPESE CORRENTI	**318.559.444,90**	**194.412.291,90**	**144.427.071,57**	**49.985.220,33**	**124.147.153,00**
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2. - 3.2.)					
	INVESTIMENTI (1.2.1 - 2.2.1 - 3.2.1)					
Capitoli	4250-4251-4253-4254-5250-5251-5252-6250-6251-6252	3.006.486,00	2.547.036,05	625.904,42	1.921.131,63	459.449,95
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	**3.006.486,00**	**2.547.036,05**	**625.904,42**	**1.921.131,63**	**459.449,95**
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.006.486,00**	**2.547.036,05**	**625.904,42**	**1.921.131,63**	**459.449,95**
	TOTALE SPESE	**321.565.930,90**	**196.959.327,95**	**145.052.975,99**	**51.906.351,96**	**124.606.602,95**

QUADRO RIASSUNTIVO - RESIDUI

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA		Previsioni/Residui Iniziali	Somme Pagate	Somme rimaste da Pagare	Economie
		(a)	(b)	(c)	[d=a-(b+c)]
	SPESE CORRENTI (1.1. - 2.1. - 3.1.)				
	FUNZIONAMENTO (1.1.1. - 2.1.1 - 3.1.1)				
	Personale				
Capitoli	1250-1252-1253-1297-1298-1299-1306-1251-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1296-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290-1300-1311	91.743.895,60	75.135.639,00	9.980.304,81	6.627.951,79
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	**91.743.895,60**	**75.135.639,00**	**9.980.304,81**	**6.627.951,79**
	Informatica				
Capitoli	1273-1301-1310-2286-3300	2.814.558,12	2.316.362,48	429.225,38	68.970,26
	TOTALE SPESE INFORMATICA	**2.814.558,12**	**2.316.362,48**	**429.225,38**	**68.970,26**
	Beni e Servizi				
Capitoli	1286-1302-1303-1304-1305-1307-1308-1315-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-1293-1294-1295-2287-2288-2289-2291-2292-2293-2294-2296-2297-2298-2301-2302-2303-2304-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3310-3311-3312-3315-3320-3321-3322	7.402.278,54	5.902.575,39	675.401,85	824.301,30
	TOTALE SPESE BENI E SERVIZI	**7.402.278,54**	**5.902.575,39**	**675.401,85**	824.301,30
	TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	**101.960.732,26**	**83.354.576,87**	**11.084.932,04**	**7.521.223,35**
	INTERVENTI (1.1.2 - 2.1.2 - 3.1.2)				
Capitoli	1284-3314	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE PER INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ONERI COMUNI (1.1.2)				
Capitoli	1281-1282-1283-1285-1291	225.702,41	56.637,34	141.385,00	27.680,07
	TOTALE SPESE ONERI COMUNI	**225.702,41**	**56.637,34**	**141.385,00**	27.680,07
TOTALE SPESE CORRENTI		**102.186.434,67**	**83.411.214,21**	**11.226.317,04**	**7.548.903,42**
	SPESE IN CONTO CAPITALE (1.2. - 2.2. - 3.2.)				
	INVESTIMENTI (1.2.1 - 2.2.1 - 3.2.1)				
Capitoli	4250-4251-4253-4254-5250-5251-5252-6250-6251-6252	3.459.336,33	1.059.810,48	1.990.698,82	408.827,03
	TOTALE SPESE PER INVESTIMENTI	**3.459.336,33**	**1.059.810,48**	**1.990.698,82**	408.827,03
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		**3.459.336,33**	**1.059.810,48**	**1.990.698,82**	**408.827,03**
TOTALE SPESE		**105.645.771,00**	**84.471.024,69**	**13.217.015,86**	**7.957.730,45**

ALLEGATO a)

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2018

SITUAZIONE FINANZIARIA

CONSISTENZA DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018	+ **218.636.658,55**
RISCOSSIONI	
IN CONTO COMPETENZA	168.411.071,22
IN CONTO RESIDUI	44.058.881,89
	+212.469.953,11
PAGAMENTI	
IN CONTO COMPETENZA	145.052.975,99
IN CONTO RESIDUI	84.471.024,69
	-229.524.000,68
CONSISTENZA DI CASSA AL 31.DICEMBRE 2018	+ **201.582.610,98**
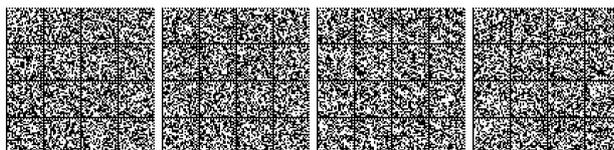
ALLEGATO b)

CONTO FINANZIARIO 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DI CASSA AD INIZIO ESERCIZIO			**218.636.658,55**
RISCOSSIONI			
IN CONTO COMPETENZA	168.411.071,22		
IN CONTO RESIDUI	44.058.881,89		
		+	212.469.953,11
PAGAMENTI			
IN CONTO COMPETENZA	145.052.975,99		
IN CONTO RESIDUI	84.471.024,69		
		-	229.524.000,68
CONSISTENZA DI CASSA AL 31/12/2018		+	**201.582.610,98**
RESIDUI ATTIVI			
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	0,00		
DELL'ESERCIZIO	13.732.754,21		
		+	13.732.754,21
RESIDUI PASSIVI			
DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	13.217.015,86		
DELL'ESERCIZIO	51.906.351,96		
		-	65.123.367,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		+	**150.191.997,37**
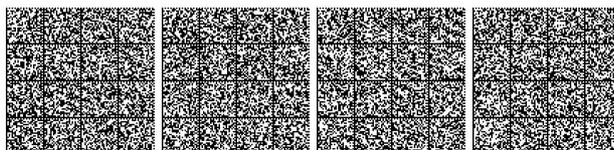
ALLEGATO c)

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2018

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Il capitolo 1283 " Fondo di riserva", iscritto in sede di previsione per € 3.000.000,00 presenta variazioni per € 1.364.252,11 con una previsione definitiva di € 1.635.747,89 rappresentata nel seguente prospetto:

DATA D.S.G.	TIPO VARIAZ.	APP. CONS. PRESIDENZA	IMPORTO TOTALE
		STANZIAMENTO INIZIALE	3.000.000,00
28 giugno 2018	Pr. F.do riserva	20 luglio 2018	- 150.000,00
3 settembre 2 018	Avanzo di Amministrazione	15settembre 2018	+ 21.443.916,96
3 settembre 2018	Pr. F.do riserva	15settembre 2018	- 22.546.459,00
15 novembre 2018	Pr. F.do riserva	6 dicembre 2018	- 111.710,07
		TOTALE	**1.635.747,89**
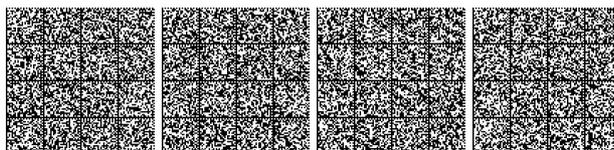
ALLEGATO **c** 1)

CONTO FINANZIARIO
ANNO 2018

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO

Il capitolo 1291 " Fondo per la reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti" iscritto in sede di previsione per € 17.132.223,00 presenta variazioni complessive di € 838.190,23 costituite per € - 747.046,71 da reiscrizioni in bilancio assegnate ai pertinenti capitoli nel corso dell'esercizio 2018 e da € +1.585.236,94 da residui perenti maturati al 31 dicembre 2017, con una previsione definitiva di € 17.970.413,23 rappresentata nel seguente modo:

DATA D.S.G.	VARIAZIONI	APP. CONS. PRESIDENZA	IMPORTO TOTALE
	Stanziamento iniziale		17.132.223,00
19 febbraio 2018	Pr.f.do residui passivi perenti	17 marzo 2018	- 42.818,04
11 maggio 2018	Pr.f.do residui passivi perenti	27 aprile 2018	- 175.651,20
26 giugno 2018	Pr.f.do residui passivi perenti	20 luglio 2018	- 1.280,61
12 luglio 2018	Pr.f.do residui passivi perenti	20 luglio 2018	- 7.032,32
24 settembre 2018	Pr.f.do residui passivi perenti	28settembre 2018	- 510.331,76
03 settembre 2018	Increm. f.do residui passivi perenti	28 settembre 2018	+1.585.236,94
14 novembre 2018	Pr.f.do residui passivi perenti	06 dicembre 2018	- 9.932,78
		TOTALE	17.970.413,23

ALLEGATO d)

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO
Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE	MISS	PROG	AZ	CAP	PG	EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:018	032	003	999	1273	01	2016	2015 197 0010 0001 0002262 001 002	Telecom Italia spa caselle pec	17/07/2015	3935	2.179,93	0,00
:018	032	003	999	1273	01	2016	2015 197 0010 0001 0002544 001 002	Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. servizio connettività, interoperabilità e sicur SPC lotto 0	04/08/2015	4842	3.023,01	0,00
:018	032	003	999	1273	01	2016	2016 197 0010 0001 0002038 001 001	OLIVETTI S.P.A. variazione piano dei fabbisogni	06/06/2016	3220	346,48	0,00
									TOTALE PIANO		5.549,42	0,00
									TOTALE CAPITOLO		5.549,42	0,00
:018	032	003	999	1303	01	2016	2016 197 0010 0001 0005185 001	Unicredit s.p.a. pagamento utenze palazzo Santacroce	29/12/2016	6293	435.050,48	0,00
									TOTALE PIANO		435.050,48	0,00
									TOTALE CAPITOLO		435.050,48	0,00
:018	006	009	999	2288	05	2016	2016 197 0010 0001 0004333 001	TELECOM ITALIA S.P.A. BOLLETTE TELECOM 2015-2016	23/11/2016	18414	536,55	0,00
									TOTALE PIANO		536,55	0,00
:018	006	009	999	2288	08	2016	2016 197 0010 0001 0005021 001	Fabrica Immobiliare SGR spa Fondo Cicerone e altro spese condominiali consumi anno 2016	06/12/2016	19407	35.023,93	0,00
									TOTALE PIANO		35.023,93	0,00
:018	006	009	999	2288	09	2016	2016 197 0010 0001 0004784 001	TELECOM ITALIA S.P.A. impegno consumo telefonico	07/12/2016	19569	5.463,28	0,00

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE	MISS	PROG	AZ	CAP	PG	EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
									TOTALE PIANO		5.463,28	0,00
018	006	009	999	2288	12	2016	2016 197 0010 0001 0001887 001	ENEL SERVIZIO ELETTRICO-SERVIZIO DI MAGGIOR DEBITO IVA SU CONGUAGLIO FATTURA ENEL SERVIZIO	27/05/2016	10074	317,09	0,00
018	006	009	999	2288	12	2016	2016 197 0010 0001 0004215 001	FASTWEB S.P.A. spese telefonia fissa nov-dic 2016	18/11/2016	18409	55,90	0,00
									TOTALE PIANO		372,99	0,00
									TOTALE CAPITOLO		41.396,75	0,00
018	006	009	999	2291	04	2016	2016 197 0010 0001 0002237 001 001	brandonisio e figli srl contratto ascensore	09/06/2016	11841	624,64	0,00
									TOTALE PIANO		624,64	0,00
018	006	009	999	2291	06	2016	2016 197 0010 0001 0004988 001	TELECOM ITALIA S.P.A. costo fisso iniziale noleggio centralino	19/12/2016	20087	2.961,94	0,00
									TOTALE PIANO		2.961,94	0,00
018	006	009	999	2291	08	2016	2016 197 0010 0001 0004861 001	CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA sostituzione chiavi	14/12/2016	20056	3.163,20	0,00
018	006	009	999	2291	08	2016	2016 197 0010 0001 0004893 001	Fabrica Immobiliare sgr spa e altro consuntivo spese condominiali 2015	15/12/2016	20057	4.720,30	0,00
									TOTALE PIANO		7.883,50	0,00
018	006	009	999	2291	11	2016	2016 197 0010 0001 0004962 001	TELECOM ITALIA S.P.A. Manutenzione ordinaria annuale rete LAN	17/12/2016	20058	2.604,16	0,00

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO
Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
			TOTALE	PIANO	2.604,16	0,00
018 006 009 399 2291 12 2016	2013 197 0010 0001 0001691 001 004	COOPSERVICE S.COOP.P.A. Manutenzione ordinaria impianto antincendio 2013	21/05/2013	10544	201,20	0,00
018 006 009 399 2291 12 2016	2016 197 0010 0001 0005267 001 001	TELECOM ITALIA SPA MANUTENZIONE RETE LAN TELECOM	01/01/2016	827	1.708,00	0,00
			TOTALE	PIANO	1.909,20	0,00
018 006 009 399 2291 15 2016	2016 197 0010 0001 0004073 001 001	TELECOM ITALIA S.P.A. CIG Z5219AD479 SERVIZIO MANUTENZIONE RETI LAN	15/11/2016	17873	3.189,06	0,00
			TOTALE	PIANO	3.189,06	0,00
018 006 009 399 2291 17 2016	2015 197 0010 0001 0002129 001 002	ZETA IMPIANTI SRL Manutenzione annua impianto idricosanitario CIG ZC8136932C	08/07/2015	14617	142,01	0,00
018 006 009 399 2291 17 2016	2016 197 0010 0001 0002239 001 001	ZETA IMPIANTI SRL Manutenzione impianto idrico CIG Z861A0D819	23/06/2016	11836	197,24	0,00
018 006 009 399 2291 17 2016	2016 197 0010 0001 0002624 001 001	GINOGIORGIO CIG ZD419E35F8 manutenzione annuale impianto elettrico	21/07/2016	12870	152,50	0,00
			TOTALE	PIANO	491,75	0,00
018 006 009 399 2291 18 2016	2016 197 0010 0001 0001311 001 001	COSTRUZIONI e MANUTENZIONI S.R.L. Manutenzione centralino T.A.R. Puglia Bari	29/04/2016	8379	236,19	0,00
			TOTALE	PIANO	236,19	0,00
018 006 009 399 2291 20 2016	2016 197 0010 0001 0000396 001	SOC. E.PALCHETTI E C. S.R.L. manutenzione e conduzione impianti termoidraulici	22/03/2016	5485	5.031,88	0,00

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE	MISS	PROG	AZ	CAP	PG	EPR	ESTREMI IMPEGNO		DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:018	006	009	999	2291	20	2016	2016 197 0010 0001 0002918	001	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. sost. batterie centrale di rilevazione impianto antincendio	30/08/2016	14224	230,29	0,00
:018	006	009	999	2291	20	2016	2016 197 0010 0001 0002968	001	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. manutenzione n. 14 maniglioni antipanico	05/09/2016	14789	161,41	0,00
:018	006	009	999	2291	20	2016	2016 197 0010 0001 0004079	001	Soc. F.lli Ermini S.r.l. spostamento videosorveglianza e monitor tvcc	15/11/2016	18002	915,00	0,00
:018	006	009	999	2291	20	2016	2016 197 0010 0001 0004797	001	SOC. E.PALCHETTI E C. S.R.L. sostituzione sifone	07/12/2016	19315	91,50	0,00
:018	006	009	999	2291	20	2016	2016 197 0010 0001 0005036	001	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. rimozione punti luce	20/12/2016	20090	130,59	0,00
										TOTALE PIANO		6.560,67	0,00
:018	006	009	999	2291	21	2016	2016 197 0010 0001 0005279 001	001	TELECOM ITALIA S.P.A. Manutenzione rete informatica interna	28/12/2016	20208	2.577,70	0,00
										TOTALE PIANO		2.577,70	0,00
:018	006	009	999	2291	22	2016	2016 197 0010 0001 0004610 001	001	TELECOM ITALIA S.P.A. Appalto manutenzione rete informatica 2016-2019	01/12/2016	18789	732,67	0,00
										TOTALE PIANO		732,67	0,00
:018	006	009	999	2291	24	2016	2016 197 0010 0001 0004948 001	001	TELECOM ITALIA S.P.A. Manutenzione rete informatica interna	16/12/2016	19447	4.914,06	0,00
										TOTALE PIANO		4.914,06	0,00
										TOTALE CAPITOLO		34.685,54	0,00

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:018 006 009 399 2292 10 2016	2016 197 0010 0001 0003614 001 001	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA noleggio autovettura	13/10/2016	16671	301,98	0,00
			TOTALE PIANO		**301,98**	**0,00**
			TOTALE CAPITOLO		**301,98**	**0,00**
:018 006 009 399 2296 08 2016	2016 197 0010 0001 0004801 001	Fabrica Immobiliare SGR spa oneri accessori 2016	12/12/2016	19290	8.230.79	0,00
			TOTALE PIANO		**8.230,79**	**0,00**
			TOTALE CAPITOLO		**8.230,79**	**0,00**
:018 006 009 399 2297 15 2016	2016 197 0010 0001 0002326 002	LUFRANOGIUSEPPE LIQUIDAZIONE ONORARI PER GRATUITO PATROCINIO	30/06/2016	11784	601,60	0,00
			TOTALE PIANO		**601,60**	**0,00**
			TOTALE CAPITOLO		**601,60**	**0,00**
:018 006 009 399 2298 07 2016	2013 197 0010 0001 0005777 001 004	T.A.R. CAMPANIA - SEZIONE DI SALERNO TAR SA - GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA	27/12/2013	569	2.248.71	0,00
			TOTALE PIANO		**2.248,71**	**0,00**
:018 006 009 399 2298 10 2016	2016 197 0010 0001 0005067 001	TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO sorveglianza sanitaria	21/12/2016	19954	1.169,50	0,00
			TOTALE PIANO		**1.169,50**	**0,00**

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO
Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE	MISS	PROG	AZ	CAP	PG	EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:018	006	009	)99	2298	11	2016	2016 197 0010 0001 0003275 001 001	EXITONE Contratto trinnale per servizi di sicurezza luoghi lavoro	28/09/2016	15508	4,80	0,00
:018	006	009	)99	2298	11	2016	2016 197 0010 0001 0005123 001	EXITONE Redazione n. 3 DUVRI	23/12/2016	20252	1.712,27	0,00
									TOTALE PIANO		**1.717,07**	**0,00**
:018	006	009	)99	2298	12	2016	2016 197 0010 0001 0005114 001	SINTESI SPA GESTIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	23/12/2016	20257	1.120,34	0,00
									TOTALE PIANO		**1.120,34**	**0,00**
:018	006	009	)99	2298	13	2016	2016 197 0010 0001 0002539 001 001	EXITONE GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA SU LAVORO - ATTIVITA' A	15/07/2016	12759	3,22	0,00
:018	006	009	)99	2298	13	2016	2016 197 0010 0001 0005025 001	EXITONE SERVIZI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	20/12/2016	20020	1.016,27	0,00
									TOTALE PIANO		**1.019,49**	**0,00**
:018	006	009	)99	2298	17	2016	2016 197 0010 0001 0004829 001	EXITONE CIG Z121C19B23 Corsi di formazione al personale	09/12/2016	19548	1.330,04	0,00
									TOTALE PIANO		**1.330,04**	**0,00**
									TOTALE CAPITOLO		**8.605,15**	**0,00**
:018	006	009	)99	2302	12	2016	2013 197 0010 0001 0001669 001 004	COOPSERVICE S.COOP.P.A. Contratto pulizia ed igiene ambientale 2013	21/05/2013	10149	2.907,64	0,00
:018	006	009	)99	2302	12	2016	2013 197 0010 0001 0001845 001 004	COOPSERVICE S.COOP.P.A. Servizio di disinfestazione Tar Liguria 2013	28/05/2013	11104	618,89	0,00

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:018 006 009 ›99 2302 12 2016	2016 197 0010 0001 0002477 001	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. FORNITURA PRODOTTI IGIENE RENTOKIL 2016	12/07/2016	12691	894,72	0,00
			TOTALE PIANO		**4.421,25**	**0,00**
:018 006 009 ›99 2302 20 2016	2013 197 0010 0001 0002907 001 004	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. servizi di igiene e pulizia, disinfestazione e derattizzazio	09/08/2013	17441	708,88	0,00
			TOTALE PIANO		**708,88**	**0,00**
:018 006 009 ›99 2302 23 2016	2015 197 0010 0001 0002039 001 002	MANITALIDEA SPA Sml.rif-puliz-pres.fis-disinf 1 8 15-31 7 19(ODA 1837 28 5 15	01/07/2015	14174	95,31	0,00
			TOTALE PIANO		**95,31**	**0,00**
			TOTALE CAPITOLO		**5.225,44**	**0,00**
:018 006 009 ›99 2304 10 2016	2015 197 0010 0001 0004812 001 002	ITALARCHIVI s.r.l. SERVIZIO GESTIONE ARCHIVI DI DEPOSITO-APP.NE CONTRATTO	22/12/2015	24999	1.738,50	0,00
			TOTALE PIANO		**1.738,50**	**0,00**
:018 006 009 ›99 2304 12 2016	2016 197 0010 0001 0001008 001 001	ITALARCHIVI S.R.L. CONTRATTO SERVIZIO DEPOSITO E ARCHIVIO ANNO 2016	14/04/2016	6843	2.063,71	0,00
			TOTALE PIANO		**2.063,71**	**0,00**
:018 006 009 ›99 2304 20 2016	2016 197 0010 0001 0001156 001 001	SOC. CNI S.P.A. servizio deposito e custodia in esterno fascicoli e serv con	22/04/2016	7497	1.250,97	0,00
			TOTALE PIANO		**1.250,97**	**0,00**

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE	MISS	PROG	AZ	CAP	PG	EPR	ESTREMI IMPEGNO	DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
									TOTALE CAPITOLO		5.053,18	0,00
:018	006	010	399	3312	01	2016	2016 197 0010 0001 0005272 001	CONSIGLIO DI STATO DLGS 81-'08 SORVEGLIANZA SANITARIA	30/12/2016	234	9.331.20	0,00
									TOTALE PIANO		9.331,20	0,00
									TOTALE CAPITOLO		9.331,20	0,00
:018	032	003	399	4250	01	2015	2016 197 0010 0001 0004846 002	TELECOM ITALIA S.P.A. FORNITURA RADIUS - Software ISE Virtual Machine	12/12/2016	6078	9.516,00	0,00
:018	032	003	399	4250	01	2015	2017 197 0010 0001 0004027 001 001	IeC s.r.l. Acquisto server backup commvault - CIG 700957651A	21/11/2017	4655	315.37	0,00
:018	032	003	399	4250	01	2015	2017 197 0010 0001 0004721 001 001	AYNO Videoconferenze srl sala videoconferenze	20/09/2017	5013	78,08	0,00
									TOTALE PIANO		9.909,45	0,00
									TOTALE CAPITOLO		9.909,45	0,00
:018	006	009	399	5251	14	2015	2015 197 0010 0001 0004641 001	NELDIRITTO EDITORE srl ACQUISIZIONE DI MATERIALE GIURIDICO	16/12/2015	25188	136.85	0,00
									TOTALE PIANO		136,85	0,00
:018	006	009	399	5251	21	2015	2013 197 0010 0001 0005677 001 003	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - IPSOA Abbonamenro triennale rivista Giurisprudenza Tributaria	23/12/2013	1290	195,50	0,00
:018	006	009	399	5251	21	2015	2013 197 0010 0001 0005692 001 003	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - IPSOA Abbonamento triennale alla rivista Giurisprudenza Italiana	23/12/2013	1290	243,95	0,00

SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IMPEGNI PERENTI

Esercizio : 2018

Ragioneria: 0970 - CONSIGLIO DI STATO

Amministrazione 197 - CONSIGLIO DI STATO E T.A.R.

SE MISS PROG AZ CAP PG EPR	ESTREMI IMPEGNO		DATI ANAGRAFICI	PROTOCOLLO data	PROTOCOLLO numero	IMPORTO Lettera C	IMPORTO Lettera B
:018 006 009 ›99 5251 21 2015	2015 197 0010 0001 0004827	001	LIBRERIA GIURIDICA S.N.C. DI A. TERENGHI E D. CERIOLI FORNITURA LIBRI - MEPA RDO 1034397	22/12/2015	1421	148,20	0,00
				TOTALE PIANO		587,65	0,00
				TOTALE CAPITOLO		724,50	0,00
:018 006 009 ›99 5252 12 2015	2015 197 0010 0001 0004052	001	GESTA S.P.A. Fornitura estintori portatili sede Tar Liguria	25/11/2015	24171	1.184,80	0,00
				TOTALE PIANO		1.184,80	0,00
				TOTALE CAPITOLO		1.184,80	0,00
:018 006 010 ›99 6251 01 2015	2015 197 0010 0001 0004705	001	DEGI acquisto riviste biblioteca	17/12/2015	6568	160,79	0,00
				TOTALE PIANO		160,79	0,00
				TOTALE CAPITOLO		160,79	0,00
				TOTALE AMMINISTRAZIONE		566.011,07	0,00
				TOTALE RAGIONERIA		566.011,07	0,00

ALLEGATO e)

QUADRO RIASSUNTIVO- RISULTATI DIFFERENZIALI
ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

ENTRATE PREVISTE	243.857.321,90
SPESE PREVISTE	321.565.930,09
AVANZO PREVISTO	77.708.609,00
ENTRATE ACCERTATE	182.143.825,43
SPESE IMPEGNATE	196.959.327,95
DIFFERENZA	- 14.815.502,52
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO AL 31 DICEMBRE 2017	134.309.740,96
AVANZO DI COMPETENZA	**119.494.238,44**
ECONOMIE IN CONTO RESIDUI	+ 7.957.730,45
RESIDUI PASSIVI PERENTI AL 31/12/2018	- 566.011,07
AVANZO effettivo di competenza	**126.885.957,82**

AVANZO DI COMPETENZA	126.885.957,82
RESIDUI PERENTI ANNI PRECEDENTI	22.740.028,48
PERENTI 2018	566.011,07
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**150.191.997,37**
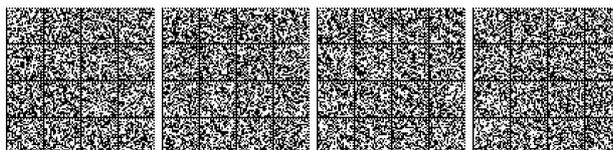
ALLEGATO e1)

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI	ATTIVI	PASSIVI
Residui al 31/12/2017	**44.058.881,89**	**105.645.771,00**
Variazioni in aumento	0,00	0,00
Variazioni minore accertamento residui passivi al 31/12/2017	0,00	0,00
Differenza al 31/12/2018	44.058.881,89	105.645.771,00
Riscossioni	44.058.881,89	0,00
Pagamenti	0,00	84.471.024,69
Riduzioni di impegno	0,00	7.957.730,45
Rimanenza al 31/12/2018	0,00	**13.217.015,86**
Residui di competenza	13.732.754,21	51.906.351,96
Residui al 31/12/2018	**13.732.754,21**	**65.123.367,82**
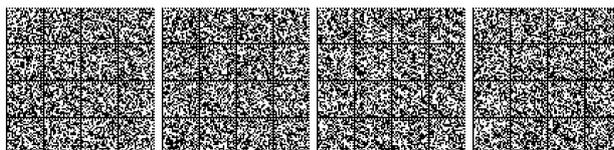
ALLEGATO f)

	stanziamento	impegnato	disponibilità
Personale	188.798.130,07	160.382.747,83	28.415.382,24
Informatica	8.492.843,00	7.222.790,24	1.270.052,76
Beni e Servizi	32.714.310,71	25.821.811,46	6.892.499,25
Oneri Comuni	88.546.161,12	978.813,37	87.567.347,75
Investimenti	3.006.486,00	2.547.036,05	459.449,95

19A04917
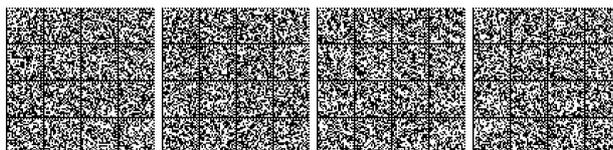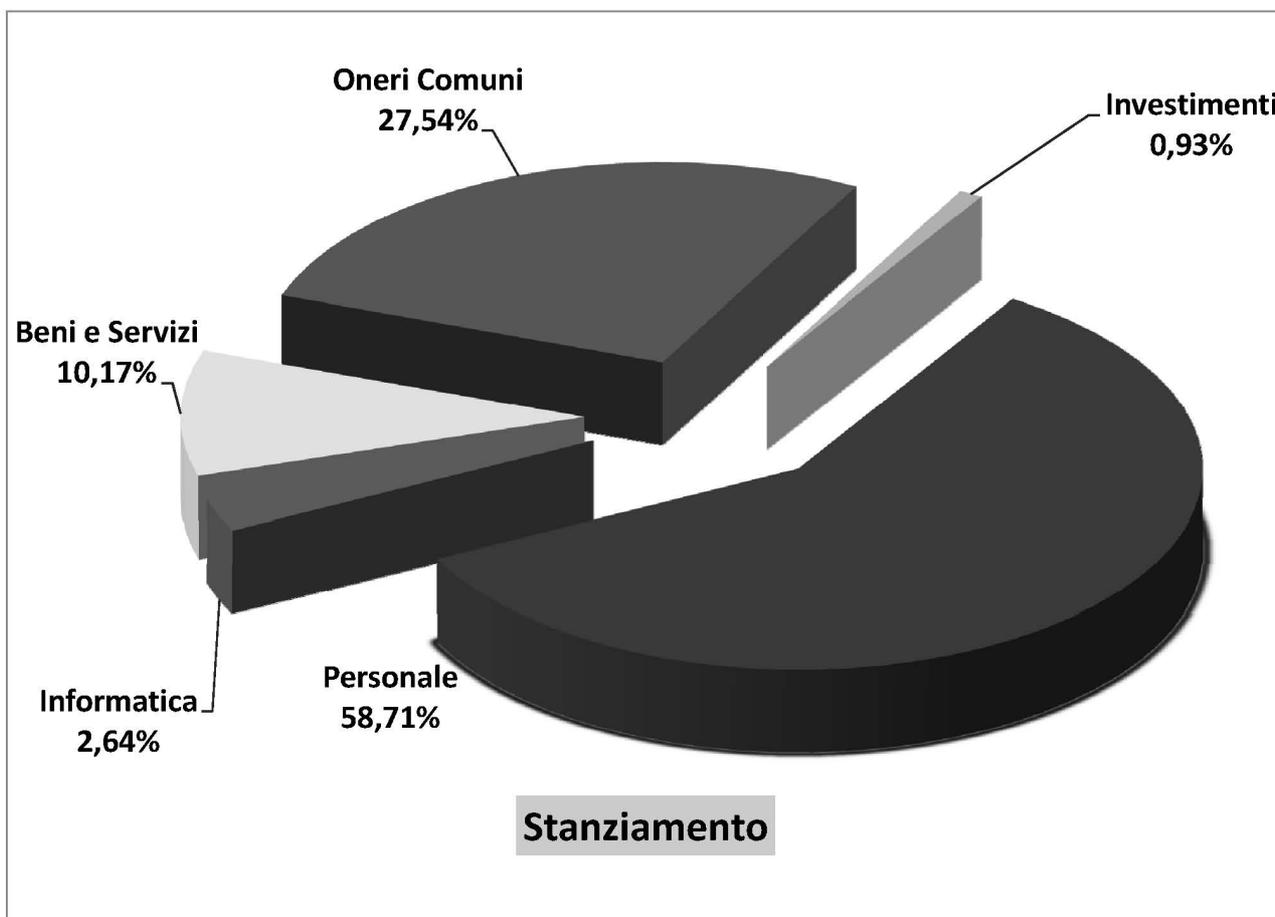
Modifiche al «Regolamento di amministrazione e contabilità»

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria avvisa che con deliberazione n. 1296 del 23 luglio 2019 sono state approvate modifiche al «Regolamento di amministrazione e contabilità» del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria adottato con deliberazione del 16 novembre 1999.

La citata delibera e l'allegato Regolamento sono disponibili sul sito del Consiglio all'indirizzo: www.giustizia-tributaria.it

Sezione: «Pubblicità legale».

Sezione: «Documentazione-regolamenti».

19A04920

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle aliquote demaniali facenti parte dell'immobile denominato «Ex caserma Donati» in Sesto Fiorentino.

Con decreto interdirettoriale n. 5 datato 30 aprile 2019 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'immobile demaniale sito nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), riportato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 58, particella 4, sub 500, 501, 502, 503 ed al foglio n. 58, particella n. 18, sub 501, per una superficie complessiva di mq 40.949, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

19A04911

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale, per la costruzione di una sciovia e una pista da sci, in Chiusaforte - Località «Sella Nevea».

Con decreto interdirettoriale n. 39 datato 30 aprile 2019 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell'area demaniale sita nel Comune di Chiusaforte (UD) - località «Sella Nevea», riportata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15, particelle n. 36 e 37 e al foglio n. 14, particella n. 79 per una superficie complessiva di mq 6.080, intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.

19A04912

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani

Si comunica che sul sito internet ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è stato pubblicato al link https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/395 il seguente provvedimento:

«Provvedimento 12 luglio 2019 concernente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019 dell'elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, del Reg. UE n. 2019/33, e le relative informazioni agli operatori del settore».

19A04918

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su domanda della signora Giovanna Sterri, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria di «Steritz», il Prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2 - Area II - 0032377 in data 17 giugno 2019, ha revocato, con effetto nei confronti della richiedente, il decreto n. 11419/532 del Prefetto della Provincia di Trieste in data 25 aprile 1928, con il quale il cognome del signor Michelangelo Steritz, nato il 16 gennaio 1884 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Sterri», con estensione alla moglie Emilia ai figli tra i quali Lidia, nata a Buenos Aires (Argentina) l'11 maggio 1911, nonna della richiedente.

Per l'effetto, il cognome della signora Giovanna Sterri, nipote di Lidia, nata il 14 maggio 1983 a Trieste ed ivi residente in via Commerciale n. 117, è ripristinato nella forma originaria di «Steritz».

19A04919
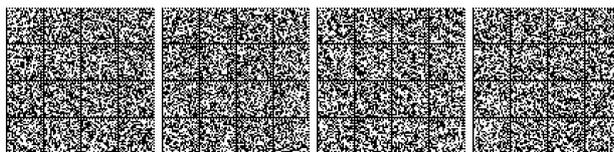
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 giugno 2019 del Ministero dello sviluppo economico, recante: «Calendario con aree geografiche per il rilascio della banda 700 MHz.». (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 176 del 29 luglio 2019).

Nella tabella 4 allegata al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 13, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nel primo riquadro della colonna di sinistra, dove è scritto: «*1° gennaio 2022-31 marzo 2022*», leggasi: «*1° settembre 2021-31 dicembre 2021*».

Inoltre, nella tabella 5, riportata sempre alla pag. 13, seconda colonna, nel primo riquadro della colonna di sinistra, dove è scritto: «1° settembre 2021-31 dicembre», leggasi: «1° settembre 2021-31 dicembre 2021».

19A04982

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-178) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
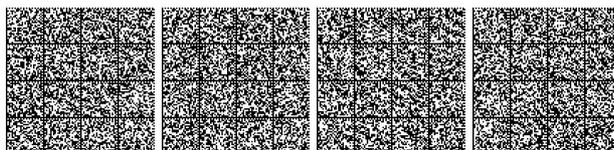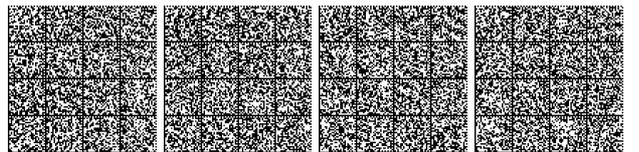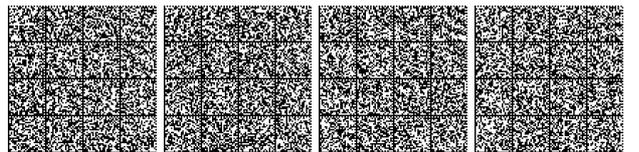
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
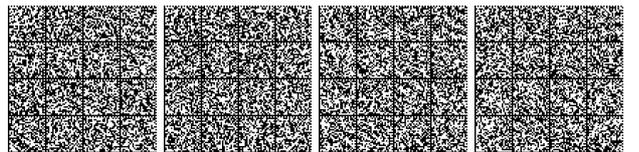
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.